



# *Guida al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle scuole*

**Decreto del Ministro della pubblica istruzione  
del 7 dicembre 2006, n. 305:**

*“Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»”*

**La guida sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle scuole è frutto del lavoro comune degli autori. Nell'ambito dell'unitarietà dell'elaborato:**

- **la Prima Parte è stata curata da Leonardo NARDELLA**
- **la Seconda Parte è stata curata da Fabrizio MANCA**

*La citazione dei contenuti della presente Guida è consentita riportando la fonte.  
La riproduzione della Guida su supporto cartaceo o multimediale è consentita alle scuole partecipanti al corso di aggiornamento sul Regolamento MPI n. 305/2006, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (16, 7, 23, 24 maggio 2007).*

*- Maggio 2007 -*

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b> .....	<b>6</b>
<b>- PARTE I - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CODICE PRIVACY E NEL REGOLAMENTO MPI SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NELLE SCUOLE</b> .....	<b>7</b>
<b>1. QUANDO È CONSENTITO IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E PERCHÉ È STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE?</b> .....	<b>8</b>
1.1 IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI COMUNI (NON DI NATURA SENSIBILE O GIUDIZIARIA) .....	8
1.2 IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI .....	9
<b>2. IL REGOLAMENTO MPI (D.M. 305/2006)</b> .....	<b>9</b>
2.1 LE FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE NEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NELLA SCUOLA .....	10
2.2 GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO: COSA NON DEVONO FARE LE SCUOLE PER NON VIOLARE IL REGOLAMENTO MPI .....	11
2.3 LE SCUOLE NON DEVONO ADOTTARE FORMALMENTE IL REGOLAMENTO DEL MPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI .....	12
<b>3. CHE COSA DEVONO FARE LE SCUOLE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MPI?</b> .....	<b>13</b>
3.1 L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DPS, DELLE INFORMATIVE, DELLE NOMINE .....	13
3.2 L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.....	14
<b>4. I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO MPI SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: LE SCHEDE E I CRITERI PER IL TRATTAMENTO</b> .....	<b>16</b>
4.1 LE SCHEDE.....	16
4.2 I CRITERI GENERALI DEL TRATTAMENTO: PERTINENZA, COMPLETEZZA, INDISPENSABILITÀ (ART. 2 REG. MPI).....	18
4.3 COME ORIENTARSI TRA I CRITERI GENERALI: UN WORK – FLOW PER DECIDERE SE È POSSIBILE O MENO TRATTARE I DATI SENSIBILI.....	21
<b>5. - SCHEDA N. 1 -SELEZIONE E RECLUTAMENTO A TEMPO IND. E DET. E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</b> .....	<b>24</b>
5.1 FOCUS: STATO DI SALUTE E RAPPORTO DI LAVORO.....	27
5.1.1 “Graduatorie permanenti on-line” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2.....	27
5.1.2 “Pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie permanenti, di circolo e di istituto” – Circolare MIUR – D.G. Personale scuola - n. 2100 del 28/11/2005.....	27
5.1.3 “Tutelare l'anonimato dei malati di Aids nel mondo del lavoro” - Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999) .....	28
5.1.4 “Denunce di infortunio sul lavoro – enti di patronato” - Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999).....	29
5.1.5 “Comunicazione all'I.N.P.S. di dati del dipendente assente per malattia” - Bollettino n. (Settembre 2001) ..	29
5.1.6 “Esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro”: Il Garante: No ad accertamenti generalizzati sui lavoratori - Comunicato stampa - 5 gennaio 2006-.....	29
5.1.7 “Le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati di invalidità” – Newsletter G.P. n. 288 del 17/4/2007.....	30
5.2 FOCUS: DIFFUSIONE DATI PERSONALI - RIPRESE TELEVISIVE NEL RAPPORTO DI LAVORO .....	31
5.2.1 “La divulgazione dei dati personali dei dipendenti pubblici”- Bollettino G.P. n. 9 (Giugno 1999).....	31
5.2.2 “Cedolini dello stipendio nel rispetto della privacy” - Bollettino G.P. ....	31
5.2.3 Formazione professionale: l'ex dipendente ha diritto di ottenere l'attestato dei corsi frequentati - Garante privacy .....	32
5.2.4 -“Riprese televisive sul posto di lavoro” - Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999).....	32
5.3 FOCUS: CONTROLLI SUL PERSONALE .....	33
5.3.1 “Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy” - Bollettino del n. 14 (Settembre 2000).....	33
5.3.2 “Rilevazioni delle presenze sul posto di lavoro e diritto di accesso ai dati”- Bollettino del n. 9 (Giugno 1999) .....	35
5.3.3 “Controllo delle e-mail dei lavoratori” - Garante privacy.....	35
5.3.4 “Illecito spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente”-Comunicato stampa - 14 febbraio 2006 .....	36

5.3.5 “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet Le regole aziendali, il doppio indirizzo e-mail, il fiduciario, i siti non accessibili” G.P. – 5 marzo 2007 ..... 37

<b>6. - SCHEDA N. 2 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO E AMMINISTRATIVO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>39</b>
6.1 “INDAGINI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: INGIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLE SCUOLE DI FORNIRE INFORMAZIONI” – CIRCOLARE MPI – USR MARCHE, N. 8070/A21D DEL 3 LUGLIO 2006.....	40
6.2 “DIPENDENTI PUBBLICI: NON C’È PRIVACY SULLE SANZIONI DISCIPLINARI” - BOLLETTINO N. 11, GENNAIO 2000.....	40
6.3 “ATTI E CIRCOLARI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO” - NOTA G.P. 25 NOVEMBRE 2004.....	41
6.4 “GIURISPRUDENZA. RSU – DOCUMENTAZIONE SUL FONDO DI ISTITUTO E PRIVACY: DICHIARATO ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO DEL D.S.” – PROCEDIMENTO TRIB. DI CAMERINO EX ART. 28 STAT. LAV., N. 165/4 DEL 9.1.2006.....	41
6.5 “GIURISPRUDENZA. RSU – RICHIESTA DI INFORMAZIONI ANALITICHE SUL FONDO DI ISTITUTO E PRIVACY: NON FONDATA LA RICHIESTA DELLE RSU. INFORMATIVA SOLO PER MACRO AREE” – TRIB. DI ROMA, SEZ. LAVORO, PRIMO GRADO, 18 GENNAIO 2007.....	42
6.6 “SONO CONOSCIBILI LE VALUTAZIONI ESPRESSE DAL DATORE DI LAVORO SUI DIPENDENTI” - BOLLETTINO G.P. N. 9, GIUGNO 1999.....	43
6.7 “I GIUDIZI CONTENUTI NELLE PERIZIE MEDICO-LEGALI SONO DATI PERSONALI” - BOLLETTINO N. 9, GIUGNO 1999.....	44
<b>7. - SCHEDA N. 3 - ORGANISMI COLLEGIALI E COMMISSIONI ISTITUZIONALI.....</b>	<b>46</b>
<b>8. - SCHEDA NR.4 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO.....</b>	<b>47</b>
<b>9. - SCHEDA NR. 5 - ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE.....</b>	<b>48</b>
9.1 FOCUS: SALUTE – HANDICAP NELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE, DI VALUTAZIONE.....	49
9.1.1 “Libretto sanitario sportivo” - Bollettino G.P. n. 6 (Settembre 1998) –.....	51
9.1.2 “Comunicazione di dati personali degli alunni ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali, in particolare di natura socio-assistenziale”- Relazione al Parlamento G.P. anno 2004 – par. 2.7.....	51
9.1.3 “Campagne di prevenzione sanitaria nelle scuole” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2.....	52
9.1.4 “Collaborazioni tra istituzioni scolastiche e circoli sportivi” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2.....	53
9.1.5 “Ricerche universitarie svolte nelle scuole” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2.....	53
9.1.6 “Le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati di invalidità” – Newsletter G.P. n. 288 del 17/4/2007.....	54
9.2 FOCUS: SFERA SESSUALE.....	55
9.2.1 Il Garante Privacy: “Ricerche universitarie svolte nelle scuole – Questionario sulla sessualità” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2.....	56
9.2.2 “Minori, violenza sessuale e cronaca” - Bollettino n. 10, Ottobre 1999.....	57
9.3 FOCUS: CONVINZIONI RELIGIOSE E FILOSOFICHE DEGLI STUDENTI.....	58
9.3.1 “Fede religiosa: Molte falsità sulla privacy a scuola” - Comunicato stampa G.P. - 3 dicembre 2004 –.....	58
9.3.2 “Pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica” - Nota MIUR 16.06.2004, n. 10642.....	59
9.4 FOCUS: VALUTAZIONE SCOLASTICA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI, INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, RICERCHE E STUDIO.....	60
9.4.1 “Portfolio e Privacy”- Circolare MPI 12/6/2006, n. 5596.....	61
9.4.2 “Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni” – Provvedimento G.P. 26 luglio 2005.....	61
9.4.3 “Privacy e pubblicazione degli esiti scolastici degli scrutini” - Garante privacy.....	65
9.4.4 “Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap” - Circolare MIUR, n. 12701 del 8/7/2002.....	66
9.4.5 “Pubblicazione debiti formativi” - G.P. Relazione Annuale al Parlamento – anno 2003 – par. 12. - Istruzione.....	66
9.4.6 “Pubblicazione mediante affissione all’albo dell’istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica” - Nota MIUR 16.06.2004, n. 10642.....	66
9.4.7 “Fotografie dei Tabelloni scolastici” - Comunicato Stampa G.P. del 14 Giugno 2005.....	67
9.4.8 “Voti dei compiti in classe e delle interrogazioni” - Relazione al Parlamento anno 2004 – paragrafo 2.7.....	67
9.4.9 “Comunicazione di dati di diplomati per esigenze di ricerca e studio” - Art. 100 Codice Privacy.....	68

9.5	FOCUS: LE ALTRE PRONUNCE DEL GARANTE PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI NELLA ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA.....	71
9.5.1	“I temi in classe non violano la privacy” - Bollettino n. 8 (Marzo 1999).....	71
9.5.2	“I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Infondati i divieti” - Comunicato stampa del 17 dicembre 2003.....	71
9.5.3	“Comunicazione di dati a una casa editrice” – Contestazione G.P. 19 novembre 2004.....	72
<b>10.</b>	<b>- SCHEDA N. 7 - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA: GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....</b>	<b>73</b>
10.1	“CIRCOLARI SCOLASTICHE A MISURA DI PRIVACY – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI” - BOLLETTINO G.P. N. 11, GENNAIO 2000.....	74
10.2	“DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DEI MINORI”- BOLLETTINO DEL N. 10, OTTOBRE 1999.....	74
10.3	“PUBBLICAZIONI NOTIZIE RIGUARDANTI MINORI”- BOLLETTINO DEL N. 13, MAGGIO 2000.....	75
10.4	“INDAGINI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: INGIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLE SCUOLE DI FORNIRE INFORMAZIONI” – CIRCOLARE MPI – USR MARCHE, N. 8070/A21D DEL 3 LUGLIO 2006.....	76
	<b>- PARTE II - PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>77</b>
<b>1.</b>	<b>LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>78</b>
1.1	L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ NEL NOSTRO ORDINAMENTO: DAL CODICE CIVILE AL CODICE DELLA PRIVACY. I FONDAMENTI COSTITUZIONALI.....	79
1.2	DALL’OBBLIGO DEL SEGRETO AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: SINTESI DELL’EVOLUZIONE E FONDAMENTI COSTITUZIONALI.....	82
1.3	I CONTENUTI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI ACCESSO.....	86
1.4	IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI.....	90
1.5	IL PROBLEMA DEL RAPPORTO FRA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: I CRITERI PER LA CORRETTA COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI IN CONFLITTO.....	91
1.6	RICORSI AVVERSO LE DECISIONI IN MATERIA DI ACCESSO.....	108
<b>2.</b>	<b>IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ CONNESSE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 113</b>	
2.1	PREMESSA.....	113
2.2	CONCETTI GENERALI.....	114
2.3	LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY.....	120
2.3.1	<i>Il campo applicativo delle norme incriminatrici: il soggetto attivo del reato negli illeciti penali in materia di privacy.....</i>	<i>120</i>
2.3.2	<i>Il trattamento illecito di dati.....</i>	<i>122</i>
2.3.3	<i>Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.....</i>	<i>127</i>
2.3.4	<i>Omessa adozione delle misure di sicurezza.....</i>	<i>129</i>
2.3.5	<i>Inosservanza di provvedimenti del Garante.....</i>	<i>129</i>
2.3.6	<i>Violazione degli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.....</i>	<i>130</i>
2.4	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	131
2.4.1	<i>Omessa o inidonea informativa all’interessato.....</i>	<i>131</i>
2.4.2	<i>Cessione di dati e omessa comunicazione all’interessato di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.....</i>	<i>131</i>
2.4.3	<i>Omessa o incompleta notificazione.....</i>	<i>132</i>
2.4.4	<i>Omessa informazione o esibizione al Garante.....</i>	<i>132</i>
2.5	LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAGIONATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	133
	<b>APPENDICE GIURISPRUDENZIALE – DIRITTO DI ACCESSO E PRIVACY .....</b>	<b>137</b>

## PREMESSA

Il 30 gennaio 2007 è entrato in vigore il [D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305](#), pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007: “*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»*” (d’ora in poi “Regolamento”);

Il Regolamento, redatto in [schede](#) a seconda dei processi scolastici trattati, innova profondamente la disciplina sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle scuole, circoscrivendo i casi in cui è possibile trattare tali dati, specificando le operazioni su di essi eseguibili e i soggetti a cui è possibile comunicarli.

La presente “*Guida al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle scuole*” intende fornire gli elementi per comprendere la portata e i contenuti del Regolamento, i motivi della sua adozione, i rischi connessi al trattamento dei dati in violazione delle norme sulla privacy, ai fini della corretta interpretazione del quadro normativo, per prevenire rischi di trattamenti illeciti e per dotare gli operatori scolastici di strumenti di analisi che consentano di adottare, in autonomia, misure organizzative coerenti con le esigenze di tutela della riservatezza e protezione dei dati

Per le caratteristiche di “*Guida*”, gli argomenti sono presentati, dove possibile, con linguaggio schematico e con il ricorso a quadri sinottici. La “*Guida*” è disponibile in formato .pdf sul **CD-ROM** “*Privacy e Scuola - Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle istituzioni scolastiche dopo il Regolamento MPI (D.M. n. 305/2006) - Guida operativa - Adempimenti obbligatori – Documenti - A cura di: Leonardo Nardella; Fabrizio Manca*”. Consultando la “*Guida*” direttamente sul video del computer è possibile utilizzare i *link* interni al testo o a documenti esterni riportati nello stesso CD-ROM.

Nella **PRIMA PARTE** della *Guida* si richiamano innanzitutto i concetti base del trattamento di dati comuni, sensibili e giudiziari nelle scuole, gli obblighi che derivano dal Regolamento, le attività che le scuole devono necessariamente porre in essere per adeguare al Regolamento le attività e i documenti interni (DPS, informative, nomine), gli obblighi di aggiornamento del personale. In secondo luogo, si illustrano nel dettaglio le previsioni contenute nel Regolamento, con riferimenti continui a casi concreti o tratti dalle pronunce e dai provvedimenti del Garante privacy emanati a partire dalla fine degli anni novanta, dalle Circolari e note del Ministero della Pubblica Istruzione, dalla (scarsa) giurisprudenza in materia di privacy.

Nella **SECONDA PARTE** della *Guida* si affrontano in primo luogo le problematiche del trattamento dei dati personali in correlazione con la disciplina del diritto di accesso alla documentazione scolastica (L.241/90). Infatti, la documentazione su cui può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi della L.241/90 può contenere dati personali di terzi che, in virtù delle norme sulla privacy, richiedono una particolare attenzione. La presenza di dati sensibili rende ancor più complesso il rapporto tra le due discipline, poiché si pongono delicati problemi di valutazione e ponderazione dei contrapposti interessi in campo. In secondo luogo si chiariscono i profili di responsabilità dei soggetti della privacy in caso di violazione del Codice della privacy e del Regolamento MPI.

*Gli autori*

**- PARTE I -**

**Il trattamento dei dati personali nel CODICE PRIVACY e nel  
REGOLAMENTO MPI sul trattamento dei dati sensibili e  
giudiziari nelle scuole**

## 1. Quando è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e perché è stato emanato il regolamento del Ministro della Pubblica Istruzione?

Il Codice privacy distingue all'interno della categoria dei “*dati personali*”, quelli “*giudiziari*” e “*sensibili*”, definendoli in modo specifico:

- L'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice definisce **dati sensibili**: “*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.
- L'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice definisce **dati giudiziari**: “*i dati personali idonei a rivelare provvedimenti ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale*”.

Rispetto ai dati comuni, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è sottoposto ad una specifica disciplina ed a **particolari cautele**. Vediamo quali sono le differenze nel trattamento delle due tipologie di dati.

### 1.1 Il trattamento e la comunicazione dei dati comuni (non di natura sensibile o giudiziaria)

Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante **dati comuni** (diversi da quelli sensibili e giudiziari) è **consentito**, nell'esclusivo ambito delle proprie funzioni istituzionali, **anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente**, purché sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

In tutti i casi, la comunicazione di questi dati da una pubblica amministrazione ad un'altra o a privati oppure la loro diffusione, è possibile solo quando vi sia una **espressa previsione normativa** (art. 19 del Codice)

In mancanza di una previsione normativa, la comunicazione è ammessa quando è **comunque necessaria** per lo **svolgimento di funzioni istituzionali** e può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al garante prevista dall'art. 39 del Codice, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.



## 1.2 Il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili e giudiziari

Il Codice della privacy sottopone il trattamento dei dati sensibili e giudiziari a particolari garanzie sia in ordine alle modalità di trattamento, sia in relazione al profilo della legittimità formale e sostanziale delle tipologie di dati e delle operazioni che possono essere svolte su di essi.

Infatti, gli artt. 20 comma 1 e 21, comma 1 del Codice prevedono che il trattamento dei **dati sensibili e giudiziari** da parte di soggetti pubblici è **consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge** nella quale sono specificati:

- i **tipi di dati** che possono essere trattati;
- le **operazioni eseguibili** sugli stessi;
- le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite.

Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice precisano, inoltre, che quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma **non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che su di essi possono essere svolte**, le amministrazioni (nel caso dell'istruzione, il MPI) emanano un **APPOSITO REGOLAMENTO**, da aggiornare periodicamente, **con il quale identificare e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili**, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'articolo 22 del Codice <sup>1</sup>.

## 2. Il Regolamento MPI (D.M. 305/2006)

In applicazione dei sopra richiamati articoli 20 e 21 del Codice Privacy, il Ministero della Pubblica istruzione:

<sup>1</sup> I principi cui devono attenersi le amministrazioni nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono i seguenti: prevenzione della violazione di diritti, libertà fondamentali e dignità dell'interessato; espresso riferimento, nella comunicazione ex art. 13 del Codice, alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; raccolta dei dati sensibili e giudiziari di regola presso l'interessato; verifica periodica dell'esattezza e dell'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché della loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; divieto di utilizzo di dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili (salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene); cifratura o trattamento mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici; conservazione separata da altri dati personale dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute; effettuazione delle sole operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi; divieto di trattare dati sensibili e giudiziari nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato (salvo nei casi previsti dall'art. 14 del Codice e comunque solo previa annotazione scritta dei motivi).

- ha effettuato, innanzitutto, una preventiva **ricognizione di tutte le attività** poste in essere dalle scuole che comportano un trattamento di dati sensibili o giudiziari;
- ha verificato le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite dalle scuole in relazione ai compiti ad esse attribuiti dall'ordinamento;
- ha poi valutato l'**indispensabilità dei dati utilizzati e delle operazioni svolte** nell'ambito di tali attività **rispetto alle finalità** di volta in volta perseguite;
- ha quindi **emanato un [Regolamento \(D.M. 305/2006\)](#)**, articolato in **[Schede](#)**, con il quale:
  - ha individuato gli **ambiti, i processi e i procedimenti** in cui può emergere l'esigenza di trattare dati sensibili e giudiziari;
  - ha individuato le **fonti normative** che autorizzano il trattamento e che individuano le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite;
  - ha identificato e reso pubblici i **tipi di dati sensibili e giudiziari utilizzabili e trattabili**;
  - ha individuato le **operazioni eseguibili** sui dati sensibili e giudiziari;
  - ha specificato i casi in cui è possibile **comunicare i dati** ad altri enti pubblici o a privati.

## 2.1 Le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nel trattamento dei dati sensibili nella scuola

Le **finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite sono desumibili dalle **leggi in vigore** ovvero **dallo stesso Codice della privacy** che, nella Parte II, individua alcune attività di rilevante interesse pubblico, tra le quali assumono rilievo per le pubbliche amministrazioni, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 59), o della normativa in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti o abilitazioni (art. 68), le attività socio-assistenziali (art. 73) e quelle volte all'instaurazione e alla gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro (art.112).

Per quanto riguarda l'**istruzione**, le finalità di rilevante interesse pubblico sono individuate negli artt. 95 (*Dati sensibili e giudiziari*) e 96 (*Trattamento di dati relativi a studenti*) del Codice:

- in base all'**art. 95** del codice, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, **le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario**, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata;
- l'**art. 96** autorizza le scuole al trattamento di particolare dati sensibili: *“al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta*

*degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”<sup>2</sup>.*

Il legislatore, quindi, da un lato **ha considerato di rilevante interesse pubblico tutte le attività svolte nell'ambito dell'istruzione e della formazione** (art. 95), dall'altro ha ritenuto opportuno individuare puntualmente (art. 96) gli ambiti e le tipologie di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, per i quali è possibile effettuare comunicazioni anche a privati e per via telematica, con ciò **sottraendo le scuole all'adempimento previsto dall'art. 39 del codice** (comunicazione al Garante ai fini dell'autorizzazione alla comunicazione dei dati ad altri soggetti). Una previsione necessaria per evitare il temporaneo blocco di attività istituzionali che si sarebbe determinato in seguito all'attesa del decorso dei 45 giorni dalla citata comunicazione al Garante.

## **2.2 Gli effetti del Regolamento: cosa non devono fare le scuole per non violare il Regolamento MPI**

L'emanazione del regolamento, rispondendo ad esigenze di certezza e legittimità dell'azione amministrativa su aspetti delicati e complessi quali il trattamento di dati sensibili e giudiziari, determina **rilevanti conseguenze per l'attività delle scuole e notevoli ricadute per gli utenti del servizio scolastico e per il personale della scuola.**

In particolare:

- non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per **finalità di rilevante interesse pubblico** individuate dalla legge e specificate nel Regolamento;
- non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non **nell'ambito dei processi\procedimenti individuati nel Regolamento;**
- i dati sensibili e giudiziari **non previsti** dal Regolamento **non possono essere utilizzati e trattati;**
- **non è possibile comunicare o diffondere** dati sensibili e giudiziari a enti pubblici o privati se non nei **casi previsti dal Regolamento;**
- il trattamento in **violazione del Regolamento** configura un **illecito** e può avere conseguenze **penali, civili e amministrative** (vedi Parte II).

<sup>2</sup> Il comma 2 dell'art. 96 precisa inoltre che: “*Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati*”.

### 2.3 Le scuole non devono adottare formalmente il regolamento del MPI per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Dopo l'emanazione del Regolamento del MPI si è posto il problema se le scuole debbano o meno adottare formalmente il Regolamento tramite delibera del Consiglio di istituto.

Il Codice parla espressamente di “atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ... anche su schemi tipo” (art. 20, comma 2). Per atto di natura regolamentare si intendono i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.

In capo ai singoli istituti scolastici manca un potere regolamentare autonomo e dunque, in relazione ai compiti attribuiti al MPI dall'art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300, **titolare per l'emanazione del regolamento** per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è il **Ministro della pubblica istruzione**.

Esposte le problematiche in ordine alla natura del Regolamento, va ora chiarito **se i Consigli di istituto debbano formalmente adottare il Regolamento del MPI**.

Le scuole, come sopra già evidenziato, non hanno un autonomo potere di emanazione di atti di natura regolamentare e, di conseguenza, non hanno nemmeno il potere di conferire efficacia formale ad atti regolamentari emanati da altri soggetti.

Ne deriva che

**il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato dal MPI è norma gerarchicamente sovraordinata, produttiva di effetti diretti sulle scuole e, come tale, non ha bisogno di alcuna adozione formale da parte delle istituzioni scolastiche**

D'altronde, la immediata applicabilità di norme gerarchicamente sovra ordinate costituisce un principio pacifico nel nostro ordinamento e i dubbi sorti al riguardo è bene che siano immediatamente dissipati per **evitare inutili attività deliberative da parte degli organi scolastici**.

### 3. Che cosa devono fare le scuole in applicazione del Regolamento del MPI?

Dopo aver chiarito cosa le scuole **non devono fare**, elenchiamo sinteticamente **che cosa le scuole devono fare** in applicazione del Regolamento del MPI.

Per l'efficacia sostanziale delle previsioni del Regolamento spetta alle scuole la concreta **verifica dell'attuazione delle tutele di ordine procedurale, organizzativo, formativo e informatico** che il Codice prevede debbano accompagnare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Occorre verificare, ad esempio, che il sistema informativo della scuola consenta un adeguato trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in conformità delle previsioni del Codice privacy e del Regolamento MPI, in ordine alla tipologia dei dati sensibili che è possibile trattare, alle operazioni eseguibili sugli stessi, alle comunicazioni a terzi, alle misure di sicurezza informatica, ecc..

#### 3.1 *L'obbligo di aggiornamento del DPS, delle informative, delle nomine*

In primo luogo, occorre **adeguare alle previsioni del Regolamento**:

- il **Documento Programmatico della Sicurezza**. La tenuta di un aggiornato DPS rappresenta una misura minima di sicurezza ai sensi dell'art. 33 e ss. del Codice privacy e del [disciplinare tecnico](#)-allegato B del Codice. Il Regolamento MPI modifica profondamente le modalità organizzative e operative relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari. Ne consegue che, poiché tali modalità organizzative e operative devono essere specificate nel DPS (v. punto 19 del [disciplinare](#)), il mancato adeguamento dello stesso alle previsioni del Regolamento rappresenta una violazione dell'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza ed è quindi **sanzionato penalmente con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da Euro 10.000 a 50.000** (art. 169 Codice privacy);
- le **informative ex art. 13** del Codice privacy. Il contenuto delle informative deve essere adeguato al Regolamento, richiamando lo stesso ed evidenziandone i contenuti (il contesto entro cui possono emergere dati sensibili o giudiziari, le tipologie di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati, le modalità del trattamento, le eventuali comunicazioni a terzi degli stessi). **L'omessa o inidonea informativa è sanzionata amministrativamente da Euro 3.000 a 18.000**;
- i **provvedimenti di nomina** dei responsabili e degli incaricati per la privacy nelle scuole, con aggiornamento dei compiti ad essi attribuiti.

### 3.2 L'obbligo di aggiornamento del personale della scuola

E' poi necessario ottemperare all'obbligo previsto dall'allegato B del Codice privacy (disciplinare tecnico) che prevede, **l'obbligatorietà di interventi formativi** degli incaricati del trattamento, per renderli edotti:

- dei rischi che incombono sui dati;
- delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
- dei **profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività;**
- delle **responsabilità che ne derivano** e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.

Il citato articolo prevede, altresì, che la formazione deve essere programmata già al momento dell'ingresso in servizio, **nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.**

Il Regolamento del MPI n.305/2006 si configura come *nuovo significativo strumento regolativo, rilevante rispetto al trattamento di dati personali* e, pertanto, i **Dirigenti scolastici**, in qualità di *Titolari del trattamento dei dati* e in base alle previsioni del richiamato art. 34, allegato B del Codice Privacy, **devono organizzare momenti formativi per aggiornare il personale scolastico** (docenti e personale ATA):

- **sui contenuti del citato Regolamento;**
- **sui conseguenti nuovi rischi di natura sanzionatoria** (penali, civili, amministrativi) e **organizzativa** (gestione dei procedimenti e dei processi ove emergono dati sensibili e giudiziari e delle relative banche dati);
- **sulle modalità di adeguamento al Regolamento: del DPS; delle informative** ex art. 13 Codice privacy; **delle nomine e dei compiti** degli incaricati e dei responsabili privacy;
- **sull'impatto della nuova disciplina sui sistemi informatici e sulle banche dati, sulle misure di sicurezza tecnico-informatiche da adottare per prevenire i rischi di trattamento illecito dei dati sensibili e giudiziari.**

L'adempimento degli obblighi di formazione, oltre ad assicurare al personale scolastico la necessaria informazione per gestire efficacemente i processi della privacy alla luce del Regolamento MPI, consente di **regolarizzare la posizione dei dirigenti scolastici** nei confronti degli **obblighi formativi** scaturenti dal combinato

disposto degli artt. da 33 a 36 del Codice e del punto 19.6 dell'All. B ([disciplinare tecnico](#)), e di **limitare il rischio** rispetto ai rilevanti profili di responsabilità e sanzionatori che ne possono derivare e che di seguito si richiamano:

- l'obbligo di formazione deve trovare una sua pianificazione nel DPS e, dunque, l'attività formativa si configura come "*misura minima di sicurezza*" (vedi [punto 19.6 disciplinare tecnico](#)); **l'omessa formazione** può quindi delineare, in via diretta ed autonomamente, una **violazione dell'obbligo di adozione di misure minime di sicurezza** previsto dall'art. 33 del Codice privacy, **sanzionabile con l'arresto** fino a due anni o **con l'ammenda da Euro 10.000 a 50.000** (art. 169 Codice privacy);
- la mancata attivazione di momenti formativi – così come, in generale, il mancato aggiornamento del DPS e la mancata applicazione delle misure di sicurezza in esso contenute - potrebbe essere valutata come un indicatore di **responsabilità civilistica** del "datore di lavoro-dirigente scolastico", ad esempio in sede di giudizio per trattamento illecito di dati sensibili da parte di un incaricato (docente, ATA). In tal caso, in applicazione delle norme del Codice privacy (**art. 15 del Codice privacy, che richiama l'art. 2050 del codice civile**<sup>3</sup>) e delle altre norme in materia di risarcimento del danno, sia l'incaricato, sia il dirigente scolastico titolare, possono essere chiamati a risarcire il danno **se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno** (oltre alla applicazione delle sanzioni penali, se ne ricorrono le condizioni) – *vedi [Parte II per approfondimenti](#)*. La mancata attività di aggiornamento del personale potrebbe benissimo configurarsi come omessa adozione delle misure idonee a evitare il danno. Considerate, inoltre, le cautele che circondano il trattamento di dati sensibili e giudiziari, appare assolutamente consigliabile l'attivazione di corsi di aggiornamento sui contenuti e sugli effetti del Regolamento del MPI.

---

<sup>3</sup> Art. 2050 c.c: "Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. *Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*"

## 4. I contenuti del Regolamento MPI sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari: le Schede e i criteri per il trattamento

### 4.1 Le Schede

Il Regolamento del MPI sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari è strutturato in *schede* (vedi fig. 1) allegate ad un breve articolato introduttivo.

A tali schede occorre fare riferimento per comprendere:

- i **tipi di dati sensibili e giudiziari** che possono essere trattati;
- le **operazioni** che possono essere svolte su tali dati.

*Fig. 1: schema-tipo delle schede allegate al Regolamento del MPI*

<b>INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO</b>			
<b>FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE</b>			
<b>FONTI NORMATIVE</b>			
<b>TIPI DI DATI TRATTATI</b>			
• ORIGINE	<input type="checkbox"/>	razziale	<input type="checkbox"/> etnica
• CONVINZIONI genere	<input type="checkbox"/>	religiose	<input type="checkbox"/> filosofiche <input type="checkbox"/> d'altro
• CONVINZIONI	<input type="checkbox"/>	politiche	<input type="checkbox"/> sindacali
• STATO DI SALUTE	<input type="checkbox"/>	patologie attuali	<input type="checkbox"/> patologie pregresse
	<input type="checkbox"/>	terapie in corso	<input type="checkbox"/> anamnesi familiare
• VITA SESSUALE	<input type="checkbox"/>		
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	<input type="checkbox"/>		
<b>OPERAZIONI ESEGUITE</b>			
<b>Particolari forme di trattamento</b>			
<b>Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti</b>			
• RACCOLTA:	<input type="checkbox"/>	presso gli interessati	<input type="checkbox"/> presso terzi
• ELABORAZIONE:	<input type="checkbox"/>	in forma cartacea	<input type="checkbox"/> con modalità informatizzate
• Altre operazioni indispensabili rispetto ai fini del trattamento e diverse da quelle "ordinarie":			



Ogni scheda riporta:

- l’ **“indicazione del trattamento e la descrizione riassuntiva del contesto”**: in questa sezione sono riportati i **processi gestiti** dall’istituzione scolastica (amministrativi, didattici, formativi, educativi...) nei quali possono emergere dati sensibili e giudiziari. Dati che, per consentire alla scuola di svolgere le sue attività e di perseguire i fini istituzionali, possono richiedere un trattamento all’interno della scuola stessa o la comunicazione a soggetti terzi;
- le **“finalità di rilevante interesse pubblico”** perseguite dal trattamento, con indicazione delle norme del Codice privacy dalle quali è possibile trarre un rilevante interesse pubblico che legittimi il trattamento stesso o la comunicazione a terzi;
- le **“fonti normative”** che autorizzano il trattamento: il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può essere effettuato solo se previsto da una norma che specifichi puntualmente **i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che su di essi possono essere svolte**. Per tale motivo il Regolamento individua puntualmente le fonti normative. Nel caso in cui tali fonti normative non abbiano specificato i predetti elementi, il **Regolamento identifica e rende pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili** e, quindi, **rende legittimo il trattamento effettuato dalle scuole**;
- i **“tipi di dati sensibili trattati”** e cioè: a) le informazioni che consentono di individuare, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, sindacali, politiche, filosofiche, lo stato di salute, la vita sessuale; b) i dati di carattere giudiziario relativi alla sfera penale;
- le **“operazioni eseguibili”**, con riferimento:
  - a) a quelle possibili in **via ordinaria (particolari forme di trattamento)**: **comunicazioni a terzi**; operazioni di natura informatica relative a interconnessioni e raffronti di dati; diffusione tramite pubblicazioni in varia forma quali, ad esempio, graduatorie relative alle procedure concorsuali, pubblicazione all’albo, diffusione tramite rete telematica intranet o internet...;

- b) alle *altre tipologie più ricorrenti di trattamenti* (raccolta presso interessati o presso terzi; elaborazioni cartacee o con modalità informatizzate; altre operazioni indispensabili rispetto ai fini del trattamento e diverse da quelle “ordinarie”, quali registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione interna, cancellazione).

La complessità dei processi di lavoro e dei procedimenti che possono richiedere il trattamento di dati sensibili e giudiziari ha suggerito la redazione di sette schede riferite ad ambiti omogenei:

- **Scheda 1:** Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro
- **Scheda 2:** Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari
- **Scheda 3:** Organismi collegiali e commissioni istituzionali
- **Scheda 4:** Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico
- **Scheda 5:** Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione
- **Scheda 6:** Scuole non statali
- **Scheda 7:** Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso

#### **4.2 I criteri generali del trattamento: *Pertinenza, Completezza, Indispensabilità* (art. 2 Reg. MPI)**

L'articolazione del Regolamento in schede facilita la lettura e consente la rapida individuazione dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, a seconda del contesto lavorativo.

Tuttavia, **per un corretto trattamento** dei dati sensibili e giudiziari e, quindi, per evitare operazioni non consentite e per non incorrere nelle pesanti sanzioni penali e civili previste dal d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), **è necessario che le scuole e gli uffici dell'Amministrazione scolastica prestino attenzione anche ai**

## CRITERI GENERALI DI TRATTAMENTO individuati nell'art. 2 del Regolamento:

- i dati sensibili e giudiziari sono trattati previa verifica della loro ***pertinenza, completezza e indispensabilità*** rispetto alle ***finalità*** perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato ma presso terzi;
- le operazioni individuate nel Regolamento di **interconnessione e raffronto** con banche dati di altri titolari del trattamento e di **comunicazione a terzi**, sono ammesse soltanto se ***indispensabili*** allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate;
- i **raffronti e le interconnessioni** con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro ***stretta indispensabilità*** rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta (nel DPS e nelle informative ex art. 13 del Codice privacy) dei motivi che ne giustificano l'effettuazione;
- le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la **diffusione** di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta ***indispensabilità*** in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

La lettura dell'art. 2 del Regolamento evidenzia, quindi, che **NON È SUFFICIENTE RISPETTARE LE PREVISIONI DELLE SCHEDE.**

Il trattamento è possibile solo **dopo aver anche verificato** che i dati sensibili e giudiziari siano trattati:

- ⇒ ***nella misura strettamente indispensabile*** alle funzioni da svolgere, in relazione al singolo caso (*art. 22, comma 3 Cod. Priv.*);
- ⇒ verificandone:

- la **pertinenza** agli scopi della raccolta;
- la **completezza** e, cioè, che i dati raccolti e trattati siano tali da consentire una corretta valutazione delle esigenze del soggetto interessato e la conseguente erogazione di un adeguato servizio.

Principi a cui è possibile e opportuno aggiungere i seguenti, più volte richiamati dal Garante privacy, ad esempio nel caso delle problematiche emerse in applicazione delle norme sul Portfolio:


- ⇒ **Principio di finalità** (*art. 11, comma 1, lett. b), del Codice*). Il trattamento di dati personali è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalle norme di riferimento che legittimano il trattamento (legge, Regolamento MPI o altro regolamento);
- ⇒ **Principio di necessità** (*art. 3 del Codice*). Laddove le stesse finalità possono essere perseguite **anche senza trattare dati personali**, oppure **dati identificativi**, il trattamento deve riguardare solo **dati anonimi** (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati **non identificativi** (che non permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).
- ⇒ **Principio di proporzionalità** (*art. 11, comma 1, lett. d), del Codice*). Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente **pertinenti e non eccedenti** rispetto alla finalità.

Trattare o comunicare o diffondere dati sensibili e giudiziari con criteri diversi da quelli individuati nel Regolamento MPI è **illegittimo ed espone a sanzioni civili e a possibili sanzioni penali** (v. Parte II)



### 4.3 Come orientarsi tra i criteri generali: un work – flow per decidere se è possibile o meno trattare i dati sensibili

Tenendo presente i principi cui bisogna attenersi, per orientarsi in caso di dubbio sulla legittimità del trattamento di dati sensibili e giudiziari può essere di aiuto il seguente un *work-flow* con i possibili percorsi decisionali.



## Riassumiamo le corrette modalità di trattamento dei dati S. e G.

Il 7 dicembre 2006 il MPI ha emanato il **REGOLAMENTO** sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.M. 305/2006, entrato in vigore il 30 gennaio 2007).

Il trattamento in violazione del Regolamento MPI può essere **sanzionato penalmente** con la **reclusione** da sei mesi a tre anni, **civilmente** con la condanna al **risarcimento del danno**, amministrativamente

### *Perché un Regolamento del MPI?*

Il Regolamento individua i tipi di dati **sensibili e giudiziari** e le **operazioni eseguibili** su di essi e **legittima** il trattamento di tali dati da parte delle scuole

### *Le scuole devono formalmente adottare il Regolamento?*

Il Regolamento è **immediatamente applicabile** e **NON richiede una formale adozione da parte dei Consigli di istituto delle scuole**. Le scuole devono, invece dare concreta attuazione alle tutele di ordine procedurale, organizzativo e informatico previste dal Codice privacy in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

### *Il Regolamento MPI e le principali CONSEQUENZE PER LE SCUOLE*

- **non** è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per le **finalità di rilevante interesse pubblico** individuate dalla legge e specificate nel Regolamento MPI
- non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non **nell'ambito dei processi/procedimenti individuati nelle Schede del Regolamento**;
- anche se il trattamento è consentito, occorre sempre **verificare la indispensabilità, pertinenza, non eccedenza** dello stesso rispetto al caso specifico;
- i dati sensibili e giudiziari **non previsti** dal Regolamento **non possono essere utilizzati e trattati**; l'eventuale **consenso dell'interessato** all'esecuzione di operazioni su dati sensibili e giudiziari non previsti nel Regolamento **non legittima il trattamento stesso**;
- **non è possibile comunicare** dati sensibili e giudiziari a enti pubblici o privati se non nei **casi previsti dal Regolamento MPI** (o da altre norme che individuino specificamente le tipologie di dati trattabili, i processi di riferimento, le operazioni eseguibili);
- **le novità introdotte dal Regolamento MPI** richiedono:
  - l'aggiornamento del **Documento Programmatico della Sicurezza** (il non aggiornamento è sanzionato penalmente con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da Euro 10.000 a 50.000);
  - l'aggiornamento delle **informative ex art. 13 del Codice privacy** (l'omessa o inadeguata informativa è sanzionata amministrativamente da Euro 3.000 a 18.000);
  - l'adeguamento dei **provvedimenti di nomina** dei responsabili e degli incaricati per la privacy nelle scuole, con aggiornamento dei **compiti** ad essi attribuiti;
  - l'**attivazione di INTERVENTI FORMATIVI** degli incaricati del trattamento. L'omessa formazione: a) configura una **violazione delle misure minime** di sicurezza ed è quindi **sanzionata anche penalmente**; b) può delineare profili di **responsabilità civile** con obbligo di risarcimento del danno per il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 2050 c.c. (per mancata adozione di tutte le misure, anche formative, idonee ad evitare il danno)

Per facilitare la lettura e la comprensione delle schede, i paragrafi che seguono riportano:

- **Quadri sinottici riepilogativi** delle **schede del Regolamento**, con riferimento:
  - Alle ***tipologie di dati sensibili e giudiziari*** che è possibile trattare;
  - al ***contesto o processo*** in cui tali dati possono emergere;
  - ai ***soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati*** (in merito si evidenzia che le schede allegate al Regolamento non pongono in correlazione stretta i procedimenti entro cui è possibile trattare dati sensibili e giudiziari e i soggetti terzi a cui, nell'ambito di tali procedimenti, è possibile comunicare tali dati. Tale scelta è dettata dall'esigenza di evitare maglie interpretative eccessivamente rigide che non consentano in futuro di adeguare l'operatività della scuola a casi simili ma non tassativamente previsti nel Regolamento. Invece, per esigenze esplicative, nei quadri sinottici riportati nei paragrafi che seguono è proposta una lettura delle schede che cerca di chiarire le correlazioni esistenti tra: tipi di dati S.G.; processi in cui tali dati emergono; soggetti terzi a cui è possibile comunicare i dati, nell'ambito dei processi considerati) ;
- le **pronunce del Garante Privacy** in materia scolastica, emanate a partire dall'anno 1998, direttamente o indirettamente correlate all'ambito di riferimento di ogni scheda. Si riportano, quindi, anche le pronunce precedenti il Codice Privacy, riferite alla legge 675/96 e che rimangono tuttora valide per facilitare l'interpretazione e orientare l'operatore scolastico <sup>4</sup>;
- le eventuali **Circolari e le Note emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione**;
- l'eventuale **giurisprudenza** di riferimento.

Se vuoi vedere tutti i quadri sinottici riepilogativi delle schede del Regolamento  [clicca qui](#)

<sup>4</sup> La legge 675/96 è stata abrogata e parte del contenuto della stessa è confluito nel Codice Privacy.

## 5. - SCHEDA n. 1 -Selezione e reclutamento a tempo ind. e det. e gestione del rapporto di lavoro

Del personale dipendente del MPI, e dirigente, docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE; dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all’instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<b>ADESIONE A SINDACATI</b>	Per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organizzazioni sindacali</b> per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;</li> <li>• <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lg. n. 165/2001)</li> <li>• Pubbliche <b>Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità</b></li> </ul>
<b>CONVINZIONI RELIGIOSE</b>	<p>Per la <b>concessione di permessi per festività</b> oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose</p> <p>Ai fini del <b>reclutamento dei docenti di religione</b></p>	<p style="text-align: center;">/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ordinario Diocesano</b> per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186</li> <li>• <b>Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF):</b> al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38</li> </ul>
<b>CONVINZIONI:</b> filosofiche politiche	I dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo <b>svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pubbliche Amministrazioni</b> presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della <b>mobilità</b></li> <li>• <b>Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF):</b> al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38</li> </ul> <p style="text-align: right;">.....SEGUE →</p>



Tipologie di dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<p><b>STATO DI SALUTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>patologie attuali;</i></li> <li>• <i>patologie pregresse;</i></li> <li>• <i>terapie in corso;</i></li> <li>• <i>dati sulla salute relativi anche ai familiari</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di provvedimenti di <b>stato giuridico ed economico</b></li> <li>• Verifica dell'<b>idoneità al servizio</b></li> <li>• Assunzioni del personale appartenente alle c.d. <b>Categorie protette</b></li> <li>• Benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni,</li> <li>• Protezione della <b>maternità</b></li> <li>• <b>Igiene e sicurezza</b> sul luogo di lavoro,</li> <li>• <b>Causa di servizio, equo indennizzo</b></li> <li>• <b>Onorificenze</b></li> <li>• Svolgimento di <b>pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali</b></li> <li>• <b>Trattamenti assistenziali</b></li> <li>• <b>Riscatti e ricongiunzioni</b> previdenziali</li> <li>• <b>Denunce di infortuni</b> e/o sinistri e <b>malattie professionali</b></li> <li>• Fruizione di <b>assenze</b></li> <li>• Particolari <b>esenzioni o permessi lavorativi</b> per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari (<i>es., legge104</i>)</li> <li>• <b>Assistenza fiscale</b></li> <li>• <b>Mobilità</b> territoriale, professionale e intercompartimentale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizi sanitari</b> competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego</li> <li>• Organi preposti al <b>riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo</b>, ai sensi del DPR 461/2001);</li> <li>• Organi preposti alla <b>vigilanza in materia di igiene e sicurezza</b> sui luoghi di lavoro (d.lg. n. 626/1994)</li> <li>• <b>Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi</b>, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965;</li> <li>• <b>Amministrazioni provinciali</b> per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999</li> <li>• <b>Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF):</b> al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;</li> <li>• <b>Agenzia delle Entrate:</b> ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;</li> <li>• <b>MEF e INPDAP:</b> per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335</li> <li>• <b>Pubbliche Amministrazioni</b> presso le quali vengono <b>comandati</b> i dipendenti, o assegnati nell'ambito della <b>mobilità</b></li> <li>• <b>Ordinario Diocesano</b> per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186</li> </ul> <p style="text-align: right;">.....<i>SEGUE</i> →</p>

Tipologie di dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<b>DATI GIUDIZIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'ambito delle <b>procedure concorsuali</b> al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione</li> <li>• per l'adozione dei <b>provvedimenti amministrativo contabili</b> connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF)</b>: al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38</li> </ul>
<b>VITA SESSUALE</b>	<p>Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi <b>unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF)</b>: al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei <b>provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale</b> ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38</li> <li>• <b>Agenzia delle Entrate</b>: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413</li> <li>• <b>MEF e INPDAP</b>: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335</li> </ul>

In relazione alla Scheda "1", nei paragrafi che seguono si focalizza l'attenzione su determinate tipologie di dati sensibili o processi, richiamando:

- i pareri e i provvedimenti del Garante Privacy in materia di rapporto di lavoro, applicabili anche alle istituzioni scolastiche o che possono comunque orientare l'operatore scolastico nell'applicazione della normativa sulla privacy;
- le note e i le circolari MPI eventualmente emanate sulla materia.

## 5.1 *FOCUS: Stato di salute e rapporto di lavoro*

### 5.1.1 *"Graduatorie permanenti on-line" - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2*

A seguito di alcune notizie stampa, l'Autorità ha appurato **la presenza sul web di numerose graduatorie permanenti contenenti dati personali, anche sensibili, del personale A.T.A.** (assistenti amministrativi, tecnici di laboratorio e collaboratori ausiliari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Su sollecitazione del Garante, detto Ministero ha diramato una circolare (28 novembre 2005, n. 2100) con cui, recependo le osservazioni formulate dall'Autorità, ha invitato tutti gli uffici scolastici regionali ad **inserire nella graduatoria solo il nome e cognome e la posizione dell'interessato, omettendo qualsiasi altra informazione personale come, ad esempio, il domicilio, il recapito telefonico o la presenza di eventuali invalidità.**

### 5.1.2 *"Pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie permanenti, di circolo e di istituto" – Circolare MIUR – D.G. Personale scuola - n. 2100 del 28/11/2005*

Si fa riferimento alla pubblicazione da alcuni siti internet, gestiti da singoli C.S.A. o istituzioni scolastiche, di graduatorie permanenti o di circolo e di istituto per il reclutamento di personale docente ed A.T.A. contenenti l'indicazione di dati sensibili strettamente personali.

Com'è noto in base alla normativa di cui al D.P.R. 20/12/2000 n. 445, peraltro esplicitamente richiamata nei modelli di domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi, i dati richiesti al candidato, sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 del citato D.P.R. solo in quanto strettamente funzionali all'espletamento della procedura stessa ed assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Ovviamente i dati forniti dal Sistema

Informativo, per i necessari adempimenti legati alle valutazioni dei punteggi, all'attribuzione delle preferenze, precedenza e delle riserve nonché alla reperibilità dei candidati sono forniti in forma completa per tutte le necessità connesse all'attribuzione della posizione nella graduatoria e alla necessaria individuazione del destinatario delle supplenze.

Tuttavia in base alle norme di legge citate e alle indicazioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali, nelle graduatorie provvisorie e definitive i cosiddetti dati sensibili, utilizzati in via riservata ai fini procedurali, devono essere omessi, o opportunamente codificati.

Pertanto **non è consentita la pubblicazione accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, posizione in graduatoria), di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico, tipo di invalidità ecc..**

**Non è, inoltre, consentita l'utilizzazione, nell'ambito di atti e documenti destinati alla diffusione (così come definita dall'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice) di sigle, codici o acronimi tali da rendere nota l'esistenza di patologie riferite agli interessati.** Attesa la delicatezza della materia e le inevitabili conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza delle disposizioni di cui trattasi, si pregano le SS.LL. di voler dare la necessaria diffusione alla presente nota a tutti i C.S.A. e alle istituzioni scolastiche della regione sottolineando la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella normativa vigente e sollecitando, ove necessario, la rettifica tempestiva delle indicazioni non conformi contenute nelle graduatorie già pubblicate.

### **5.1.3 “Tutelare l'anonimato dei malati di Aids nel mondo del lavoro”- Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999)**

La particolare tutela sancita dalla legge n. 135 del 1990 nei confronti dei malati di AIDS e dei sieropositivi è tuttora integralmente vigente. Essa è stata rafforzata dalla legge sulla privacy e viene oggi confermata dai recenti decreti legislativi integrativi della legge n. 675 del 1996, che hanno introdotto una specifica disciplina per il trattamento dei dati sulla salute da parte delle amministrazioni pubbliche. In questo quadro normativo, anche il settore privato ha precisi obblighi da rispettare. Le agenzie che operano nel campo della selezione per conto terzi e del collocamento della manodopera, sono tenute alla rigorosa applicazione della legge sulla lotta all'AIDS e a garantire l'anonimato dei malati di AIDS e dei soggetti affetti dal virus HIV, come stabilito dalle Autorizzazioni n. 2 e 5 del 1999, emanate dal Garante relativamente al trattamento dei dati sulla salute e la vita sessuale. L'occasione per chiarire i due delicati aspetti è stata offerta dall'incontro avuto con alcuni rappresentanti della Lega Italiana per la lotta all'AIDS (LILA) e di altre Associazioni di lotta all'AIDS rappresentate nella Consulta del volontariato per i problemi dell'AIDS presso il Ministero della Sanità. L'incontro era stato richiesto dalle Associazioni allo scopo di rappresentare le preoccupazioni per alcune problematiche relative alle discriminazioni dei malati di AIDS nel mondo del lavoro. **Il Garante, che è più volte intervenuto sul rispetto dei diritti dei malati di AIDS e di sieropositivi, in particolare di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico e privato, ha ribadito la necessità di garantire a queste persone la piena salvaguardia della loro riservatezza e dignità personale.**

**5.1.4 “Denunce di infortunio sul lavoro – enti di patronato” - Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999)**

**Gli enti di assistenza [patronati] possono conoscere gli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro relative agli assistiti che abbiano conferito il proprio mandato.** Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto al Garante se un istituto nazionale di assistenza sociale possa visionare le denunce di infortunio sul lavoro che i datori di lavoro segnalano al Sindaco in quanto autorità locale di pubblica sicurezza. Nella risposta il Garante ha osservato che il decreto legislativo n.135 del 1999, che integra la legge sulla privacy, ha previsto un'articolata disciplina per il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Tale disciplina, nell'ambito del rapporto di lavoro, ha individuato, fra le **rilevanti finalità di interesse pubblico, l'adempimento di specifici obblighi o compiti previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.** Il medesimo decreto consente, sulla base della normativa specifica in materia, agli istituti di **patronato ed assistenza sociale**, alle associazioni di categorie e agli ordini professionali, di conoscere, anche per via telematica, i dati di coloro che hanno subito infortuni sul lavoro, ma **soltanto nel caso in cui abbiano ricevuto un esplicito mandato di assistenza.** Invece, sia la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sia il testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non prevedono che gli istituti di assistenza sociale, che hanno personalità giuridica di diritto privato, possano accedere, anche solo per presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza. **La competenza, affidata agli enti di patronato per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non è infatti una circostanza idonea a consentire la conoscibilità da parte degli enti stessi della globalità dei suddetti elenchi delle denunce di infortunio.**

**5.1.5 “Comunicazione all'I.N.P.S. di dati del dipendente assente per malattia” - Bollettino n. (Settembre 2001)**

Non viola i principi di pertinenza, non eccedenza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite il datore di lavoro che comunica all'I.N.P.S. i dati del dipendente assente anche per un solo giorno, al fine del controllo sullo stato di malattia, in considerazione della normativa di legge e di quella contrattuale di settore che prevedono la possibilità di controlli e visite fiscali fin dal primo giorno di assenza.

**5.1.6 “Esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro”: Il Garante: No ad accertamenti generalizzati sui lavoratori - Comunicato stampa - 5 gennaio 2006-**

**Gli esami per accertare l'assenza di tossicodipendenza in particolari categorie di lavoratori devono essere compiuti nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone coinvolte, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione".**

Il Garante per la protezione dei dati personali (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il proprio parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su uno schema di regolamento che, in attuazione di un decreto che risale al 1990, individua le categorie di lavoratori da sottoporre all'accertamento

dell'assenza di tossicodipendenza perché destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Si tratta di lavoratori dei trasporti, della sanità, dell'edilizia e di numerosi altri settori. Nel parere l'Autorità ha sottolineato la necessità che il regolamento eviti formulazioni generiche o non rispettose del principio di proporzionalità rispetto alle finalità dell'esame. Ad esempio, deve essere meglio specificata la previsione che impone gli esami complementari tossicologici, in considerazione della loro invasività. In particolare, deve risultare evidente che questo tipo di esami (successivi alla visita medica) vanno eseguiti solo quando ci si trovi in presenza di sintomi di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti e non solo di un loro uso, magari occasionale. "Vanno evitati – commenta Mauro Paissan, relatore del parere – accertamenti generalizzati e non motivati. E i risultati degli esami devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di sicurezza della collettività". Il Garante chiede inoltre che vengano individuati con precisione i casi di incidente sul lavoro che possono imporre tali accertamenti e i conseguenti trattamenti di dati. Nello schema di decreto si prevede, invece, che debbano essere sottoposti all'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza a sintomi di tossicodipendenza. **L'obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto, ha sottolineato il Garante, solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e in relazione ai comportamenti dei lavoratori coinvolti, possano derivare da una tossicodipendenza.** Va infine prevista, come stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, un'adeguata informazione ai dipendenti e i dati possono essere conservati solo per un tempo limitato.

#### 5.1.7 *“Le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati di invalidità” – Newsletter G.P. n. 288 del 17/4/2007*

**Le aziende sanitarie locali non dovranno più indicare la diagnosi su certificati che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorie o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie.**

Dovranno, inoltre, adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, ed impartire precise istruzioni al personale sanitario, per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone. Lo ha stabilito, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, l'Autorità Garante al termine dell'esame di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e chiedevano maggiori garanzie per la loro dignità: in particolare, che fossero omessi da talune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie nei casi in cui fosse stato riscontrato lo stato di sieropositività o l'infezione da Hiv. Richieste legittime secondo l'Autorità. Se può risultare infatti lecito riportare le patologie nei verbali delle commissioni mediche che accertano tipo e grado di invalidità, perché oltre ad essere prescritto dalla normativa è indispensabile in caso di revisione o di ricorso, **non è giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per l'iscrizione al collocamento o per avere l'esenzione dalle tasse scolastiche.** Innanzitutto perché l'indicazione di tali dati non risulta indispensabile e poi perché vi sono normative che prevedono tutele rafforzate per specifiche patologie: ad esempio, le garanzie previste dalla legge 135 del 1990 per i malati di Aids limitano la comunicazione dei risultati di accertamenti per l'infezione da Hiv alla sola persona che si è

sottoposta agli esami. Inoltre, tra i requisiti essenziali per avere diritto ad esenzioni o per l'iscrizione a categorie protette, quali l'appartenenza ad una famiglia in disagiate condizioni economiche, l'aver subito una riduzione della capacità lavorativa ecc., non risulta mai la patologia sofferta. Ai fini del collocamento, infine, è prevista solo una valutazione delle funzionalità della persona disabile per individuarne le capacità lavorative.

## **5.2 FOCUS: Diffusione dati personali - Riprese televisive nel rapporto di lavoro**

### **5.2.1 "La divulgazione dei dati personali dei dipendenti pubblici"- Bollettino G.P. n. 9 (Giugno 1999)**

Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria possono comunicare al Ministero delle politiche agricole le informazioni riguardanti i dati economici del personale dipendente senza il consenso degli interessati, quando questi dati siano necessari allo stesso Ministero per recuperare, mediante ritenute sugli stipendi, le somme percepite dai dipendenti a titolo di trattamento accessorio.

Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito al Ministero delle politiche agricole che aveva chiesto se una tale comunicazione fosse legittima e conforme ai principi della privacy. L'Autorità ha ricordato che la legge n. 675 del 1996 stabilisce che i soggetti pubblici possono **comunicare e diffondere dati personali** a privati ed amministrazioni pubbliche **senza bisogno di raccogliere il consenso degli interessati, ma in base ad una espressa norma di legge o di regolamento** [vedi ora art. 18, c. 4 del Codice Privacy, n.d.r.]. In caso di flussi di dati tra soggetti pubblici, quali sono gli Istituti di ricerca e il Ministero delle politiche agricole, **se la comunicazione è necessaria per svolgere le funzioni istituzionali** delle amministrazioni interessate, tale operazione è ammessa anche in mancanza di una puntuale disposizione normativa. Nel caso sottoposto al Garante, la comunicazione dei dati, pur non essendo espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, risponde sia alle funzioni istituzionali degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sia a quelle del Ministero che ha tra i suoi compiti anche quello di vigilanza sugli istituti.

### **5.2.2 "Cedolini dello stipendio nel rispetto della privacy" - Bollettino G.P.**

**I "cedolini" dello stipendio dei lavoratori devono rispettare la privacy e, a questo fine, i datori di lavoro dovranno adottare le necessarie misure a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti.**

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito ad un Comune, nel quale ha richiamato principi e indicato modalità e accorgimenti validi sia per il settore pubblico sia per il settore privato. L'Autorità ha osservato innanzitutto che **i dati presenti nelle buste paga rientrano nella nozione di "dato personale"** contenuta nella legge n. 675 del 1996 essendo collegati a persone individuate o individuabili. Alcuni di questi dati possono avere natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato ecc.) o rendono opportune maggiori cautele (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse ecc.). Pertanto, **fermo restando, come ovvio, che i dati contenuti nel**

cedolino possono essere utilizzati da parte degli incaricati che li devono trattare per la gestione del rapporto di lavoro, essi non devono essere immediatamente accessibili ad altre persone che non siano i diretti interessati. Il dipendente ha interesse a poter verificare nel modo più semplice possibile le voci relative a ritenute ed emolumenti, ma questo non preclude alla amministrazione di poter eliminare dai cedolini determinati particolari relativi a situazioni strettamente personali o familiari, come ad esempio la causa del pignoramento, la ragione del sussidio, la sigla del sindacato. Per gli altri dati, la cui inclusione nel cedolino è necessaria nell'interesse del dipendente, andrebbero invece adottate opportune cautele che possono consistere, ad esempio, nel piegare e spillare il cedolino, nell'imbustarlo o nell'apporvi una copertura delle parti più significative che non riguardino dati di comune conoscenza (generalità, ufficio di appartenenza ecc.) o nell'introdurre la cosiddetta "distanza di cortesia" agli sportelli. Nelle amministrazioni dotate di un efficiente sistema informativo si potrebbero poi individuare, ha suggerito il Garante, ulteriori modalità basate sulla riduzione al minimo dei dati contenuti nel cedolino e sulla possibilità per il dipendente di accedere facilmente, mediante l'uso di una password, a tutte le informazioni che riguardano il suo stipendio.

### **5.2.3 *Formazione professionale: l'ex dipendente ha diritto di ottenere l'attestato dei corsi frequentati - Garante privacy***

**Anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.**

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all'Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall'art. 13 della legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell'azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale. La decisione ha fatto seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva invitato l'azienda in questione ad aderire all'istanza dell'interessato. **Secondo l'autore del ricorso, tuttavia, i dati successivamente forniti dalla società dovevano considerarsi incompleti in quanto mancanti della documentazione relativa ai corsi di formazione frequentati, alla polizza infortuni e, soprattutto, alle valutazioni espresse nei suoi confronti dall'azienda.** L'Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione e ha ordinato alla società di dare piena attuazione al provvedimento già emanato in materia, fornendo al lavoratore tutti i dati personali relativi alla sua carriera lavorativa. A tale proposito il Garante ha, infatti, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale. Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell'Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l'esecuzione.

### **5.2.4 -“*Riprese televisive sul posto di lavoro*” - Bollettino del n. 10 (Ottobre 1999)**

Un lavoratore ha chiesto al Garante un parere sulla compatibilità con la legge n.675 del 1996 della decisione del suo datore di lavoro di effettuare alcune riprese televisive nelle sua azienda, coinvolgendo nelle riprese anche il personale dipendente. Le riprese televisive sarebbero occasionali ed effettuate per documentare le varie fasi di lavorazione riguardanti



l'attività dell'azienda a scopo divulgativo o pubblicitario e non per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. **Il Garante ha spiegato che, nel caso in questione, il trattamento dei dati personali dei dipendenti rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero ai quali si applicano le disposizioni della legge sulla privacy riguardo all'attività giornalistica, e quindi non c'è bisogno di acquisire il consenso degli interessati né l'autorizzazione da parte del Garante.** Restano fermi, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, l'osservanza del codice deontologico dei giornalisti e **il diritto del lavoratore di opporsi, per motivi legittimi, alla diffusione delle immagini raccolte.**



## Come interpretare questo parere in ambito scolastico?

Nel parere sopra riportato, il Garante ricorda che l'**interessato** (ad esempio, docenti ripresi durante la loro attività per promuovere la scuola a mezzo stampa o televisione) può **esercitare il diritto di opporsi per motivi legittimi** ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del Codice privacy<sup>5</sup>. Il garante afferma poi che “*non c'è bisogno di acquisire il consenso degli interessati*”. Tuttavia, per rendere effettivo il diritto di opposizione, gli interessati di cui si vuole diffondere l'immagine dovrebbero essere resi edotti al riguardo. Si suggerisce, quindi, considerata l'episodicità di tali eventi, di informare adeguatamente il personale coinvolto, ad esempio tramite informativa preventiva *ad hoc* (o successiva alle riprese, ma comunque prima di diffondere le immagini) affissa all'albo della scuola, dove si annuncia l'iniziativa e si richiamano i diritti di cui all'art. 7 del codice Privacy.

### 5.3 FOCUS: Controlli sul personale

#### 5.3.1 “Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy” - Bollettino del n. 14 (Settembre 2000)

L'Autorità Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla privacy l'installazione di telecamere in luoghi pubblici e privati, fenomeno in costante crescita. In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati. Le regole base della disciplina sul trattamento dei dati personali sono, infatti, già applicabili alle immagini ed ai suoni, nel caso in cui le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, le persone. D'ora in avanti, dunque, **chi intende installare impianti stabili e comunque non**

<sup>5</sup> “L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta”

occasionali, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici, dovrà osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, anche per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Questo il decalogo:

1. occorre **chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti** in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche;
2. il trattamento dei dati deve avvenire per **scopi determinati, espliciti e legittimi**;
3. i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esistenza di banche dati [*non riguarda le scuole, n.d.r.*] devono indicare fra le modalità di trattamento anche **la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza**;
4. i **cittadini devono essere informati**, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;
5. **per il controllo a distanza dei lavoratori** rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;
6. i dati raccolti devono essere **quelli strettamente necessari** agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
7. va stabilito con precisione **entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate** e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;
8. vanno **individuare, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti** e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
9. i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) **non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori** (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;
10. le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere **conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni**.

**Un discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente** alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell'accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali. Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.

### 5.3.2 “Rilevazioni delle presenze sul posto di lavoro e diritto di accesso ai dati”- Bollettino del n. 9 (Giugno 1999)

Anche le rilevazioni effettuate mediante "badge" magnetico e conservate in un archivio informatico costituiscono dati personali e possono essere oggetto di una richiesta di accesso.

È quanto ha affermato il Garante nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un ente pubblico che aveva presentato alla propria amministrazione, senza ottenere soddisfazione, la richiesta di avere il riepilogo dei dati riferiti alle proprie presenze presso un istituto di ricerca, ai cui accessi era stata appunto installata da alcuni mesi un'apparecchiatura di rilevamento magnetico. L'amministrazione aveva in un primo momento negato l'accesso ai dati adducendo motivi tecnici che poi, nel corso dell'istruttoria, si sono rivelati insussistenti. Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore della banca dati a fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla richiesta di accesso presentata dall'interessato e mettere a disposizione i dati: nel caso specifico, quelli riguardanti l'entrata e l'uscita rilevati tramite badge magnetico, che l'interessato ha diritto di conoscere. Va ricordato che per la legge n. 675, **il concetto di dato personale è particolarmente ampio e comprende qualunque informazione che può scaturire da dati alfanumerici, immagini, suoni a prescindere dal supporto che contiene i dati (carta, dischetto) e dalla forma in cui essi sono trattati (informazioni cifrate, digitali ecc.). Anche le registrazioni informatiche degli accessi sono, pertanto, da considerarsi dati personali.**

### 5.3.3 “Controllo delle e-mail dei lavoratori” - Garante privacy

In riferimento a notizie apparse su alcuni quotidiani, riguardanti il controllo delle e-mail sul posto di lavoro, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali smentisce che sia mai stato adottato alcun provvedimento e tanto meno una "sentenza" che fissi nuove regole, prevedendo addirittura il licenziamento dei lavoratori, né che dia alcun "benestare", peraltro da nessuno richiesto, a documenti di organismi di categoria relativi al corretto uso degli strumenti informatici in azienda. Va inoltre precisato che il Presidente Rodotà non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Il Garante si è al contrario riservato di adottare un provvedimento in materia, anche sulla scorta di approfondimenti in corso con le Autorità garanti di altri Paesi e tenendo conto dei provvedimenti già emanati, tra i quali uno riguardante le garanzie assicurate alla corrispondenza elettronica.

**La legge sulla privacy (art.43, comma 2) fa comunque salve le norme dello Statuto dei lavoratori che non consentono alcun controllo a distanza dei lavoratori se non previa definizione di precisi limiti per l'azienda e dopo l'accordo con le rappresentanze sindacali.**

#### 5.3.4 "Illecito spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente"- Comunicato stampa - 14 febbraio 2006

**Il Garante: "L'uso indebito del computer può essere contestato senza indagare sui siti visitati"**

#### **Il datore di lavoro non può monitorare la navigazione in Internet del dipendente.**

Il Garante privacy ha vietato a una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale. Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato. Per contestare l'indebito utilizzo di beni aziendali, afferma il Garante nel suo provvedimento, **sarebbe stato in questo caso sufficiente verificare gli avvenuti accessi a Internet e i tempi di connessione senza indagare sui contenuti dei siti.** Insomma, altri tipi di controlli sarebbero stati proporzionati rispetto alla verifica del comportamento del dipendente. Non è ammesso spiare l'uso dei computer e la navigazione in rete da parte dei lavoratori", commenta Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento. "Sono in gioco la libertà e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Occorre inoltre tener presente che il **semplice rilevamento dei siti visitati può rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale**". Nel caso sottoposto al giudizio del Garante, dopo una prima istanza, senza risposta, rivolta alla società, il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante contestando la legittimità dell'operato del datore di lavoro. La società aveva allegato alla contestazione disciplinare notificata al lavoratore, in seguito licenziato, numerose pagine dei file temporanei e dei cookies originati sul suo computer dalla navigazione in rete, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. Da queste pagine, copiate direttamente dalla directory intestata al lavoratore, emergevano anche diverse informazioni particolarmente delicate che la società non poteva raccogliere senza aver prima informato il lavoratore. Sebbene infatti i dati personali siano stati raccolti nel corso di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un comportamento illecito, **le informazioni di natura sensibile, in grado di rivelare ad esempio convinzioni religiose e opinioni sindacali o politiche, potevano essere trattate dal datore di lavoro senza consenso solo se indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.** Indispensabilità che non è emersa dagli elementi acquisiti nel procedimento. Illecito anche il trattamento dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Secondo il Codice della privacy infatti tale tipo di trattamento può essere effettuato senza consenso solo se necessario per difendere in giudizio un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale. La società in questo caso intendeva invece far valere diritti legati allo svolgimento del rapporto di lavoro.

**5.3.5 “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet  
Le regole aziendali, il doppio indirizzo e-mail, il fiduciario, i siti non accessibili”  
G.P. – 5 marzo 2007**

**I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.**

Il Garante privacy, con un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro. “La questione è particolarmente delicata – afferma il relatore Mauro Paissan – perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei lavoratori”.

L'Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda.

**Il provvedimento raccomanda l'adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.**

Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio:

- individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.

Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l'azienda:

- renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficio reclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza;
- valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
- preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
- metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all'attività lavorativa.

Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.

Il Garante ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti.

## 6. - SCHEDA n. 2 - Gestione del contenzioso del lavoro e amministrativo e procedimenti disciplinari

Dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
ADESIONE A SINDACATI	Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla <b>difesa in giudizio</b> del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel <b>contenzioso del lavoro e amministrativo</b> nonché quelle connesse alla gestione degli affari <b>penali e civili</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ministero del Lavoro</b> e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei <b>tentativi obbligatori di conciliazione</b> dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</li> <li>• <b>Organi arbitrali</b>: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore;</li> <li>• <b>Avvocature dello Stato</b>: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;</li> <li>• <b>Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria</b>: per l'esercizio dell'azione di giustizia</li> <li>• <b>Liberi professionisti</b>, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.</li> </ul>
CONVINZIONI RELIGIOSE		
CONVINZIONI: <ul style="list-style-type: none"> <li>• filosofiche</li> <li>• Politiche</li> <li>• sindacali</li> </ul>		
STATO DI SALUTE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• patologie attuali;</li> <li>• patologie pregresse;</li> <li>• terapie in corso;</li> <li>• dati sulla salute relativi anche ai familiari</li> </ul>		
DATI GIUDIZIARI		
VITA SESSUALE		

## 6.1 “Indagini dell’Autorità giudiziaria: ingiustificato il rifiuto delle scuole di fornire informazioni” – Circolare MPI – USR Marche, n. 8070/A21d del 3 luglio 2006

**Oggetto Indagini dell.A.G.. Rifiuto di informazioni. Normativa sulla privacy. Inopponibilità.**

La Procura della Repubblica in indirizzo ha comunicato che taluni dirigenti scolastici – adducendo non meglio specificate problematiche relative alla normativa sulla privacy - hanno rifiutato di fornire le informazioni loro richieste da Organi incaricati dalla stessa Procura di esperire indagini di Polizia Giudiziaria.

Al riguardo la Procura ha precisato quanto segue:

**“Non appare superfluo ricordare che, pacificamente, nessuna limitazione relativa alla privacy può essere legittimamente opposta all.A.G. che indaga in ordine a fatti costituenti reato, in virtù dei principi generali processual-penalistici e delle disposizioni della stessa legge n. 675 del 1996, che all’art. 27 precisa come il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (fra le quali rientra a pieno titolo la doverosa collaborazione con l.A.G.) e all.art. 22 stabilisce che detti dati possono addirittura essere utilizzati, con autorizzazione del Garante, per le investigazioni difensive previste dall.art. 38 Disp. Att. C.p.p. La circostanza che disposizione analoga a quella dell’art. 22 non sia stata dettata anche per il P.M. conferma, in modo ermeneuticamente lampante, che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti o informazioni relativi a dati sensibili (per tutte Cass. Sez. II sent. n. 1480 del 30.4.1999)”.**

Le SS.VV. sono invitate ad attenersi ai principi sopra richiamati ed a fornire all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria dalla stessa incaricati le informazioni e i dati dagli stessi richiesti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

**[Il Regolamento MPI chiarisce definitivamente questo aspetto, prevedendo la comunicazione dei dati sensibili alla magistratura, a liberi professionisti (es. avvocati) , n.d.r.]**

## 6.2 “Dipendenti pubblici: non c’è privacy sulle sanzioni disciplinari”- Bollettino n. 11, Gennaio 2000

**Non viola la privacy pubblicare nel bollettino ufficiale dei ministeri i provvedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici (...).**

La decisione dell’amministrazione di pubblicare sul bollettino mensile l’irrogazione della sanzione è un atto che, per l’amministrazione interessata al caso di specie, si configura come **doveroso**. Il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n.686/57) prevede, infatti, l’obbligo di pubblicare sul citato bollettino




mensile gli atti relativi ai provvedimenti disciplinari. La pubblicazione sul bollettino in questione non può ritenersi, dunque, in contrasto con la legge sulla protezione dei dati personali la quale legittima anche la diffusione di dati personali (come avviene in tutte le ipotesi di pubblicazioni di informazioni a mezzo stampa) qualora tale modalità sia prevista da norme di legge o di regolamento, come nel caso in questione. L'Autorità ha, inoltre, precisato che i **dati contenuti nel provvedimento disciplinare in esame non rientrano fra quelli di carattere giudiziario**: trattandosi di dati comuni, la loro diffusione da parte di soggetti pubblici segue, quindi, la regola generale e non le specifiche norme concernenti il trattamento di queste particolari categorie di dati.

### 6.3 “Atti e circolari del dirigente scolastico” - Nota G.P. 25 novembre 2004

L'Autorità ha ricordato che anche nella redazione di atti e circolari interne contenenti dati personali è necessario rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza.

In seguito ad una segnalazione di **un'insegnante** il Garante ha ravvisato la non conformità a tali principi del comportamento di un dirigente scolastico che, nell'informare il personale e gli studenti di alcune difficoltà organizzative causate dalla pendenza di procedimenti amministrativi e giudiziari contro l'istituto, **aveva specificato anche i nominativi delle insegnanti che li avevano avviati** (Nota 25 novembre 2004).

Di seguito si richiamano **due sentenze di opposto tenore** su un contenzioso abbastanza frequente nelle scuole: il diniego da parte del dirigente scolastico di fornire informazioni analitiche sulla **ripartizione del fondo di istituto**



### 6.4 “GIURISPRUDENZA. RSU – Documentazione sul fondo di istituto e privacy: dichiarato antisindacale il comportamento del D.S.” – Procedimento Trib. di Camerino ex art. 28 Stat. Lav., n. 165/4 del 9.1.2006

Il Tribunale di Camerino ([Procedimento n. 165/4 del 9.1.2006](#)) ha condannato un istituto scolastico, nella persona del dirigente *pro-tempore*, perché aveva opposto

motivi di riservatezza alla richiesta delle RSU di visionare tutta la documentazione relativa al fondo di istituto con le attività singolarmente svolte (nomi, cifre, composizione).

Il giudice, nell'accogliere il ricorso presentato dalla FLC Cgil, dalla Cisl Scuola e dallo Snals di Macerata, ha evidenziato come la condotta posta in essere dal Dirigente scolastico si configura come **comportamento antisindacale** ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) perché *“lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola”*. Il giudice ha inoltre affermato che la normativa contrattuale (art. 6 Ccnl) non lascia alcun dubbio *“sulla doverosità dell’ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati [quindi anche i nominativi, n.d.r.] e che il comportamento dell’Amministrazione non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy”*.

Sulla stessa materia, anche se riferita ad una amministrazione pubblica diversa dalla scuola, vedi [Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania Sezione Quarta, Sentenza 20 luglio 2006, n. 1194.](#)

#### **6.5 “GIURISPRUDENZA. RSU – Richiesta di informazioni analitiche sul fondo di istituto e privacy: non fondata la richiesta delle RSU. Informativa solo per macro aree” – Trib. di Roma, sez. Lavoro, primo grado, 18 gennaio 2007**

Nel paragrafo precedente è stata citata una sentenza di condanna del dirigente scolastico per comportamento antisindacale per aver opposto rifiuto alla consegna alle RSU di informazioni analitiche sulla ripartizione del fondo di istituto.

**In senso diverso** si è invece espresso il **tribunale di Roma** con la sentenza del 18 gennaio 2007, con la quale:

- ha riconosciuto le ragioni di un dirigente scolastico (dichiarando non antisindacale la sua condotta) che si è opposto alla consegna alle RSU di informazioni analitiche contenenti anche i nominativi dei docenti e dei relativi compensi, dichiarandosi però disposto a consegnare prospetti redatti, nel rispetto della legge sulla privacy, per macro aree. A parere del giudice *“tale forma appare idonea a garantire al sindacato di verificare il rispetto degli impegni assunti (essendo specificato per le singole attività il costo complessivo, le ore utilizzate complessivamente e i nominativi degli insegnanti utilizzati nel progetto)...non potendosi, in sede di contrattazione collettiva, superare il diritto sancito dall’ordinamento della tutela della privacy...inoltre, non appare rilevante, per la tutela degli interessi del sindacato, conoscere i singoli compensi ricevuti da ciascun insegnante”*;
- ha riconosciuto *“legittimo e doveroso”* il comportamento del dirigente scolastico che ha negato la possibilità di accesso alla sala insegnanti delle RSU che non ricoprono anche la veste di insegnante, in quanto luogo che contiene dati sensibili.

## 6.6 “Sono conoscibili le valutazioni espresse dal datore di lavoro sui dipendenti” - Bollettino G.P. n. 9, Giugno 1999

Anche le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul rendimento di un dipendente, le cosiddette "note di qualifica", sono dati personali e devono essere messe a disposizione del dipendente che ne faccia richiesta.

L'importante principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti di una società che avevano presentato una istanza di accesso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, alle valutazioni che li riguardano, ottenendo solo una parziale soddisfazione da parte della società per la quale lavorano. Nel rifiutare l'accesso ad alcuni dati, la società aveva sostenuto che la legge non potrebbe applicarsi a valutazioni che andranno a comporre il giudizio finale e che non potrebbero essere considerati dati personali tutti i dati o i documenti aziendali solo perché in qualche modo essi siano riferibili ad uno o più dipendenti. Un'azienda, inoltre, non potrebbe essere obbligata a rivelare giudizi intermedi o in itinere, compilati non in contraddittorio con l'interessato. Nell'esaminare il caso, il Garante ha innanzitutto ricordato che la nozione di dato personale contenuta nella legge n. 675 del 1996, estremamente ampia, deriva direttamente dalla Direttiva comunitaria del 1995 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1981. La legge sulla privacy definisce, infatti, come dato personale qualunque informazione che possa consentire di identificare una persona, un ente, un'associazione "anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Può considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che fornisce

un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. E questo in riferimento sia ad informazioni oggettive sia a descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti attitudini, qualità, requisiti o comportamenti professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto interessato. Tale orientamento è comune nei diversi Paesi dell'Unione europea ed è confermato da documenti e convenzioni internazionali. Pertanto, il Garante ha ritenuto legittima la richiesta di accesso ai giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, anche in considerazione del fatto che solo una piena conoscenza di tali elementi informativi permette al dipendente di attivare i meccanismi di ricorso interno o di tutela giurisdizionale amministrativa. Il Garante ha, tuttavia, sottolineato che l'esercizio del diritto di accesso alle valutazioni da parte dell'interessato richiede **alcune precisazioni**. Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad esempio il numero delle pratiche svolte, **i giorni di assenza ecc.**) **rispetto ai quali può certamente essere esercitato il diritto di correzione. Non si potrà, invece, chiedere la correzione dei giudizi espressi nell'ambito dell'attività di valutazione del lavoro.** Questi dati potranno semmai essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione (attraverso l'inserimento di note o precisazioni a margine), diritto ugualmente previsto dall'art. 13 della legge n. 675. L'esercizio del diritto di accesso è, comunque, subordinato al completamento della procedura di valutazione, e quindi non può essere fatto valere nelle fasi di preparazione delle schede di valutazione e delle finali note di qualifica. Inoltre, il datore di lavoro potrà prevedere misure idonee a tutelare l'anonimato dell'autore delle valutazioni stesse. Accogliendo il ricorso, l'Autorità ha, quindi, ordinato alla società di corrispondere alla richiesta di accesso ai dati da parte degli impiegati, dando conferma all'Ufficio del Garante dell'avvenuto adempimento.

### **6.7 “I giudizi contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali” - Bollettino n. 9, Giugno 1999**

**Le valutazioni e gli altri elementi di giudizio contenuti nelle perizie medico-legali sono dati personali e, nel rispetto degli espressi limiti previsti dalla legge n. 675 del 1996, devono essere messi a disposizione dell'interessato che ne faccia richiesta.**

La questione è stata chiarita dall'Autorità in due diverse decisioni riguardanti i ricorsi presentati da due persone che avevano chiesto alla propria assicurazione di poter accedere ai dati che li riguardano ed in particolare alle informazioni personali, anche di tipo sensibile, contenute nella perizia medico-legale effettuata per conto della stessa società assicuratrice ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Non avendo ricevuto riscontro alla loro richiesta, gli interessati si sono, quindi, rivolti al Garante perché imponesse all'assicurazione di comunicare i dati. Esaminando il primo caso, il **Garante ha invitato l'assicurazione a fornire i dati richiesti, ma l'assicurazione ha adempiuto solo in parte, escludendo le valutazioni e gli altri elementi contenuti nella relazione medico-legale redatta dal consulente sanitario di fiducia della società.** La mancata comunicazione delle valutazioni contenute nella perizia era stata motivata sulla base della considerazione che essa rappresenterebbe un mero giudizio personale che, pur se basato su parametri medico-scientifici, resterebbe il frutto di una elaborazione soggettiva e, in quanto tale, non potrebbe essere definito come dato personale, anche perché suscettibile per la sua natura di contestazioni e di valutazioni differenti. **Il Garante ha, invece, sancito che le valutazioni mediche devono essere ricondotte alla sfera dei dati personali.** Sulla scorta di quanto precedentemente stabilito nel recente provvedimento in materia di conoscibilità da parte dei dipendenti della note di qualifica (anche per ciò che riguarda le modalità di accesso alle valutazioni e alla loro integrazione), l'Autorità ha ribadito che la nozione di dato personale, stabilita dalla legge sulla privacy, include qualunque informazione che permetta di identificare una persona anche indirettamente. Nel caso in esame, i dati contenuti nelle valutazioni riguardano la salute degli interessati e sono riportati dal medico nella relazione, redatta per conto della società assicuratrice sulla base di documenti sanitari e di altri elementi ricavati da quest'ultimo nelle visite cui sono sottoposti gli assicurati. L'Autorità ha dunque ritenuto fondata la richiesta dell'interessato di accedere a questi dati e alle informazioni personali in forma di giudizi sul grado di invalidità permanente da attribuire a causa del sinistro subito, e ha ordinato alla società assicuratrice di

integrare la precedente risposta, comunicando al ricorrente integralmente ed in forma agevolmente comprensibile anche i dati personali contenuti nei giudizi e nelle valutazioni espresse nonché gli altri profili personali riscontrati dal medico della società. Il principio è stato ribadito anche nel secondo ricorso affrontato dal Garante, nel quale, tuttavia è stato specificato che il diritto di accesso è, secondo la legge, temporaneamente "sospeso" quando i dati sono raccolti ai fini di indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Il diritto è, però, sospeso limitatamente al periodo durante il quale l'accesso potrebbe causare un pregiudizio per lo svolgimento di tali indagini o per l'esercizio di quei diritti, come specificamente previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675; pregiudizio che deve essere prospettato dalla parte interessata e valutato caso per caso (nel caso si specie, ad esempio, non erano stati definiti tutti gli aspetti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio). Cessate le esigenze di tutela, il diritto di accesso dell'interessato può pienamente esercitarsi e tali dati potranno essere integralmente comunicati all'interessato.

## 7. - SCHEDA n. 3 - Organismi collegiali e commissioni istituzionali

Dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<b>ADESIONE A SINDACATI</b>	<p>Il trattamento dei dati sensibili è necessario per <b>attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali</b> previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico.</p> <p>Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.</p> <p><b>Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali</b>, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentati delle organizzazioni sindacali.</p>	<b>Non è prevista la comunicazione a terzi</b>
<b>DATI GIUDIZIARI</b>	<i>Possono emergere in sede di verifica dei requisiti di "onorabilità" per la partecipazione ad organismi collegiali che richiedono tale verifica in base a specifiche norme.</i>	

## 8. - SCHEDA nr.4 - Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico

I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali (prescrizioni e iscrizioni)

Dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<b>ORIGINE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razziale</li> <li>• etnica</li> </ul>	Per favorire l'integrazione degli alunni con <b>cittadinanza non italiana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• agli <b>Enti Locali</b> per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</li> </ul>
<b>STATO DI SALUTE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>patologie attuali;</i></li> <li>• <i>patologie pregresse;</i></li> <li>• <i>terapie in corso;</i></li> <li>• <i>dati sulla salute relativi anche ai familiari</i></li> </ul>	Per assicurare l'erogazione del <b>sostegno agli alunni diversamente abili</b> e per la composizione delle classi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ai <b>gestori</b> pubblici e privati dei servizi di <b>assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica</b>, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</li> </ul>
<b>DATI GIUDIZIARI</b>	Per assicurare il <b>diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle <b>AUSL e agli Enti Locali</b> per il funzionamento dei <b>Gruppi di Lavoro Handicap di istituto</b> e per la <b>predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato</b>, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104</li> </ul>
<b>CONVINZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>religiose</i></li> <li>• <i>d'altro genere</i></li> </ul>	Per <b>garantire la libertà di credo religioso</b> e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento	/

## 9. - SCHEDA nr. 5 - Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione

**Processi gestiti:** attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami (da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali)

Tipologie di dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
ORIGINE : razziale; etnica	per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana	
CONVINZIONI: religiose; filosofiche; d'altro genere	<ul style="list-style-type: none"> <li>per garantire la <b>libertà di credo religioso</b></li> <li>per la <b>partecipazione</b> alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ad aziende, <b>imprese e altri soggetti pubblici o privati</b> per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> <li>Alle <b>altre istituzioni scolastiche</b>, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> </ul>
CONVINZIONI: politiche	per la costituzione e il funzionamento delle <b>Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori</b>	
STATO DI SALUTE: <ul style="list-style-type: none"> <li>patologie attuali;</li> <li>patologie pregresse;</li> <li>terapie in corso;</li> <li>dati sulla salute relativi anche ai familiari</li> </ul>	per <b>assicurare l'erogazione</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>del servizio di <b>refezione</b> scolastica</li> <li>del <b>sostegno</b> agli alunni disabili</li> <li>dell'<b>insegnamento domiciliare ed ospedaliero</b> nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie</li> <li>per la <b>partecipazione</b> alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione</li> </ul>	Tutti i dati sensibili indicati nella prima colonna possono essere trattati, con le cautele indicate dal Garante Privacy, anche per le <b>attività di valutazione periodica e finale</b> , per le attività di <b>orientamento</b> e per la compilazione della <b>certificazione delle competenze</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>alle <b>AUSL e agli Enti Locali</b> per il funzionamento dei <b>Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap</b> e per la predisposizione e la verifica del <b>Piano Educativo Individuale</b>, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104</li> <li>agli <b>Enti Locali</b> per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> <li>ai gestori pubblici e privati dei servizi di <b>assistenza agli alunni</b> e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</b></li> <li>agli <b>Istituti di assicurazione</b> per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile</li> </ul>
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO	per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a <b>regime di detenzione</b>	ai gestori pubblici e privati dei servizi di <b>assistenza agli alunni</b> e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio
VITA SESSUALE	Attività di <b>valutazione</b> intermedia e finale (nei casi <b>assolutamente indispensabili</b> . Es. se una vicenda riferita alla sfera sessuale ha influito sul rendimento e sulla valutazione)	Alle <b>altre istituzioni scolastiche</b> , statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b>



## 9.1 FOCUS: Salute – Handicap nelle attività educative, formative, di valutazione

Le informazioni in possesso della scuola sullo stato di salute (e sulla vita sessuale) degli studenti vanno trattate **con particolare cautela**.

A. In primo luogo è necessario **rispettare le seguenti prescrizioni del CODICE PRIVACY:**

- ⇒ i dati idonei a rivelare lo stato di salute (e la vita sessuale) sono **conservati separatamente** da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo (*art. 22 , c. 7 Codice privacy*).
- ⇒ i dati sulla salute contenuti in elenchi, registri o banche di dati, **tenuti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici**, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità (*art. 22 , cc. 6 e 7 Codice privacy*).
- ⇒ i dati idonei a rivelare lo stato di salute **non possono essere diffusi** (*art. 22, c. 8 Codice privacy*).

B. In secondo luogo è necessario **rispettare le previsioni del REGOLAMENTO MPI** per quanto riguarda:

- ⇒ il **contesto o processo** in cui è possibile trattare dati sulla salute (vedi schema successivo, fig. 1 ;
- ⇒ le valutazioni in ordine alla **indispensabilità**, pertinenza e non eccedenza, completezza, proporzionalità del trattamento, **rispetto al caso specifico**;

⇒ i soggetti **terzi** a cui è possibile **comunicarli** (fermo restando che i dati sulla salute **non possono essere in alcun modo “diffusi”** e cioè divulgati a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione – *art. 22 , c. 8 Codice privacy*).

Nello **schema** che segue si **riepilogano le prescrizioni del Regolamento MPI** relative alle modalità di **trattamento e comunicazione** dei dati sulla **salute**.

Focus: Dati sensibili sulla <b>SALUTE</b> nella attività educativa, didattica e formativa, di valutazione Rif: Scheda 5 del Regolamento MPI -		
Tipologie di dati sulla <u>salute</u> che è possibile trattare	In che contesto o processo è possibile trattare dati sulla salute	A chi è possibile comunicare i dati sulla salute
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Patologie attuali</i></li> <li>• <i>Patologie pregresse</i></li> <li>• <i>Terapie in corso</i></li> <li>• <i>Dati sulla salute relativi anche ai familiari</i></li> </ul>	<p>Per assicurare l'erogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del servizio di <b>refezione scolastica</b></li> <li>• del <b>sostegno</b> agli alunni disabili</li> <li>• dell'<b>insegnamento domiciliare ed ospedaliero</b> nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie</li> <li>• per la <b>partecipazione</b> alle attività <b>educative e didattiche</b> programmate, a quelle <b>motorie e sportive</b>, alle <b>visite guidate</b> e ai <b>viaggi</b> di istruzione</li> <li>• per le <b>attività di valutazione periodica e finale</b>, per le attività di <b>orientamento</b> e per la compilazione della <b>certificazione delle competenze</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle <b>AUSL e agli Enti Locali</b> per il funzionamento dei <b>Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap</b> e per la predisposizione e la verifica del <b>Piano Educativo Individuale</b>, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104</li> <li>• agli <b>Enti Locali</b> per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> <li>• ai gestori pubblici e privati dei servizi di <b>assistenza agli alunni</b> e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;</b></li> <li>• agli <b>Istituti di assicurazione</b> per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile</li> <li>• alle <b>altre istituzioni scolastiche</b>, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> <li>• ad <b>aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati</b> per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> </ul>

Per orientarsi e interpretare correttamente le prescrizioni del Codice Privacy e del Regolamento MPI, nei paragrafi che seguono si richiamano i pareri e i

provvedimenti del Garante Privacy<sup>6</sup> e le note del Ministero della Pubblica istruzione sul trattamento dei dati sulla salute e sull'Handicap in ambito scolastico.

### 9.1.1 “Libretto sanitario sportivo” - Bollettino G.P. n. 6 (Settembre 1998) –

- ⇒ Il **giudizio conclusivo di idoneità** all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i **dati personali "comuni"**.
- ⇒ Invece il **referto di non idoneità**, che presuppone nell'interessato o la presenza di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di **dato sensibile**, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996.

### 9.1.2 “Comunicazione di dati personali degli alunni ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali, in particolare di natura socio-assistenziale”- Relazione al Parlamento G.P. anno 2004 – par. 2.7

[La comunicazione dei dati per attività socio-assistenziali è ora interamente regolata dal Regolamento MPI, Scheda 5, dati sulla salute , n.d.r.]

Sono giunte al Garante numerose comunicazioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), del Codice da parte di istituti scolastici che intendevano comunicare dati personali degli alunni ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali, in particolare di natura socio-assistenziale.

In tali occasioni nel ricordare che il trattamento dei dati personali deve essere ispirato ai principi di **pertinenza, proporzionalità e necessità**, il Garante ha fissato alcuni limiti a tale flusso di dati personali degli alunni, di seguito sintetizzati:

- in merito alla **richiesta di una Asl** di ricevere dalle strutture scolastiche presenti nella provincia **alcuni dati personali dei minori ivi iscritti** al fine di **realizzare un archivio informatizzato** per contattare gli studenti in caso di denuncia di **malattie infettive**, l'Autorità ha precisato che, pur essendo attribuito a tali enti il compito di provvedere, tra l'altro, all'igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado (cfr. art. 14, comma 3, lett. e ), l. n. 833/1978), lo stesso può essere assolto con **modalità meno invasive**. Ad esempio, sarebbe possibile individuare un responsabile interno ad ogni istituto scolastico in grado di fornire, qualora si verifici un evento infettivo, i dati strettamente necessari per assicurare l'opportuno intervento sanitario, senza creare una banca dati informatizzata relativa alla realtà scolastica minorile di un'intera provincia (*Nota* 28 dicembre 2004);

<sup>6</sup> Si riportano anche taluni pareri non strettamente correlati all'attività della scuola ma che, per la loro natura, possono comunque essere utili per orientarsi.

- analogamente, una Asl ha richiesto l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli alunni iscritti nelle scuole presenti nel distretto sanitario dell'azienda, al fine di contattare gli stessi all'interno di una **campagna contro il morbillo**. Il Garante ha osservato che la finalità di promuovere la prevenzione delle malattie infettive attribuita alle Asl può essere utilmente raggiunta anche senza procedere all'invio sistematico alle stesse degli elenchi di tutti gli alunni iscritti agli istituti, mettendo a disposizione delle famiglie il materiale informativo distribuito dal Ministero della salute e dalle Asl presso gli istituti scolastici (*Nota* 17 novembre 2004);
- alcuni istituti scolastici presenti all'interno di uno stesso comune hanno comunicato di voler avviare un **progetto di gestione integrato dell'anagrafe scolastica**, contenente i dati personali degli alunni iscritti e delle loro famiglie. Da un esame dei dati personali richiesti è risultato che sarebbero state raccolte anche informazioni di carattere sensibile relative ad alunni (**es. stato di handicap**). In merito a tale progetto, ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice, il Garante sta valutando se mancanza di un'espressa previsione di legge o di regolamento che preveda l'interconnessione di banche dati per la gestione integrata dell'anagrafica scolastica comunale e tenendo conto dei principi di indispensabilità, pertinenza e proporzionalità- la finalità di migliorare il percorso formativo degli alunni possa essere raggiunta con altre modalità che non comportino la creazione di archivi contenenti dati sensibili relativi a minori, condivisi da più soggetti pubblici;
- un **assessorato regionale alla sanità** ha richiesto ad **un'università pubblica** alcuni dati personali degli iscritti alle facoltà di medicina e di scienze, per inviare agli studenti una lettera di sensibilizzazione in merito alla donazione di sangue e midollo osseo, nonché informazioni sull'autoemoteca dei volontari dell'AVIS. Al riguardo è stato osservato che, pur sussistendo in capo alle regioni ed ad altre amministrazioni pubbliche la funzione di promuovere la donazione del sangue e degli emoderivati (cfr. art. 11, comma 3, legge 4 maggio 1990, n. 107 e Dir. P.C.M. 6 giugno 2003), tale finalità può essere raggiunta con altre modalità, quali, ad esempio, la distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie (*Nota* 29 dicembre 2004).

### 9.1.3 “Campagne di prevenzione sanitaria nelle scuole” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2

Un ulteriore intervento si è avuto a seguito della segnalazione di un genitore che lamentava la raccolta, in occasione di una **campagna di prevenzione delle malattie renali** rivolta a tutti i bambini frequentanti le scuole elementari di un comune pugliese, di dati personali, anche sensibili, di minori, senza la previsione di idonee garanzie in merito ai soggetti che avrebbero avuto accesso a tali informazioni.

Il progetto era stato promosso da alcuni istituti scolastici, da un circolo sportivo, da un istituto di credito e da alcune strutture sanitarie, anche private, operanti nel territorio. Nell'acquisire ulteriori elementi presso il segnalante e le predette strutture si è potuto anche rappresentare ai promotori dell'iniziativa la **necessità di intervenire sulle relative modalità operative, al fine di individuare una differente procedura che consentisse ai genitori interessati di sottoporre i loro figli allo screening gratuito delle malattie renali**, senza però dar vita a raccolte o comunicazioni di dati personali dei minori stessi non strettamente necessari. La struttura promotrice della campagna di prevenzione ha compreso le problematiche relative al trattamento dei dati personali degli alunni e ha

quindi modificato l'intero assetto del progetto, in modo da articolarlo non più attraverso la raccolta dei dati dei bambini interessati ad effettuare gratuitamente l'esame delle urine, bensì attraverso la **distribuzione all'interno delle classi di un buono anonimo per l'esecuzione gratuita dell'esame, che il genitore interessato avrebbe potuto consegnare direttamente al laboratorio medico**. È stato inoltre previsto che i risultati degli esami clinici effettuati fossero consegnati solo ai genitori dei bambini, non potendo, in ogni caso, essere conosciuti da parte delle strutture promotrici (*Nota* 15 aprile 2005).

#### **9.1.4 “Collaborazioni tra istituzioni scolastiche e circoli sportivi” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2**

A seguito di una segnalazione, l'Autorità ha appreso che **un'associazione sportiva**, all'interno di un progetto realizzato in collaborazione con enti locali e soggetti privati, volto ad offrire tre mesi di pratica sportiva gratuita agli alunni delle scuole pubbliche elementari e medie, **effettuava un dettagliato screening medico, psicologico e motorio degli alunni** anche in relazione alla loro anamnesi familiare. L'Ufficio ha invitato l'associazione sportiva a **richiedere unicamente un certificato medico di idoneità fisica** all'attività sportiva, anziché anche altra documentazione sanitaria, e a distruggere gli altri dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore o della relativa famiglia, eventualmente già raccolti. All'associazione sportiva sono stati altresì segnalati gli obblighi in materia di misure di sicurezza e la necessità di informare in modo idoneo i legali rappresentanti degli alunni coinvolti (*Nota* 23 dicembre 2005).

#### **9.1.5 “Ricerche universitarie svolte nelle scuole” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2**

Il provvedimento di blocco adottato dall'Autorità ha riguardato le **informazioni personali** (in alcuni casi anche **sensibili**, in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori) **raccolte tramite questionari** sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca. Il Garante ha sottolineato che l'università, titolare del trattamento, per effettuare lecitamente la rilevazione dei dati a fini di ricerca, avrebbe dovuto informare adeguatamente i genitori delle predette circostanze (*cf.* Newsletter 11-24 aprile 2005). L'Autorità è intervenuta anche sulla distribuzione presso le scuole elementari di un **questionario con il quale venivano raccolte informazioni sull'identità sessuale degli alunni e sugli eventuali interventi chirurgici** cui essi erano stati sottoposti (*Nota* 14 luglio 2005). Dagli accertamenti effettuati è risultato che il questionario, realizzato dall'istituto di sessuologia di un'università, avrebbe dovuto essere inizialmente distribuito mantenendo l'anonimato degli alunni. Essendo stata riscontrata invece la mancanza della garanzia di anonimato, l'istituto scolastico ha bloccato la distribuzione dei suddetti questionari.

**9.1.6 “Le aziende sanitarie locali non devono più indicare la diagnosi sui certificati di invalidità” – Newsletter G.P. n. 288 del 17/4/2007**

Le aziende sanitarie locali non dovranno più indicare la diagnosi su certificati che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorie o per la richiesta di **esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie**. Dovranno, inoltre, adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, ed impartire precise istruzioni al personale sanitario, per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza delle persone. Lo ha stabilito, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, l'Autorità Garante al termine dell'esame di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e chiedevano maggiori garanzie per la loro dignità: in particolare, che fossero omessi da talune certificazioni i riferimenti personali alle patologie invalidanti, specie nei casi in cui fosse stato riscontrato lo stato di sieropositività o l'infezione da Hiv. Richieste legittime secondo l'Autorità. **Se può risultare infatti lecito riportare le patologie nei verbali delle commissioni mediche che accertano tipo e grado di invalidità, perché oltre ad essere prescritto dalla normativa è indispensabile in caso di revisione o di ricorso, non è giustificato indicare gli stessi dati nelle certificazioni per l'iscrizione al collocamento o per avere l'esenzione dalle tasse scolastiche.** Innanzitutto perché l'indicazione di tali dati non risulta indispensabile e poi perché vi sono normative che prevedono tutele rafforzate per specifiche patologie: ad esempio, le garanzie previste dalla legge 135 del 1990 per i malati di Aids limitano la comunicazione dei risultati di accertamenti per l'infezione da Hiv alla sola persona che si è sottoposta agli esami. Inoltre, tra i requisiti essenziali per avere diritto ad esenzioni o per l'iscrizione a categorie protette, quali l'appartenenza ad una famiglia in disagiate condizioni economiche, l'aver subito una riduzione della capacità lavorativa ecc., non risulta mai la patologia sofferta. Ai fini del collocamento, infine, è prevista solo una valutazione delle funzionalità della persona disabile per individuarne le capacità lavorative.

## 9.2 FOCUS: Sfera sessuale

Al pari delle informazioni sullo stato di salute anche quelle attinenti la sfera sessuale degli studenti vanno trattate **con particolare cautela**.

C. In primo luogo è necessario **rispettare le seguenti prescrizioni del CODICE PRIVACY**:



- ⇒ i dati idonei a rivelare la vita sessuale sono **conservati separatamente** da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo (*art. 22 , c. 7 Codice privacy*).
- ⇒ i dati sulla vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati, **tenuti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici**, sono trattati con tecniche di **cifratura** o mediante l'utilizzazione di **codici identificativi** o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità (*art. 22 , cc. 6 e 7 Codice privacy*).

D. In secondo luogo è necessario **rispettare le previsioni del REGOLAMENTO MPI** per quanto riguarda:

- ⇒ il **contesto o processo** in cui è possibile trattare dati sulla salute;
- ⇒ le valutazioni in ordine alla **indispensabilità**, pertinenza e non eccedenza, completezza, proporzionalità del trattamento, **rispetto al caso specifico**;
- ⇒ i soggetti **terzi** a cui è possibile **comunicarli**.

*Nella scheda che segue si riassumono i trattamenti consentiti dal Regolamento MPI per i dati sensibili relativi alla sfera sessuale.*

Focus: Dati sensibili sulla **SFERA SESSUALE**  
 nella attività educativa, didattica e formativa, di valutazione  
 Rif: Scheda 5 del Regolamento MPI -

Tipologie di dati che è possibile trattare	In che contesto o processo è possibile trattare dati relativi alla sfera sessuale	A chi è possibile comunicare i dati relativi alla sfera sessuale
<p><b>Vita sessuale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le <b>attività di valutazione periodica e finale</b>, per le attività di <b>orientamento</b> e per la compilazione della <b>certificazione delle competenze</b>.</li> </ul> <p> Si sottolinea che se il trattamento dei dati relativi alla salute è consentito nei casi previsti dal Regolamento per poter erogare il servizio, più complessa è l'individuazione dei casi in cui è le informazioni sulla sfera sessuale del singolo possano essere funzionali all'attività educativa, didattica e formativa, di valutazione. Pertanto, la valutazione sulla <b>indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, completezza, proporzionalità</b> del trattamento, deve essere <b>particolarmente rigorosa</b> e strettamente correlata alle circostanze specifiche. A tal fine è necessario tenere sempre presenti le indicazioni del Garante Privacy sul Portfolio, a prescindere dal modello di valutazione e certificazione delle competenze utilizzato (vedi paragrafo <a href="#">9.4.2</a>).</p>	<p> <b>Nell'ambito delle attività di valutazione</b> appare possibile comunicare informazioni sulla sfera sessuale solo alle <b>altre istituzioni scolastiche</b>, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b> ( ad esempio, se una vicenda riferita alla sfera sessuale ha influito sul rendimento e sulla valutazione)</p> <p>Ovviamente le informazioni sulla sfera sessuale devono essere fornite - se indispensabili e comunque ai soli soggetti indicati - ai fini dei procedimenti per la gestione del contenzioso scuola-famiglia (vedi - <a href="#">SCHEDA n. 7 - Rapporti scuola - famiglia: gestione del contenzioso</a> del regolamento) o <i>scuola-personale</i> scolastico (vedi scheda 2 del Regolamento).</p>

### 9.2.1 Il Garante Privacy: “Ricerche universitarie svolte nelle scuole – Questionario sulla sessualità” - Relazione al Parlamento G.P. anno 2005 – par. 2.7.2

Il provvedimento di blocco adottato dall'Autorità ha riguardato le **informazioni personali** (in alcuni casi anche **sensibili**, in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori) **raccolte tramite questionari** sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca. Il Garante ha sottolineato che l'università, titolare del trattamento, per effettuare lecitamente la rilevazione dei dati a fini di ricerca, avrebbe dovuto informare adeguatamente i genitori delle predette circostanze (cfr. Newsletter 11-24 aprile 2005). L'Autorità è intervenuta anche sulla distribuzione presso le scuole elementari di un **questionario con il quale venivano raccolte informazioni sull'identità**



**sessuale degli alunni e sugli eventuali interventi chirurgici** cui essi erano stati sottoposti (Nota 14 luglio 2005). Dagli accertamenti effettuati è risultato che il **questionario**, realizzato dall'istituto di sessuologia di un'università, **avrebbe dovuto essere inizialmente distribuito mantenendo l'anonimato degli alunni**. Essendo stata riscontrata invece la mancanza della garanzia di anonimato, l'istituto scolastico ha bloccato la distribuzione dei suddetti questionari.


### 9.2.2 “*Minori, violenza sessuale e cronaca*” - Bollettino n. 10, Ottobre 1999

Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni casi di **violenza sessuale su minori**, in relazione ai quali, in molti servizi giornalistici di stampa e televisione, le giovani sono state identificate personalmente o mediante inequivocabili riferimenti che ne rendevano agevole l'identificazione.

Un tale comportamento, come il Garante ha avuto più volte occasione di sottolineare, non si pone in contrasto soltanto con i limiti stabiliti dal codice di deontologia messo a punto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e approvato dal Garante, ma **può rappresentare innanzitutto una violazione di norme penali precedenti, poste a tutela dei minori e delle vittime della violenza sessuale**. Si tratta, specificamente, dell'art.13 del codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448 del 1988) e dell'art.734 bis del codice penale introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale, norme rafforzate dalla recente legge 3 agosto 1998 n. 269 sulla pedofilia. Il Garante ha, pertanto, avviato accertamenti presso gli uffici competenti anche per verificare se i nomi adoperati per indicare le minori siano di fantasia o corrispondano effettivamente alle minori, e ha fatto appello agli organi rappresentativi dei giornalisti perché si facciano anch'essi carico del rispetto delle norme giuridiche ed etiche della professione.

### 9.3 FOCUS: Convinzioni religiose e filosofiche degli studenti

Focus: Dati sensibili sulle **CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE, D'ALTRO GENERE** nella attività educativa, didattica e formativa, di valutazione  
- Rif: Scheda 5 del Regolamento MPI -

Tipologie di dati che è possibile trattare	In che contesto o processo è possibile trattare dati sulle convinzioni	A chi è possibile comunicare i dati relativi alle convinzioni
<p><b>Convinzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• religiose;</li> <li>• filosofiche;</li> <li>• d'altro genere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per <b>garantire la libertà di credo religioso</b></li> <li>• Per la <b>partecipazione</b> alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.</li> </ul> <p> <i>La protezione delle informazioni sulle convinzioni religiose o di altra natura, non implica il divieto di rendere note le stesse.</i></p> <p><i>Ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è proibito agli studenti rendere note le proprie convinzioni religiose in un tema in classe;</li> <li>• spetta però alla sensibilità dell'insegnante l'adozione di cautele per la lettura dell'elaborato in classe quando questo presenti degli aspetti più delicati, nel rispetto dei criteri generali di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza del trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agli <b>Enti Locali</b> per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> <li>• Ai gestori pubblici e privati dei servizi di <b>assistenza agli alunni</b> e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b></li> </ul> <p><i>Tipico esempio è quello relativo al rispetto di particolari <b>tradizioni alimentari</b> derivanti da convinzioni religiose, da comunicare ai gestori delle mense scolastiche.</i></p>

#### 9.3.1 "Fede religiosa: Molte falsità sulla privacy a scuola" - Comunicato stampa G.P. - 3 dicembre 2004 –

"... non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, (...). Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole (...): non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la **fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione**. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa (...). La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge.

**9.3.2 “Pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica” - Nota MIUR 16.06.2004, n. 10642**

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un Dirigente Scolastico sulla materia indicata in oggetto: "Si fa riferimento al telegramma del 4/6/04, pervenuto in data 8/6/04, concernente l'oggetto.

**In merito, si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione [insegnamento della religione - n.d.r.] per le seguenti considerazioni.**

Il D.L.vo 30/6/03, n. 196, con il quale è stato approvato il "codice" in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all'art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), c. 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto.

È vero che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, c. 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini.


L'assunto appena prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha affermato che "nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia" (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).

L'operazione di scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; **la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi.**

Infine, si richiama l'attenzione che l'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".

## 9.4 FOCUS: valutazione scolastica e certificazione delle competenze, pubblicazione degli esiti degli alunni, inserimento nel mondo del lavoro, ricerche e studio

**Focus: DATI SENSIBILI NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE, DI ORIENTAMENTO, DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**  
 - Rif: Scheda 5 del Regolamento MPI -

Dati che è possibile trattare	A chi è possibile comunicare i dati
<p><b>ORIGINE :</b> razziale; etnica</p> <p><b>CONVINZIONI:</b> religiose; filosofiche; d'altro genere</p> <p><b>CONVINZIONI:</b> politiche</p> <p><b>STATO DI SALUTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• patologie attuali;</li> <li>• patologie pregresse;</li> <li>• terapie in corso;</li> <li>• dati sulla salute relativi anche ai familiari</li> </ul> <p><b>DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio *</b></li> <li>• Alle <b>altre istituzioni</b> scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b> (vedi par. successivi per problematiche sul <b>"portfolio"</b> e relative indicazioni del Garante, applicabili a tutti i modelli di valutazione e certificazione)</li> </ul> <p> * La possibilità prevista dal Regolamento MPI di comunicare i dati sensibili ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici e privati per consentire l'inserimento al lavoro degli studenti va raccordata con la previsione di cui all'Art. 96 del Codice Privacy:</p> <p><b>"Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti -</b></p> <p>1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, <b>dati relativi agli esiti scolastici</b>, intermedi e finali, degli studenti e <b>altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari</b>, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità".</p> <p><i>Il Codice privacy, quindi, limitatamente alla sola ipotesi di comunicazione degli esiti scolastici finalizzata ad agevolare le attività di orientamento e l'inserimento professionale, esclude la possibilità di comunicare dati sensibili.</i></p> <p><i>Il Regolamento MPI, in coerenza con l'obiettivo di garantire l'inserimento professionale a tutti gli studenti, a prescindere da situazioni oggettive che possano limitare tale diritto, integra le previsioni del codice prevedendo che in caso di partecipazione a tirocini formativi, stages e alternanza scuola e per attività di rilevante interesse sociale ed economico, possano essere comunicati anche dati sensibili limitatamente a quelli indispensabili all'erogazione del servizio. In tal modo è possibile comunicare unicamente quei dati sensibili indispensabili a consentire l'effettiva attuazione del diritto all'orientamento e all'inserimento professionale. E' il caso, ad esempio, delle informazioni relative alla presenza di disabilità che richiedono determinate misure per consentire allo studente di fruire del servizio.</i></p>
<p> <b>VITA SESSUALE</b></p>	<p><b>Nell'ambito delle attività di valutazione</b> appare possibile comunicare informazioni sulla sfera sessuale solo alle <b>altre istituzioni</b> scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, <b>limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio</b> (ad es., se una vicenda riferita alla sfera sessuale ha influito sul rendimento e sulla valutazione)</p>

#### 9.4.1 “Portfolio e Privacy”- Circolare MPI 12/6/2006, n. 5596

**Oggetto: Portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione**

Precisazioni:

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, relativa all’oggetto e ad ulteriore chiarimento di quanto fatto presente con [C.M. n. 84 del 10 novembre 2005](#) e con la circolare [prot. n. 1196 del 9 febbraio 2006](#), si precisa quanto segue.

Ai fini della valutazione individuale dell’alunno, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, all’insegna dei criteri di flessibilità e progressività, possono, per il corrente anno, utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, a suo tempo diramate, sia gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica.

Per quanto concerne, poi, la religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall’art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994 e soprassedere dalla compilazione della “biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno”, di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b, della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005. Tanto in esecuzione delle ordinanze di sospensiva emesse dal [TAR del Lazio in data 1.02.2006](#) e in data [15.03.2006](#).

Si richiama infine l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulla esigenza di **gestire con la massima cautela i dati da inserire nel portfolio, considerato che si è tuttora in attesa che il Garante per la privacy si pronunci sul testo del Regolamento a suo tempo predisposto.**



**[il Garante privacy si è pronunciato sulle problematiche del Portfolio il 26 luglio 2005]**



#### 9.4.2 “Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni” – Provvedimento G.P. 26 luglio 2005

(G.U. 8 agosto 2005, n. 183)

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(...)  
CONSIDERATO:

#### 1. Premessa

La riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola primaria e scuola secondaria di primo grado- ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato “*Portfolio (o cartella) delle competenze individuali*”, da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il *Portfolio* documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l’orientamento e i progressi educativi.

La normativa di riferimento (*d.lgs. 19 aprile 2004, n. 59*) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.

Il *Portfolio* è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente *coordinatore-tutor* dell'alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (*allegati A, B) e C) del citato decreto*).

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al *Portfolio*.

Rispondendo alla richiesta dell'Autorità (*nota del 31 maggio 2005*), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione (*lettera del 20 giugno 2005*) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel *Portfolio* "*dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno*"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del *Portfolio*.

A conclusione dell'esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, **il Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure** volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, **con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali** (*art. 2, comma 1, del Codice*), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel *Portfolio* e l'ingente numero dei minori e familiari interessati.

## **2. Le principali questioni**

Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel *Portfolio*, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni.

Non è previsto, a livello nazionale, un modello tipo di *Portfolio* sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.

Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l'alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari.

Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l'indicazione dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l'ordinamento impone precise cautele (*l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28*).

In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare.

La diversità dei modelli di *Portfolio* agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: *art. 4, comma 1, lett. d), del Codice*).

### 3. Come trattare i dati personali

La compilazione e la tenuta del *Portfolio* determina un trattamento di dati personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne è il titolare, stante l'autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).

**Principio di finalità** (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice)

Il trattamento di dati personali effettuato mediante il *Portfolio* è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma (d.lgs. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.

Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza.

**Principio di necessità** (art. 3 del Codice)

Laddove le finalità del *Portfolio* possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).

**Principio di proporzionalità** (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice)

Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno.

**Principio di indispensabilità** (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/2004)

Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.

### 4. Prescrizioni da osservare

Con il presente provvedimento, a garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), invitando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici.

Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure:

**Predisposizione del modello di *Portfolio***

Nel predisporre il modello di *Portfolio*, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel *Portfolio*, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici.

### **Informare gli interessati**

Prima di consentire la compilazione del *Portfolio*, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali.

Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il *Portfolio* e per quali scopi.

### **Istruzioni per la compilazione**

L'istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovrintendono alla compilazione del *Portfolio*, affinché adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.

### **Presupposti per inserire dati sensibili**

Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.

Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (*art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), efficaci sino al 31 dicembre 2005*).

Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (*artt. 20 e 154 del Codice, cfr. Prov. del Garante del 30 giugno 2005*). Mancando un potere regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (*art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300*), l'Autorità ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.

### **Designare gli incaricati**

L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel *Portfolio* quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (*artt. 30 e 29 del Codice*).

### **Sicurezza dei dati**

Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (*artt. 31-36 e allegato B*).

### **Garantire l'esercizio dei diritti**

Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (*art. 7*) e, in particolare, del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.

### **Breve conservazione dei dati**

Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel *Portfolio*, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (*art. 11, comma 1, lett. e), del Codice*).



### Rilascio all'interessato

Il *Portfolio* (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato d.lgs. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il *Portfolio* "si innesta su quello portato" dall'alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo consegna, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;
- b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione;
- c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

### 9.4.3 “Privacy e pubblicazione degli esiti scolastici degli scrutini” - Garante privacy

- ❖ Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana e relative alla mancata esposizione degli esiti degli scrutini finali in alcuni istituti scolastici per presunti motivi di rispetto della legge sulla privacy, ha inviato ai Presidi interessati ed al relativo Provveditore copia di un comunicato stampa già diffuso un anno fa. In questo testo si scriveva, tra l'altro: **“Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia”** (*Bollettino n. 5 - Giugno 1998*).
- ❖ In relazione alle notizie di stampa riguardanti la decisione del Ministero della pubblica istruzione di impedire “per ragioni di tutela della privacy” la pubblicazione dei voti degli studenti bocciati o non ammessi agli esami il professor Ugo De Siervo, componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali fornisce le seguenti precisazioni: “Continua ad essere diffusa sui mezzi d'informazione l'opinione che l'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei “bocciati” o dei non ammessi all'esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996. Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D'altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l'assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti? La realtà è che l'iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza - giusta o sbagliata che sia - di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie. Certo che **la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali**” (*precisazioni del prof. Ugo De Siervo - Bollettino n. 13 - Maggio 2000*).
- ❖ Anche in materia di pubblicità degli esiti scolastici l'Autorità ha dovuto recentemente ricordare che **non è vietata la pubblicazione dei risultati degli scrutini**; al contrario, essi devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla disciplina in materia (ordinanze ministeriali 13 febbraio 2001, n. 29; 4 aprile 2003, n. 35; 9 febbraio 2004, n. 21) - *Relazione al Parlamento anno 2004 – paragrafo 2.7*.

#### **9.4.4 “Pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handicap” - Circolare MIUR, n. 12701 del 8/7/2002**

In relazione a quesiti posti in ordine alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami relativamente agli alunni in situazione di handicap, si fa presente che l'O.M. 21 maggio 2001, n.90 - concernente lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali - valida anche per il corrente anno scolastico, stabilisce, all'art.15, comma 6 e all'art.16, comma 3, che "per gli alunni che seguono un **Piano educativo individualizzato differenziato**, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali." Si chiarisce, pertanto, che **la precisazione richiesta dalla citata norma va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.**

#### **9.4.5 “Pubblicazione debiti formativi” - G.P. Relazione Annuale al Parlamento – anno 2003 – par. 12. - Istruzione**

(...) Un altro aspetto interessante è stato affrontato in occasione della risposta ad un quesito concernente la possibilità di considerare i c.d. "debiti formativi" degli alunni quali dati personali "sensibili", nonché relativamente alla liceità della pubblicazione di tali informazioni nell'albo degli istituti scolastici. In proposito è stato rilevato (20 dicembre 2002) che tale genere di informazioni, senz'altro considerabili quali dati personali, non sono da ricondursi a quelli di natura sensibile. Al riguardo è stato altresì precisato che, se pur la normativa sulla riservatezza non vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, il **punteggio attribuito quale "credito scolastico"** a ciascun alunno deve essere **"pubblicato sull'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale e trascritto sulla pagella scolastica"**, mentre **l'indicazione dell'eventuale promozione con "debito formativo" va indicata solo su questo ultimo documento** (art. 14, comma 5, d.m. n. 90/2001, ribadito anche dal d.m. n. 56/2002).(...)

#### **9.4.6 “Pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica” - Nota MIUR 16.06.2004, n. 10642**

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un Dirigente Scolastico sulla materia indicata in oggetto: "Si fa riferimento al telegramma del 4/6/04, pervenuto in data 8/6/04, concernente l'oggetto.

**In merito, si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione [insegnamento della religione - n.d.r.] per le seguenti considerazioni.**

Il D.L.vo 30/6/03, n. 196, con il quale è stato approvato il "codice" in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all'art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), c. 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto.

È vero che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, c. 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini.

L'assunto appena prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha affermato che "nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia" (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).

L'operazione di scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; **la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi.**

Infine, si richiama l'attenzione che l'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".

#### **9.4.7 “Fotografie dei Tabelloni scolastici” - Comunicato Stampa G.P. del 14 Giugno 2005**

In riferimento alla notizia relativa all'iniziativa di alcuni presidi degli istituti superiori di Cremona, dove sono stati affissi cartelli in cui si fa **divieto di fotografare gli esiti finali degli allievi**, l'ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali precisa che **nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici**, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo **appunti per usi personali, eventualmente anche con foto.**

Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile. Inoltre, **i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili**, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi.

#### **9.4.8 “Voti dei compiti in classe e delle interrogazioni” - Relazione al Parlamento anno 2004 – paragrafo 2.7**

Numerose sono state le richieste di chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento alla conoscibilità di informazioni riguardanti gli studenti. L'Autorità ha dovuto ancora una volta precisare che **non esiste alcuna disposizione del Codice o provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe o delle interrogazioni, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa** (*Comunicato stampa* 3 dicembre 2004).

#### 9.4.9 “Comunicazione di dati di diplomati per esigenze di ricerca e studio” - Art. 100 Codice Privacy

Sul punto non si ravvisano significative pronunce del Garante privacy, se non per un intervento che risale al periodo precedente l’emanazione del Codice privacy e che si richiama in nota per completezza<sup>7</sup> poiché superato dalle nuove previsioni dell’art. 100 del Codice.

In base a tale articolo, al fine di **promuovere e sostenere la ricerca** e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, le scuole possono, con autonome determinazioni, **comunicare e diffondere**, anche a privati e per via telematica, dati relativi a **studenti che si sono diplomati in anni precedenti**.

<sup>7</sup> **Istituti scolastici e università - Parere relativo alla divulgazione di dati personali relativi a diplomati - 1 febbraio 2000.** La divulgazione dei dati relativi agli studenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria, è stata recentemente disciplinata dal legislatore con una norma speciale (d.lg. 30 luglio 1999 n. 281, art. 17, che ha inserito il nuovo art. 330 bis nel d.lg. 16 aprile 1994 n. 297 [norme poi abrogate dal Codice privacy], concernente "l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"). Tale disposizione specifica che i dati degli studenti, anche se già diplomati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, "possono essere comunicati o diffusi decorsi 30 giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico" (...). Codesto Istituto ha chiesto il parere di questa Autorità in ordine alla possibilità di consegnare gli elenchi delle persone diplomatesi negli anni scolastici 1971/72 e 1972/73 ad un docente dell'Università di Firenze che li ha richiesti al fine di effettuare una ricerca sui "destini sociali" dei diplomati stessi. In proposito il Garante formula le seguenti osservazioni:

- 1) in via generale i soggetti pubblici (e fra questi un istituto scolastico statale) possono comunicare dati personali, di cui ancora dispongano, a soggetti privati (quale è un docente che svolge una ricerca), qualora ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675);
- 2) in riferimento, poi, alla divulgazione dei dati relativi agli studenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria, il legislatore ha recentemente introdotto una norma apposita (d.lg. 30 luglio 1999 n. 281, art. 17, che ha inserito il nuovo art. 330 bis nel d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, concernente "l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") che si allega in copia. Tale disposizione specifica che i dati degli studenti, anche se già diplomati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, "possono essere comunicati o diffusi decorsi 30 giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico";
- 3) tale disposizione può trovare applicazione nel caso sottoposto all'attenzione di questa Autorità. Le finalità della ricerca condotta dal docente dell'Università di Firenze rientrano, infatti, fra quelle prese in considerazione dal citato art. 17 del d.lg. n. 281. Ciò in quanto la ricerca si colloca tra le iniziative volte a favorire (anche con il contributo dell'indagine statistica) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli studenti e dei lavoratori, finalità appunto contemplate dal citato art. 17 del d.lg. n. 281.

Pertanto, codesto Istituto, qualora il Ministero della pubblica istruzione non abbia già provveduto in tal senso, dovrà previamente e per un periodo di 30 giorni (art. 17, comma 2, d.lg. n. 281) rendere nota (mediante, ad esempio, l'affissione di annunci) la prossima comunicazione dei dati in questione e, più in generale, di tutti i dati relativi agli studenti diplomati, che potrebbero essere richiesti in futuro anche da altri soggetti per analoghe finalità. Il ricercatore cui i dati saranno comunicati è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi fissati, in via generale, dalla legge n. 675 e più specificamente dal citato d.lg. n. 281, con particolare riguardo alle modalità di trattamento e alla conservazione dei dati, nonché all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Tali dati:

- possono essere comunicati solo per **finalità di studio e di ricerca**, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi;
- possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

**Non possono però essere comunicati dati sensibili o giudiziari relativi agli studenti.**

Lo stesso art. 100 precisa, inoltre, che i **dati comunicati non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)**. Ciò vuol dire che il richiedente dei dati (ricercatore, esperto, ecc.) da un lato **può** effettuare la richiesta **senza seguire il tipico iter procedurale e le modalità previste dalla legge 241/90**, dall'altro **non può** vantare le garanzie previste dalla stessa legge.

Quindi :

1. non è necessaria una formale istanza di accesso ma la richiesta può avvenire con modalità ordinarie;
2. **non è necessario che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso personale e diretto alla tutela di una propria situazione giuridica; deve però dimostrare la **legittimità della richiesta** in relazione alle finalità di ricerca e studio che intende perseguire;
3. la scuola può **autonomamente valutare l'opportunità o meno di dare corso alla richiesta** in relazione alle caratteristiche del soggetto richiedente, alle finalità della richiesta, alla indispensabilità, non eccedenza e pertinenza della richiesta rispetto alla finalità che il richiedente intende perseguire;
4. il richiedente non può avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 25 della legge 241/90 in caso di diniego della richiesta da parte della scuola (ricorso al TAR o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della [legge. 241/90](#)).

L'art. 100 non contempla ipotesi di ricorso del richiedente in caso di rifiuto ingiustificato della scuola a fornire i dati richiesti. Deve tuttavia ritenersi ammissibile la possibilità di esperire gli **ordinari rimedi giurisdizionali** previsti nel caso di

rifiuto illegittimo o non giustificato da motivazioni coerenti con il diritto alla ricerca scientifica che l'art. 100 intende tutelare (ricorso alla giurisdizione amministrativa per violazione di legge o eccesso di potere).

Riguardo la **“qualità” del richiedente**, considerato il tenore della norma, si ritiene che non possa essere un semplice interessato per meri motivi personali (ad esempio, uno studente diplomatosi nell'istituto anni prima e che vuole ricostruire la storia della sua scuola). La scuola deve quindi accertarsi dell'esistenza dei presupposti di legge, ad esempio verificando che il richiedente operi in ambito universitario (laureando, ricercatore, ecc.) o presso enti di ricerca, fondazioni, associazione di promozione culturale, ecc e, come sopra detto, che la richiesta sia giustificata da finalità di ricerca e studio e che i dati richiesti siano indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità degli stessi.

L'**interessato** (ad esempio, uno studente diplomatosi negli anni oggetto della ricerca) può comunque **esercitare il diritto di opporsi per motivi legittimi** ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del Codice privacy<sup>8</sup>. Per rendere effettivo tale diritto, la platea degli studenti interessati di cui si vuole comunicare i dati dovrebbe essere resa edotta circa il trattamento degli stessi per la comunicazione all'ente di ricerca. Obiettivo difficile da raggiungere, considerato che si tratta di soggetti non più presenti nella scuola e difficilmente individuabili. Occorre, quindi, far ricorso a soluzioni alternative alla comunicazione individuale, ad esempio utilizzando la modalità a suo tempo suggerita dal Garante nella pronuncia prima richiamata nella [nota 7](#): rendere nota la volontà di comunicare i dati mediante annunci al pubblico (potrebbe, ad esempio, essere utilizzato il sito web dell'istituto scolastico).

---

<sup>8</sup> “L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta”

## **9.5 FOCUS: le altre pronunce del Garante Privacy sul trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari nella attività educativa, didattica e formativa**

### **9.5.1 “I temi in classe non violano la privacy” - Bollettino n. 8 (Marzo 1999)**

**L' assegnazione da parte degli insegnanti di temi in classe, anche se attinenti alla sfera personale o familiare degli alunni, è del tutto lecita e rispondente alle funzioni attribuite all' istituzione scolastica.**

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali in risposta ad una segnalazione ricevuta dall' Unione nazionale consumatori che aveva chiesto se fosse compatibile con la legge sulla privacy l' assegnazione agli alunni delle scuole elementari di temi che comportano la rivelazione di dati e fatti personali e familiari, quali ad esempio quelli dal titolo generico " La mia famiglia" o " Racconta la tua domenica" . Il Garante ha osservato, innanzitutto, che nello svolgimento della loro attività, gli insegnanti possono venire a conoscenza di determinate situazioni personali e familiari, aventi anche natura sensibile, degli studenti in diverse occasioni e non solo attraverso informazioni fornite eventualmente da questi ultimi negli elaborati relativi ai temi loro assegnati. Restano, evidentemente, fermi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente, riguardo al segreto d' ufficio e professionale, vigenti in materia di istruzione scolastica ed ora rafforzati dai principi sanciti dalla legge n.675 del 1996 nonché in particolare, quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi predisposti dagli alunni (art.9 della legge 675). In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sul rapporto esistente tra il trattamento di dati personali e l'assegnazione agli alunni di un tema, **spetta alla sensibilità dell' insegnante l' adozione di cautele per la lettura dell' elaborato in classe quando questo presenti degli aspetti più delicati.**

### **9.5.2 “I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Infondati i divieti” - Comunicato stampa del 17 dicembre 2003**

**Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy.**

In vista delle prossime festività natalizie e dello svolgersi nelle scuole di recite e saggi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene doveroso ricordare a presidi ed operatori scolastici che **l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy.** Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. L'intervento del Garante si è reso necessario perché già diverse sono le segnalazioni giunte in questi giorni agli uffici dell'Autorità per un chiarimento su questo aspetto, considerato che in alcune scuole viene vietato a genitori e familiari di fare riprese e foto dei propri bambini. L'Autorità chiede a tutti i media di dare ampia diffusione al chiarimento, affinché si evitino eccessi ed ingiustificati richiami al rispetto delle norme sulla privacy.

### 9.5.3 “Comunicazione di dati a una casa editrice” – Contestazione G.P. 19 novembre 2004

“A seguito di un ricorso (*Prov. 29 dicembre 2003*), il Garante ha avviato ulteriori accertamenti in merito all'avvenuta **comunicazione ad una casa editrice**, da parte di un'università statale, di alcuni dati personali dei propri studenti. Al riguardo, è stato rilevato che **un determinato decreto rettorale non poteva ritenersi fonte idonea a consentire tale operazione**, non individuando in modo puntuale i casi di comunicazione di dati personali degli studenti da parte dell'ateneo a soggetti privati. L'ateneo è stato invitato a sospendere di propria iniziativa il trattamento in questione, nonché ad individuare con esattezza nell'atto regolamentare le singole ipotesi di comunicazione di dati personali degli studenti a soggetti privati, in conformità ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite.

L'Autorità in tale occasione ha anche accertato che la stessa università aveva fornito un'informativa incompleta agli studenti, senza individuare le finalità, le modalità del trattamento, nonché l'ambito di comunicazione dei dati personali degli studenti a soggetti privati. Il Garante ha, quindi, contestato all'università la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 161 del Codice (contestazione del 19 novembre 2004, cui è seguito il pagamento in misura ridotta).”

**La pronuncia del Garante illustrata nel paragrafo precedente è riferita all'ambito universitario.**

#### **Facendo un parallelo in ambito **scolastico**:**

- la possibilità di comunicare dati di studenti o docenti a una casa editrice non rientra nelle finalità istituzionali della scuola e non è previsto da norme di legge;
- non è quindi possibile comunicare dati ad una casa editrice, anche in presenza di una delibera del C.d.I. .

Si ricorda, infatti, che, al pari della comunicazione di dati sensibili, **la comunicazione** dei dati comuni ad una pubblica amministrazione o a privati oppure la loro diffusione è possibile solo quando vi sia una **espressa previsione normativa** (art. 19 del Codice)

In mancanza di una previsione normativa, la comunicazione di dati comuni è ammessa quando è **comunque necessaria** per lo **svolgimento di funzioni istituzionali**, e può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al garante prevista dall'art. 39 del Codice, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. La comunicazione di tali dati non è, quindi, del tutto preclusa ma occorrerà provare al Garante la necessità di tale comunicazione per i fini istituzionali della scuola.



## 10. - SCHEDA n. 7 - Rapporti scuola - famiglia: gestione del contenzioso

Dati S. e G. che è possibile trattare	In che contesto o processo o procedimento è possibile trattare dati S. e G.	A chi è possibile comunicare i dati S. e G.
<b>ORIGINE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razziale</li> <li>• etnica</li> </ul>	<p>Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le attività connesse alla <b>instaurazione di contenzioso</b> (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.) <b>con gli alunni e con le famiglie;</b></li> <li>• tutte le attività relative alla <b>difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche</b> di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avvocature dello Stato</b>, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia</li> <li>• <b>Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile</b> e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia</li> <li>• <b>Liberi professionisti</b>, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.</li> </ul>
<b>STATO DI SALUTE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>patologie attuali;</i></li> <li>• <i>patologie pregresse;</i></li> <li>• <i>terapie in corso;</i></li> <li>• <i>dati sulla salute relativi anche ai familiari</i></li> </ul>		
<b>VITA SESSUALE</b>		
<b>CONVINZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Religiose</i></li> <li>• <i>filosofiche</i></li> <li>• <i>politiche</i></li> <li>• <i>sindacali</i></li> <li>• <i>d'altro genere</i></li> </ul>		
<b>DATI GIUDIZIARI</b>		

### 10.1 “*Circolari scolastiche a misura di privacy – comunicazione alle famiglie di provvedimenti disciplinari*” - Bollettino G.P. n. 11, Gennaio 2000

Anche le circolari scolastiche devono rispettare la legge sulla privacy e non possono, pertanto, contenere dati personali che consentano di risalire, sia pure in modo indiretto, all'identità degli studenti se tali informazioni ledono la loro riservatezza.

Lo ha stabilito il Garante in occasione di un provvedimento con cui è stato accolto il ricorso presentato dai **genitori di un minore** nei confronti di una scuola che aveva **inviato a tutte le famiglie una comunicazione relativa ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di litigi tra studenti**.

Poiché nella circolare erano contenuti elementi suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un minore, i genitori di quest'ultimo, successivamente ritirato dalla scuola, si erano rivolti all'Autorità per impedire che l'istituto procedesse a un'ulteriore diffusione della lettera circolare. La divulgazione di dati personali e la circostanza che nella circolare si facesse riferimento a comportamenti ritenuti violenti, secondo i genitori dello studente, oltre a ledere la riservatezza e la dignità del minore avrebbe, infatti, potuto provocare riflessi sulla sua personalità e di altri minori iscritti allo stesso istituto. I ricorrenti chiedevano, inoltre, di conoscere gli eventuali ulteriori dati personali del figlio ancora in possesso dell'istituto (relazioni, verbali, altri atti interni) relativi alla vicenda in questione. L'Autorità ha riconosciuto fondata l'opposizione dei genitori ad un nuovo invio della circolare e questo a prescindere dal fatto che la comunicazione in questione rientrasse tra le prerogative dell'istituto o richiedesse la previa acquisizione del consenso da parte degli interessati. **Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve, infatti, essere in ogni caso bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.** Rilevata la delicatezza delle informazioni trattate nella circolare e la possibilità di risalire all'identità dei protagonisti del fatto attraverso le altre notizie contenute nella lettera, il Garante ha dunque accolto il ricorso e ha disposto che l'eventuale invio di nuove forme di comunicazione e diffusione della vicenda da parte della scuola dovrà avvenire con modalità che consentano di omettere o rendere generici i riferimenti suscettibili di permettere l'individuazione degli interessati. L'Autorità ha, infine, ordinato all'istituto d'istruzione di fornire ai ricorrenti un preciso riscontro dell'eventuale esistenza di dati diversi da quelli oggetto del ricorso attraverso l'invio di un'apposita comunicazione scritta.

### 10.2 “*Diritto di cronaca e tutela dei minori*”- Bollettino del n. 10, Ottobre 1999

Un noto personaggio straniero aveva lamentato la pubblicazione, su un settimanale italiano di larga tiratura, di un servizio giornalistico, corredato da fotografie, nel quale **venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore, ripreso tramite teleobiettivo nel cortile della scuola, e da didascalie con l'indicazione di una serie di elementi e circostanze**, fra le quali un'interpretazione del presunto stato psicologico del ragazzo.

A giudizio dell'interessato, il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, violava il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della sua personalità; si **chiedeva, pertanto, che l'Autorità vietasse la pubblicazione di articoli o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti.**

Il settimanale aveva replicato che la fotografia e i relativi commenti riportati nelle didascalie, rappresentavano una lecita espressione del diritto di informazione poiché non ledevano l'immagine e la personalità del minore in base a quanto previsto dal codice deontologico dei giornalisti. L'editore, dimostrando attenzione alle proteste, si era impegnato ad evitare ogni successiva pubblicazione di fotografie e servizi giornalistici riguardanti il giovane. Esaminando il caso, il collegio del Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli) ha stabilito che le doglianze dell'interessato devono considerarsi in parte fondate.

**Il trattamento dei dati personali da parte di un giornalista deve rispettare, oltre che le norme della legge n.675 del 1996, anche le prescrizioni del codice di deontologia** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998) che specifica, tra l'altro, alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. L'art.7 del codice individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate. In particolare, viene precisato che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico...decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" (adottata nell'ottobre del 1990). E' evidente, ha affermato il Garante, che la tutela del minore si estende anche fuori dei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera. Nel caso di specie, il minore aveva una sua notorietà, peraltro non diffusa, essenzialmente derivante da suoi legami familiari; notorietà che, comunque, non fa venire meno l'esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo. La **Carta di Treviso**, infatti, impone di tutelare "*la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni*".

**Il Garante ha, pertanto, invitato il settimanale e l'editore a non comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del minore contenuti nel servizio giornalistico in questione**, dando atto che il settimanale si era già astenuto dall'utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente la misura oggetto della decisione.

### **10.3 "Pubblicazioni notizie riguardanti minori"- Bollettino del n. 13, Maggio 2000**

Con riferimento a recenti iniziative di pubblicazione di liste di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori, il **collegio del Garante fa notare che la diffusione indiscriminata di dati in materia, non trova fondamento nel vigente ordinamento giuridico.**

Tali iniziative, a prescindere dalla loro effettiva efficacia sul piano delle prevenzioni, e della circostanza che i dati possano essere desunti anche da fonti accessibili quali pronunce giudiziarie, sono suscettibili di valutazione critica e di contenzioso, potendo, a seconda dei casi, determinare danni anche agli stessi minori indirettamente identificabili, o comportare responsabilità per inesattezze dei dati, oppure per giudizi indifferenziati su situazioni in realtà difformi o per lesione del diritto all'oblio di tutte le persone interessate rispetto a fatti assai risalenti nel tempo. L'Autorità, con giudizio unanime, si riserva di valutare tali iniziative caso per caso anche in relazione alle segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.

#### **10.4 “Indagini dell’Autorità giudiziaria: ingiustificato il rifiuto delle scuole di fornire informazioni” – Circolare MPI – USR Marche, n. 8070/A21d del 3 luglio 2006**

**Oggetto Indagini dell’A.G.. Rifiuto di informazioni. Normativa sulla privacy. Inopponibilità.**

La Procura della Repubblica in indirizzo ha comunicato che taluni dirigenti scolastici – adducendo non meglio specificate problematiche relative alla normativa sulla privacy – hanno rifiutato di fornire le informazioni loro richieste da Organi incaricati dalla stessa Procura di esperire indagini di Polizia Giudiziaria.

Al riguardo la Procura ha precisato quanto segue:

**“Non appare superfluo ricordare che, pacificamente, nessuna limitazione relativa alla privacy può essere legittimamente opposta all’A.G. che indaga in ordine a fatti costituenti reato, in virtù dei principi generali processual-penalistici e delle disposizioni della stessa legge n. 675 del 1996, che all’art. 27 precisa come il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (fra le quali rientra a pieno titolo la doverosa collaborazione con l’A.G.) e all’art. 22 stabilisce che detti dati possono addirittura essere utilizzati, con autorizzazione del Garante, per le investigazioni difensive previste dall’art. 38 Disp. Att. C.p.p. La circostanza che disposizione analoga a quella dell’art. 22 non sia stata dettata anche per il P.M. conferma, in modo ermeneuticamente lampante, che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti o informazioni relativi a dati sensibili (per tutte Cass. Sez. II sent. n. 1480 del 30.4.1999)”.**

Le SS.VV. sono invitate ad attenersi ai principi sopra richiamati ed a fornire all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria dalla stessa incaricati le informazioni e i dati dagli stessi richiesti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

**- PARTE II -**

**Privacy e accesso ai documenti amministrativi.  
Responsabilità civili, penali e amministrative**

## 1. La protezione dei dati personali e l'accesso alla documentazione amministrativa

La disciplina generale in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla sua applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ha posto all'attenzione di tutti gli addetti ai lavori, ivi compresi quelli che operano nel settore scolastico, il problema del conflitto tra il diritto alla riservatezza e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che ha costituito, fin dal principio, uno degli aspetti di maggiore criticità nella gestione corrente delle operazioni di trattamento dei medesimi dati.

In effetti, prima dei recenti interventi chiarificatori del legislatore, di cui si tratterà diffusamente, individuare in modo certo soluzioni coerenti non era per niente semplice, perché anche in dottrina e in giurisprudenza si registravano sul punto posizioni contrastanti e non univoche.

Del resto, se si considera la pregnanza degli interessi implicati nella tutela dei due diritti, tutti di rilievo costituzionale, l'insorgenza del conflitto era per molti versi inevitabile. Di qui la necessità di una sua adeguata composizione che, data la delicatezza della problematica, comportava opzioni di politica del diritto di pertinenza esclusiva del legislatore.

L'analisi che di seguito verrà condotta muove da questa premessa che serve a definire lo scenario di riferimento, e si propone di ricostruire in modo puntuale i rapporti tra le due discipline sulla base dei principi costituzionali che giustificano la presenza nel nostro ordinamento di una tutela forte dei diritti in questione.

L'obiettivo è quello di fornire alle scuole strumenti operativi di orientamento per il corretto bilanciamento degli interessi e la soluzione pratica dei casi concreti, ma anche di evitare ai soggetti che in esse operano come titolari, responsabili e incaricati del trattamento, di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## 1.1 L'evoluzione del sistema di tutela dei diritti della personalità nel nostro ordinamento: dal codice civile al codice della privacy. I fondamenti costituzionali.

La tutela della riservatezza nell'ordinamento italiano ha seguito un percorso di graduale evoluzione.

In una prima fase, essa era circoscritta alle previsioni contenute in alcune disposizioni del codice civile e del codice penale<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Di cui, a titolo di esempio, si citano gli articoli da 5 a 10, codice civile, Titolo I – “Delle persone fisiche” e degli articoli da 594 a 599, codice penale, Titolo XII – “Dei delitti contro la persona”, Capo II – “Delitti contro l'onore”, che di seguitosi riportano:

**- codice civile -**

**Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo**

<<Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume>>.

**Art. 6 Diritto al nome**

<<Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati>>.

**Art. 7 Tutela del diritto al nome**

<<La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni .

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali>>.

**Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari**

<<Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette>>.

**Art. 9 Tutela dello pseudonimo**

<<Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7>>.

**Art. 10 Abuso dell'immagine altrui**

<<Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni>>.

**- codice penale -**

**Art. 594 Ingiuria**

<<Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone>>.

**Art. 595 Diffamazione**

<<Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate>>.

**Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa**

<<Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58>>.

**Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative**

<<Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza>>.

**Art. 599 Ritorsione e provocazione**

<<Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute>>.

Il limite principale di questo impianto normativo era individuato in duplice aspetto: da un lato, non consentiva di riconoscere nella persona in quanto tale il bene-interesse meritevole di protezione; dall'altro lato, la tutela accordata, ispirandosi a una concezione meramente patrimoniale dei c.d. *diritti della personalità*, operava in via successiva, cioè ad evento lesivo già realizzatosi, e solo con gli strumenti dell'inibizione e del risarcimento del danno, tanto da configurarsi come tutela essenzialmente repressiva.

Il danno veniva considerato tale e ammesso a risarcimento, se si eccettuano i casi residuali in cui l'illecito avesse integrato anche gli estremi di una fattispecie di reato, ai sensi dell'articolo 2059<sup>10</sup>, codice civile, solo se la persona, in conseguenza dell'azione lesiva, aveva subito una diminuzione economica o perso una possibilità di arricchire il suo patrimonio.

L'inadeguatezza di tale regime giuridico rispetto al sistema di garanzie riconosciuto dalla Carta Costituzionale ai diritti e alle libertà fondamentali dell'individuo veniva evidenziato con solidi argomenti dalla dottrina più illuminata, alla quale però si contrapponeva una giurisprudenza estremamente conservativa e non incline ad accettare l'idea di una interpretazione, in senso evolutivo, delle norme vigenti.

Bisogna attendere gli inizi degli anni '70 del secolo appena concluso perché le tesi della dottrina inizino a far breccia sugli orientamenti monolitici della Cassazione, e per vedere affermata, attraverso il diritto vivente, una concezione, costituzionalmente orientata, dei diritti della persona intesi come beni-interessi distinti dal patrimonio e meritevoli di ricevere tutela dall'ordinamento, in via autonoma e diretta, a prescindere cioè dai loro riflessi di ordine puramente economico.

Tuttavia, anche questa impostazione, risentiva del limite intrinseco, prima sottolineato, della mancanza, nell'impianto normativo esistente, di strumenti di prevenzione volti ad impedire il verificarsi del fatto lesivo, idonei cioè a rendere immune la sfera giuridica dell'interessato dal pericolo di una menomazione. Il sistema, quindi, rimaneva incentrato sul modello tradizionale di tutela risarcitoria e sulla riparazione ex post del pregiudizio subito.

La situazione subisce un cambiamento radicale nel corso dell'ultimo decennio.

Le ragioni che lo hanno determinato sono molteplici e, per esigenze di sintesi, non si possono esaminare analiticamente. Tuttavia, esse sono tutte riconducibili a due grandi problemi, l'uno di ordine sociologico, l'altro di ordine giuridico, fra loro strettamente connessi.

Da un lato, la rapida accelerazione del progresso scientifico, soprattutto nei settori dell'informatica, della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), dei satelliti, che ha generato, grazie anche alla diffusione di reti telematiche capillari, la circolazione e lo scambio, a livello globale, di una massa enorme di dati relativi alle persone, per molti versi non controllabile da parte degli interessati.

<sup>10</sup> Art. 2059 Danni non patrimoniali

<<Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 85, 598)>>.



Dall'altro lato, l'esigenza di adeguare l'ordinamento giuridico interno alle direttive comunitarie emanate in attuazione di alcuni principi essenziali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>11</sup>.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti direttive:

- [direttiva comunitaria n. 95/46/CE](#), relativa alla “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- [direttiva comunitaria n. 2002/58/CE](#), relativa al “Trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”, che sono state recepite, rispettivamente, dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675* “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135* “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”.

Successivamente, è stato adottato il [decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196](#), “Codice in materia di protezione dei dati personali”<sup>12</sup> (*Codice privacy*), strumento normativo unitario che ha riunito in modo organico e coordinato il complesso delle norme interne e delle norme comunitarie (convenzioni e direttive), prima richiamate.

Nel settore dell'istruzione, poi, è intervenuto, da ultimo, a completare il quadro giuridico di riferimento, il [decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305](#), “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»”<sup>13</sup>, entrato in vigore il 30 gennaio 2007.

Con questo articolato intervento, il legislatore ha colmato le lacune preesistenti, creando un efficace sistema di tutela contro le azioni potenzialmente lesive del diritto alla riservatezza. Una protezione che mira principalmente a prevenire gli illeciti, imponendo, in ragione dell'attività di impresa esercitata o delle finalità pubbliche perseguite, a tutti i soggetti che operano il trattamento di dati personali l'adozione di stringenti misure cautelari e di peculiari modalità operative di forte impatto gestionale e organizzativo.

Ma occorre, altresì, evidenziare, per completare la disamina dell'evoluzione normativa fin qui condotta, che la nuova disciplina sviluppa, in un quadro di

<sup>11</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C364/1):

- **Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare**  
<<Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni>>.
- **Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale**  
<<1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.  
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.  
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente>>.

<sup>12</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - S. O. n. 123

<sup>13</sup> Pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007.

coerenza con le previsioni costituzionali, alcuni principi fondanti del nostro ordinamento:

- la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (articolo 2, Cost.);
- la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, con il conseguente impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3, Cost.);
- la tutela delle minoranze linguistiche e della libertà di religione (articoli 6, 7, 8, 19, Cost.);
- l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della corrispondenza e della libertà di opinione e manifestazione del pensiero (articoli 13, 14, 15 e 21, Cost.).

## **1.2 Dall'obbligo del segreto al diritto di accesso ai documenti amministrativi: sintesi dell'evoluzione e fondamenti costituzionali.**

Una evoluzione simile a quella precedentemente esaminata, ha seguito l'attuazione nell'ordinamento italiano del principio di trasparenza delle funzioni pubbliche, il cui corollario più significativo ed innovativo è costituito dal riconoscimento formale di un vero e proprio diritto alla conoscibilità degli atti amministrativi.

Prima di passarla in rassegna, meritano di essere svolte alcune considerazioni preliminari di carattere generale.

Anzitutto, è utile ricordare che la disciplina del diritto di accesso si rinviene all'interno delle norme generali sul procedimento amministrativo introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 e seguenti, recentemente modificata ed integrata da due importanti interventi del legislatore, succedutisi a distanza di soli tre mesi l'uno dall'altro: la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35<sup>14</sup>.

In secondo luogo, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'attribuzione alle stesse dell'autonomia e di rilevanti funzioni amministrative prima spettanti allo Stato<sup>15</sup>, appare utile sottolineare, sebbene siano trascorsi ben quindici anni dalla sua emanazione, che questo corpus di norme generali deve costituire un bagaglio tecnico-giuridico

<sup>14</sup> Pubblicate, rispettivamente, nelle GG.U.U., nn. 42 del 21 febbraio 2005 e n. 111 del 14 maggio 2005 - S.O. n. 91.

<sup>15</sup> Ai sensi, rispettivamente, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275 (ed in particolare, dell'art. 14)

indispensabile per tutti gli operatori, indipendentemente dalle funzioni svolte, dai livelli di inquadramento e dalle responsabilità ricoperte all'interno dell'organizzazione.

Chiunque sia preposto all'esercizio di pubbliche funzioni, nel caso di specie quelle che danno luogo all'erogazione del servizio di istruzione, e pertanto chiamato in tale ruolo ad applicare le norme in esame, non deve trascurare un dato fondamentale, culturale ancor prima che giuridico: la legge 241 ha rappresentato il momento di rottura con la concezione autoritaria dell'esercizio dei poteri.

È vero che principi come quelli della partecipazione, conoscibilità e controllabilità esterna dell'attività amministrativa, dell'accessibilità agli atti e ai documenti, del contraddittorio, della obbligatoria temporizzazione dei procedimenti, del vincolo di motivazione, si erano, di fatto, progressivamente affermati attraverso l'elaborazione operata dalla giurisprudenza, ma la loro consacrazione generalizzata, attraverso le norme di diritto positivo, ha comunque significato un momento di forte innovazione rispetto al passato, di grande impatto politico, sociale e culturale.

Una vera e propria rivoluzione che ha avviato nel nostro ordinamento un processo di democratizzazione nei rapporti fra autorità e cittadini, modificando radicalmente l'impostazione tradizionale e riportandola nel solco tracciato dalle norme costituzionali di diritto interno e comunitario.

Tuttavia, ciò che oggi si dà (o si dovrebbe dare) per scontato, non lo era stato affatto nel periodo antecedente agli inizi del 1990, ossia prima dell'entrata in vigore della legge fondamentale in questa materia, essendo ancora vigente nel nostro ordinamento un principio esattamente opposto a quello di trasparenza e conoscibilità degli atti.

Infatti, nonostante le garanzie rivenibili nella Carta Costituzionale del 1948, la conoscenza degli atti compiuti dalla pubblica amministrazione, salvo limitatissime ipotesi, continuava ad essere preclusa ai cittadini in forza di una regola generale, non scritta, di segretezza dell'attività posta in essere dall'Autorità.

Regola non scritta perché la si ricavava, implicitamente, dalle disposizioni che disciplinano il segreto d'ufficio, di cui all'articolo 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico degli impiegati civili dello Stato"<sup>16</sup>, norma che veniva considerata vincolante e di applicazione generalizzata a tutte le categorie di pubblici dipendenti, ivi compresi gli operatori scolastici.

Non vi è da stupirsi, allora, che, pur mantenendo in vita l'obbligo del segreto d'ufficio, il legislatore del '90, introducendo le nuove disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, ne abbia rivisitato la portata applicativa limitando il divieto di rilasciare informazioni inerenti l'attività amministrativa svolta

<sup>16</sup> **Articolo 15 Segreto d'ufficio**

<<L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo servizio>>.

nell'esercizio dei compiti istituzionali <<al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso>><sup>17</sup>.

Per completezza di informazione, si deve aggiungere che ai sensi dell'allegato A al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dall'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro approvati nel quadriennio 1994-1997, l'articolo 15, citato, non trova più applicazione per il personale non dirigenziale (impiegati e funzionari).

**Tenendo conto di questa modifica, il regime del segreto d'ufficio nei confronti degli operatori della scuola è il seguente:**

- per i **dirigenti scolastici**, continua ad applicarsi l'articolo 15, come modificato dall'articolo 28, legge 241/90;
- per i **docenti e gli ATA**, si applica l'articolo 89, CCNL 24 luglio 2003, che prevede:
  - a) il rispetto del *segreto d'ufficio* nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
  - b) di non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
  - c) l'*obbligo*, nei rapporti con il cittadino, di fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso, nonché di agevolare le procedure in tema di autocertificazione;
  - d) di *favorire* ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni.

Ricostruito il passaggio dal regime della segretezza alla tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, occorre ora evidenziare i principi costituzionali dai quali quest'ultimo trae il suo fondamento.

È necessario partire dalla norma che fissa i canoni fondamentali cui deve orientarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni, sia quella svolta in regime di diritto pubblico (autoritativa), sia quella posta in essere *iure privatorum* (secondo il diritto privato e in condizioni di parità), ossia l'articolo 97, Cost.<sup>18</sup>, il quale, com'è noto, impone il rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza.

A tali principi si raccordano altre importanti garanzie costituzionali che assumono una particolare rilevanza ai fini della ricerca delle ragioni giustificative della tutela del diritto di accesso:

- *la libertà di manifestazione del pensiero*, art. 21, Cost.<sup>19</sup>, da cui discende il diritto a una completa informazione da parte dei cittadini anche sull'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, il che implica, da parte del legislatore, il dovere di rimuovere gli ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee;

<sup>17</sup> Articolo 15, Testo unico impiegati civili dello Stato, citato, come sostituito dall'art. 28, legge 7 agosto 1990, n. 241.

<sup>18</sup> << I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>.

<sup>19</sup> <<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>>.

- *l'inviolabilità del diritto di difesa*, art. 24, Cost.<sup>20</sup>, che comporta in favore del cittadino la disponibilità di tutte le informazioni e di tutti gli elementi utili a confortare, documentalmente, la propria tesi difensiva e a supportare gli altri strumenti processuali;
- *il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri interessi*, articolo 113, Cost.<sup>21</sup>, in specie dinnanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa (complesso TAR- Consiglio di Stato);
- *la garanzia del giusto processo e il connesso diritto al contraddittorio*, art. 111, Cost.<sup>22</sup>

Tuttavia, se volessimo individuare le ragioni ultime della tutela del diritto alla conoscibilità degli atti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, esse andrebbero ricercate non solo nella necessità di dare concretezza ed effettività ai principi di trasparenza e democraticità dell'agire pubblico, e alle altre garanzie costituzionalmente rilevanti, sopra richiamate, ma, fondamentalmente, nell'esigenza pratica di deflazionare il ricorso al giudice amministrativo.

In altre parole, e questo è un dato che l'operatore amministrativo non deve trascurare, il diritto di accesso, nelle intenzioni del legislatore, costituisce anche uno strumento concreto per prevenire le liti e per consentire all'azione pubblica di perseguire gli interessi generali con maggiore efficacia e fluidità.

Per concludere la presente disamina, è utile rappresentare quanto finora si è detto con il seguente schema riepilogativo:

<sup>20</sup> <<Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.


La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>.

<sup>21</sup> <<Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa>>.

<sup>22</sup> <<La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale>>.

## Il cittadino può e deve avere conoscenza dei documenti in possesso di una pubblica amministrazione perché:



### 1.3 I contenuti essenziali del diritto di accesso.

Nei principi generali fissati dalla legge [7 febbraio 1990, n. 241](#), come modificata e integrata dalle leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80, si afferma che *“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”* (articolo 1).

L’accesso ai documenti amministrativi, dunque, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, è inserito nell’ambito dei principi generali che reggono l’attività amministrativa perché, favorendo la partecipazione dei cittadini, ne assicura imparzialità e trasparenza<sup>23</sup>.

Inoltre, il legislatore del 2005 ha specificato che l’istituto in esame attiene <<ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere

<sup>23</sup> Così l’articolo 22, comma 2, nella sua attuale formulazione:

<<L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela>>.

garantiti su tutto il territorio nazionale>>, con ciò richiamando esplicitamente quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Questa impostazione conferma la particolare importanza assunta nel nostro ordinamento amministrativo dagli strumenti attuativi del principio di pubblicità delle funzioni pubbliche, il quale trova nel riconoscimento del diritto di accesso agli atti il momento più pregnante della tutela. Circostanza, quest'ultima, che sarà molto utile, come si vedrà in seguito, per orientare gli operatori nella corretta comprensione delle regole che disciplinano i rapporti con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti, in specie con il diritto alla riservatezza.

Per diritto di accesso, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Il legislatore, sulla scorta di una dominante giurisprudenza che aveva avallato una interpretazione estensiva dell'espressione <<**documento amministrativo**>>, ha disposto che rientra in questa nozione <<*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento*>>, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale<sup>24</sup>.

Anche nella definizione di pubblica amministrazione si è utilizzato un concetto ampio che comprende tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario<sup>25</sup>.

Più circoscritta è l'individuazione dei titolari del diritto di accesso. Il legislatore, infatti, pur considerando tali tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, ha posto due fondamentali condizioni<sup>26</sup>:

- che gli stessi possano vantare un interesse *diretto, concreto e attuale*;
- che tale interesse sia corrispondente ad una *situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso*.

La ragione di questa scelta restrittiva risiede nell'esigenza di evitare che il diritto di accesso si possa configurare come strumento meramente rivendicativo nei confronti delle amministrazioni, attivabile in qualsiasi momento e indistintamente da parte di chiunque, anche per tutelare interessi generici e riferiti alla collettività indifferenziata, confondendo cioè tale diritto con la c.d. azione popolare.

Ciò spiega anche perché il legislatore ritiene che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni<sup>27</sup>.

Invece, per «controinteressati», si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Cfr., l'articolo 22, comma 1, lettera d).

<sup>25</sup> *Ibidem*, lettera e).

<sup>26</sup> *Ibidem*, lettera b).

<sup>27</sup> Cfr., l'articolo 24, comma 3.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 2006, n. 184, con cui è stato emanato il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, il documento, per rendersi accessibile, deve essere materialmente presente negli archivi dell'Amministrazione. La stessa disposizione precisa, inoltre, che quest'ultima *non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*.

Dal punto di vista semantico, per documento si intende la “scrittura atta a fornire una prova o convalida in ambito burocratico, amministrativo, giuridico”<sup>29</sup>.

L'accezione giuridica del termine, lo qualifica come strumento (di norma) cartaceo che contiene la rappresentazione grafica di elementi espressivi che, complessivamente, ne costituiscono il contenuto, mettendone così in rilievo la sua dimensione funzionale di mezzo per acquisire la conoscenza di dati o elementi creati da una pubblica amministrazione o comunque in possesso di quest'ultima.

In linea di massima, **salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo**<sup>30</sup>.

L'accesso ha ad oggetto, in prima battuta, il documento ed, in seconda, la cognizione dei singoli dati e può essere esercitato fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere<sup>31</sup>.

I casi di esclusione del diritto sono limitati e attengono a circostanze tassativamente indicate<sup>32</sup>:

- a) documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, o per quali il segreto o di divieto di divulgazione siano espressamente previsti dalla legge, da apposito regolamento governativo oppure da decreti emanati dalle stesse pubbliche amministrazioni;
- b) nei procedimenti tributari;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al punto a) sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le

<sup>28</sup> Cfr., l'articolo 22, comma 1, lettera c).

<sup>29</sup> Voce documento, in G. Devoto, G.C. Oli, Nuovo vocabolario della lingua italiana.

<sup>30</sup> Cfr., l'articolo 22, comma 4.

<sup>31</sup> È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, <<l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale>>.

<sup>32</sup> Cfr., l'articolo 24, comma 1.



pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso<sup>33</sup>.

Con il regolamento di cui al punto a), il Governo può individuare ulteriori casi di sottrazione se ricorrono i seguenti presupposti<sup>34</sup>:

- 1) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- 2) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- 3) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- 4) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

La norma regolamentare, infine, può **inibire la conoscibilità dei documenti** che *<<riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono>>*.

Fuori dalle ipotesi che precedono, vi è, dunque, una piena conoscibilità degli atti della pubblica amministrazione, il che è confermato anche dagli orientamenti della giurisprudenza che tendono ad estendere al massimo l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di accesso.

Fra le pochissime ipotesi in cui i giudici hanno negato l'accessibilità, si richiamano quelle concernenti gli atti redatti da professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, sempre che quest'ultima non se ne sia avvalsa ai fini dell'emanazione di un provvedimento e quelli relativi a un procedimento ispettivo, quando la richiesta di accesso proviene da colui che ha presentato l'esposto-denuncia da cui il procedimento stesso ha preso le mosse.

<sup>33</sup> *Ibidem*, comma 5.

<sup>34</sup> *Ibidem*, comma 6.

## 1.4 Il diritto di accesso ai dati personali.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy, all' **"interessato"** - ossia la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali<sup>35</sup> - sono riconosciuti il diritto di accesso e altri diritti.

L'accesso è configurato come diritto ad ottenere l'indicazione:

- a. dell'**origine** dei dati personali;
- b. delle **finalità** e modalità del trattamento;
- c. della **logica applicata** in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli **estremi identificativi** del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2<sup>36</sup>;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, la norma riconosce il **diritto di opporsi**, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

È bene chiarire che **il diritto di accesso previsto dall'articolo 7 in esame non può essere confuso con la fattispecie regolata dagli articoli 22 e ss., della legge 241/90.** Mentre il diritto di accesso ai documenti amministrativi è istituito di carattere generale, attivabile da tutti coloro che vi hanno interesse<sup>37</sup>, e di norma ha ad oggetto

<sup>35</sup> La definizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera i), del Codice.

<sup>36</sup> <<Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali>>.

<sup>37</sup> Anche se, come spiegato nel paragrafo precedente, si deve trattare di un interesse qualificato, ossia attuale, personale, concreto e rilevante per l'ordinamento.

la conoscenza di fatti e circostanze relativi a soggetti diversi dall'interessato, il diritto di accesso ai dati personali è riconosciuto esclusivamente a coloro che sono titolari dei dati medesimi, i quali, in qualsiasi momento e senza limiti, possono chiedere al soggetto che li detiene di potervi accedere.

Inoltre, dalla previsione contenuta nell'articolo 7, citato, si evince chiaramente che le finalità perseguite dal legislatore rispondono ad esigenze diverse da quella di garantire, attraverso l'attuazione dei principi di trasparenza e conoscibilità dell'agire pubblico, il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'attività amministrativa.

L'accesso ai dati personali, infatti, costituisce uno strumento efficace per assicurare all'interessato il controllo sulle modalità di utilizzo dei dati stessi.

Il presupposto su cui si fonda il principio di piena accessibilità risiede nel fatto che, anche se legittimamente posseduti da una pubblica amministrazione, o da altro ente privato, il soggetto cui i dati personali si riferiscono non ne perde mai né la titolarità, né la disponibilità. Essi, riguardando l'identità personale degli individui, sono oggetto di un diritto assoluto, ossia inalienabile e opponibile *erga omnes*, nei confronti della generalità dei soggetti.

Fatta questa precisazione, si può ora passare all'esame del conflitto fra tutela della privacy e accesso ai documenti amministrativi.

### **1.5 Il problema del rapporto fra protezione dei dati personali ed esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi: i criteri per la corretta composizione degli interessi in conflitto.**

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e delle modifiche introdotte dalla legislatore del 2005 alla legge 241/1990, il problema del conflitto tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso ai documenti amministrativi non trovava una chiara soluzione nella normativa di riferimento.

I tentativi compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per colmare questa lacuna non avevano portato a risultati appaganti, data la variabilità delle opzioni interpretative di volta in volta proposte. Anzi, per un lungo periodo, queste ultime erano risultate in aperto contrasto fra loro. In particolare, relativamente ai dati sensibili e giudiziari, a una giurisprudenza della Corte di Cassazione tesa ad accordare in ogni caso prevalenza alla tutela del diritto alla riservatezza, si era opposto un orientamento del Consiglio di Stato che risolveva il conflitto a favore del diritto di accesso.

Questo netto contrasto giurisprudenziale si è ricomposto alla fine degli anni novanta con una famosa decisione dell'Adunanza Plenaria che pur ritenendo ammissibile, per ragioni di giustizia, la possibilità di accedere anche alle informazioni di carattere personale, ha consentito al richiedente solo il diritto di prendere visione del

documento e non di estrarne copia, al fine si salvaguardare la riservatezza degli interessati.

Di questa evoluzione giurisprudenziale ha tenuto conto la normativa vigente che ha delineato in maniera più chiara gli ambiti operativi delle norme che tutelano i due diritti in conflitto.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'articolo 59, stabilisce tre principi fondamentali:

- i presupposti, **le modalità**, i limiti per l'esercizio del diritto di **accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali**, e la relativa tutela giurisdizionale, **restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione;
- che ciò vale anche per i documenti amministrativi che concernono i tipi di dati sensibili e giudiziari e per le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso;
- le attività finalizzate a consentire l'esercizio del diritto di accesso si considerano di rilevante interesse pubblico.

A tali principi, il successivo articolo 60, deroga limitatamente a due specifiche categorie di dati sensibili, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale delle persone. In questi casi, il trattamento è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi <<è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile>><sup>38</sup>.

Il raccordo con i principi dettati dalle due norme appena esaminate è contenuto nei commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge 241/1990, come riformulato dalla legge 15/2005.

La prima disposizione, inserita nella lettera d), ammette la possibilità che il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possa prevedere casi di sottrazione all'accesso quando i documenti amministrativi <<riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono>>.

Il comma successivo, nel garantire comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi <<la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>>, dispone, altresì, che nel caso si tratti di documenti contenenti


<sup>38</sup> I due articoli sono inseriti nel Titolo IV del Codice, che disciplina i "Trattamenti in ambito pubblico", e che si apre con il Capo I dedicato, appunto, all' "Accesso a documenti amministrativi".

dati sensibili e giudiziari, la conoscibilità degli stessi è consentita <<nei limiti in cui sia strettamente indispensabile>> e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, <<in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>.

I medesimi criteri sono ribaditi dagli articoli 7 e 9 del D.P.R. 14 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

In definitiva, **i rapporti tra tutela della riservatezza e diritto di accesso** agli atti amministrativi, sulla base del combinato disposto degli articoli 24, legge 241/1990, 59 e 60, Codice privacy, 7 e 9, Regolamento 184/2006, **sopra richiamati, possono essere ricostruiti secondo lo schema che segue:**

Il diritto di accesso è consentito anche rispetto a documenti che contengono dati personali, ancorché qualificati come sensibili o giudiziari



quando il richiedente agisce **per curare o per difendere i propri interessi giuridici**

Il diritto di accesso subisce un primo temperamento quando il **documento amministrativo contiene dati sensibili e giudiziari** diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale

l'accesso è consentito a colui che agisce per curare o per difendere i propri interessi giuridici **nei limiti in cui sia strettamente indispensabile**

Il diritto di accesso incontra un ulteriore limite quando il documento amministrativo contiene dati sensibili e giudiziari idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale

La situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso deve essere **di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile**

Quando il documento amministrativo contiene dati sensibili e giudiziari idonei a rivelare lo **stato di salute o la vita sessuale**, le previsioni normative impongono all'operatore di procedere ad un corretto bilanciamento tra la situazione giuridica soggettiva che il richiedente l'accesso intende curare o difendere e i diritti di colui cui i dati personali si riferiscono.

Si tratta di un'operazione giuridica altamente complessa che può essere realizzata con successo solo avendo riguardo alla gerarchia dei valori desumibile dalla Carta Costituzionale.

A titolo di esempio, che non esaurisce la gamma delle possibilità che in concreto si possono verificare, fra i **diritti e le libertà fondamentali di pari rango**, si possono citare i seguenti:

- diritto di agire per la difesa dei propri interessi (art. 24, cost.);
- diritto alla salute e ad un ambiente salubre (art. 32, cost.);
- libertà di associazione (art. 18, cost.);
- libertà di manifestazione del pensiero, nonché il diritto di cronaca (art. 21, cost.);
- diritto al lavoro (articoli 1 e 4, cost.).

In base alla ricostruzione che precede, si può affermare che il diritto di accesso, se esercitato per la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante (articolo 24, cost.), prevale sul diritto altrui alla protezione dei dati personali (diritto alla riservatezza), anche quando si tratti di dati sensibili e giudiziari, ancorché idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

Sul piano operativo, considerata la rilevanza degli interessi in conflitto, e tenuto conto che il legislatore ha imposto in questi casi il principio di stretta indispensabilità dell'accesso, un modo prudente per addivenire al loro contemperamento è quello, consigliato anche dagli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, di ammettere soltanto la visione e non anche la copia degli atti, ovvero l'oscuramento di una o più parti che formano il documento richiesto.

Queste ultime modalità di trattamento, che si realizzano per effetto dell'attivazione delle procedure di accesso, sono conformi anche ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza enunciati dal codice privacy.

Ricapitolando, dal contesto normativo esaminato si possono individuare 4 modalità di rapporto tra accesso e riservatezza:

- a. la richiesta di accesso non riguarda documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici;

- b. la richiesta di accesso riguarda documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici;
- c. la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici;
- d. la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Le soluzioni da adottare sono le seguenti:

<b>Rapporti tra accesso e privacy</b>	<b>Soluzione</b>
a. la richiesta di accesso <u>non riguarda</u> documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici	<b>Prevale la tutela della riservatezza</b>
b. la richiesta di accesso <u>riguarda</u> documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici	<b>Prevale l'accesso</b>
c. la richiesta di accesso <u>riguarda</u> documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici	<b>Prevale l'accesso, se il documento è strettamente indispensabile alla difesa del proprio interesse</b>
d. la richiesta di accesso <u>riguarda</u> documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, idonei a rivelare lo <u>stato di salute o la vita sessuale</u> , la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.	<b>Prevale l'accesso, se l'interesse da difendere è di pari rango</b>

Sul piano procedimentale, la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, è tenuta a darne comunicazione, mediante invio di copia attraverso raccomandata con avviso



di ricevimento, o per via telematica se c'è consenso a tale forma di comunicazione, al titolare dei dati personali contenuti nel documento, che assumerà la veste di controinteressato. Quest'ultimo può essere individuato tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il controinteressato può presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola provvede sulla richiesta, accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione.

In conclusione, appare utile un **riferimento ai PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO-DIDATTICI** che, ai sensi del **D.M. 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento MPI, possono dar luogo al trattamento di dati sensibili e giudiziari**, ivi comprese le operazioni di accesso ai relativi documenti.

Per quanto riguarda quelli connessi alla **GESTIONE DELLA DIDATTICA**, si richiamano le attività di:

- attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;
- attività educativa, didattica e formativa, di valutazione;
- rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso.

## Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

convinzioni religiose, filosofiche,  
di altro genere

stato di salute, patologie attuali,  
pregresse, relativi anche a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma  
1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

## Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

convinzioni religiose, filosofiche,  
di altro genere

stato di salute, patologie attuali,  
pregresse, relativi anche a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma  
1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

per favorire l'integrazione degli alunni  
con cittadinanza non italiana

per garantire la libertà di credo religioso e  
per la fruizione dell'insegnamento della  
religione cattolica o delle attività  
alternative a tale insegnamento

per assicurare l'erogazione del sostegno  
agli alunni diversamente abili e per la  
composizione delle classi

per assicurare il diritto allo studio anche a  
soggetti sottoposti a regime di detenzione;  
i dati giudiziari emergono anche nel caso  
in cui l'autorità giudiziaria abbia  
predisposto un programma di protezione  
nei confronti dell'alunno nonché nei  
confronti degli alunni che abbiano  
commesso reati

## Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

convinzioni religiose, filosofiche,  
di altro genere

convinzioni politiche

stato di salute, patologie attuali,  
pregresse, relativi anche a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma  
1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

Espletamento delle attività  
educative, didattiche e formative,  
curricolari ed extracurricolari, di  
valutazione ed orientamento, di  
scrutini ed esami, da parte delle  
istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado, ivi compresi convitti,  
educandati e scuole speciali

## Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere

convinzioni politiche

stato di salute, patologie attuali, pregresse, relativi anche a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma 1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

integrazione degli alunni stranieri

garantire la libertà di credo religioso

per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori

per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione

assicurare il diritto allo studio ai soggetti sottoposti a regime di detenzione

## Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

convinzioni religiose, filosofiche,  
di altro genere

convinzioni politiche

stato di salute, patologie attuali,  
pregresse, relativi anche a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma  
1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali

Per quanto riguarda, invece, quelli connessi alla **GESTIONE DEL PERSONALE**, si richiamano le attività di:

### **Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro**

#### **Tipologia di dati acquisibili**

origine razziale o etnica

Vita sessuale: solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso

convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere

convinzioni sindacali

stato di salute: patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anche relative a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma 1, lett. e), del Codice

#### **Attività amministrativa**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro nei riguardi di:  
personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero; dirigenti, docenti, educativi ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE; dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

**stato di salute:  
patologie attuali,  
pregresse, terapie in  
corso, anche relative  
a familiari**

### Attività amministrativa

I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per:

- a) l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- b) verifica dell'idoneità al servizio;
- c) assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette;
- d) benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità;
- e) igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- f) causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatorie e contrattuali;
- g) trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali;
- h) fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari;
- i) assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale.

## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

**convinzioni sindacali**

### Attività amministrativa

I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali;

## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

**convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere**

### Attività amministrativa

I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza

## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

vicende giudiziarie,  
art 4, comma 1, lett.  
e), del Codice

### Attività amministrativa

I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato

## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

Vita sessuale

### Attività amministrativa

le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso



## Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

Vita sessuale: solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso

convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere

convinzioni sindacali

stato di salute: patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anche relative a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma 1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

flusso informativo dei dati:

i dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.

## Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari

### Tipologia di dati acquisibili

origine razziale o etnica

Vita sessuale: solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso

convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere

convinzioni sindacali

stato di salute: patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anche relative a familiari

vicende giudiziarie, art 4, comma 1, lett. e), del Codice

### Attività amministrativa

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.

## Organismi collegiali e commissioni istituzionali

### Tipologia di dati acquisibili

**convinzioni sindacali**

**vicende giudiziarie, art 4, comma 1, lett. e), del Codice**

### Attività amministrativa

Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.

Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

## 1.6 ricorsi avverso le decisioni in materia di accesso.

L'articolo 25 della legge 241/1990 disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso e i ricorsi in caso di diniego e differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Mentre l'esame è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La **richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata** e, come già detto, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente<sup>39</sup>.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24, già esaminato, e debbono essere motivati.

**Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta**, questa si intende **respinta**. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare **ricorso**, nel termine di trenta giorni, al **tribunale amministrativo regionale**.

È prevista una procedura snella e rapida. Infatti, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, l'impugnazione avverso il diniego dell'accesso può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi, anche quando questi ultimi concernano dati personali afferenti ad altri soggetti, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nei controversie in questione, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. Nel caso di diniego opposto dal dirigente scolastico,

<sup>39</sup> Si ricorda, come evidenziato nel paragrafo 4, che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 2006, n. 184, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", il documento, per rendersi accessibile, **deve essere materialmente presente negli archivi dell'Amministrazione e che quest'ultima non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.**

sarà quest'ultimo a rappresentare il Ministero previa autorizzazione del direttore scolastico regionale.

Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Insieme alla tutela giurisdizionale, è stata prevista la possibilità di attivare, nello stesso termine di trenta giorni dal diniego, espresso o tacito, o dal differimento, un ricorso amministrativo.

Le modalità della procedura sono differenti a seconda che si tratti di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ovvero di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nel primo caso, l'organo deputato a decidere la controversia è il difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, ovvero al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nel secondo caso, il ricorso va inoltrato alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27<sup>40</sup>.

Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito.

<sup>40</sup> **Articolo 27, legge 241/1990 - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**

<<1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo>>.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine per proporre ricorso al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Una previsione specifica riguarda i casi in cui l'accesso sia negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, contenuti nel documento amministrativo.

La Commissione, infatti, deve provvedere obbligatoriamente previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Per evitare lungaggini procedurali, il legislatore ha previsto che decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso.

Qualora un procedimento di cui alla sezione III (Tutela alternativa a quella giurisdizionale) del capo I (Tutela dinanzi al garante) del titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale) della parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154 (Compiti del Garante)<sup>41</sup>, 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)<sup>42</sup>, 158

<sup>41</sup> <<1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
- b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
- d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
- e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
- f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
- g) esprimere pareri nei casi previsti;
- h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
- i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- j) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
- k) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

- a. dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
- b. dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
- c. dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d. dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
- e. nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989,

(Accertamenti)<sup>43</sup>, 159 (Modalità)<sup>44</sup> e 160 (Particolari accertamenti)<sup>45</sup> del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali

n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante>>>.

<sup>42</sup> <<Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti>>.

<sup>43</sup> <<1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento>>>.

<sup>44</sup> <<1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>>.

<sup>45</sup> <<1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero

da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

---

delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale>>.



## 2. Il sistema delle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali

### 2.1 Premessa

Il [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, ha introdotto una tutela speciale del diritto alla protezione dei dati personali che si realizza attraverso una regolamentazione dettagliata della attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni riguardanti le persone.

Il legislatore ha fondato tale disciplina su due pilastri:

- l’esigenza di bilanciamento della libertà di circolazione delle informazioni con i diritti della persona, che giustifica la creazione di regimi differenziati per categorie di dati;
- il collegamento tra informazioni che possono essere legittimamente raccolte e scopi perseguiti da coloro che procedono al trattamento delle stesse.

Da ciò deriva un impianto normativo complesso, costituito da un fitto reticolo di puntuali prescrizioni che, imponendo agli operatori del trattamento l’osservanza di specifici obblighi comportamentali, assolvono principalmente alla finalità di prevenire l’insorgenza di lesioni alla sfera giuridica dei terzi cui i dati personali si riferiscono.

A realizzare quest’ultimo obiettivo concorrono, insieme alle suddette regole cautelari, gli strumenti inibitori e di controllo che i singoli possono attivare a protezione della dignità della propria persona, nonché la creazione di organi pubblici di sorveglianza (l’Autorità garante per la protezione dei dati personali) concepiti anche in funzione correttiva dell’eventuale carenza di libertà del consenso alla circolazione delle informazioni.

In tal modo, il complesso delle facoltà attribuite all’interessato, si atteggia in varie forme, a seconda della natura del soggetto che utilizza i dati e delle finalità del trattamento:

- come potere di negare informazioni, in talune ipotesi;
- come potere "attivo" di rettifica e integrazione, volto a garantire l’esattezza e veridicità dei dati, in altre<sup>46</sup>.

Un ruolo peculiare è riconosciuto dalla legge alla volontà del soggetto cui i dati personali si riferiscono, mediante la c.d. «tecnica del consenso», che trova, nel sistema delineato dal "Codice", una specifica collocazione all’interno della disciplina dei trattamenti di dati, realizzati da privati od enti pubblici economici<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Cfr. gli art. 7 e ss., D.Lgs. 196/2003, citato., che prevedono il potere di ottenere la cancellazione, rettificazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, nonché di opposizione al trattamento.

<sup>47</sup> Cfr. l’articolo 23, D.Lgs., citato. Occorre precisare, tuttavia, che in tale ambito la vigenza della regola del consenso può affermarsi solamente con riguardo ai "dati sensibili" (articolo 26), essendo, viceversa, per i c.d. «dati comuni» (o «dati conoscibili da chiunque»), la decisione dell’interessato giuridicamente irrilevante (art. 24), a meno che l’attività di trattamento, per i suoi stessi caratteri (comunicazione e diffusione), non presenti una particolare capacità offensiva della sfera personale (cfr. le ipotesi di cui alle lettere da f ad h dell’art. 24).

Tuttavia, l’insieme delle misure cautelari e inibitorie finalizzate alla protezione dei dati personali, di per sé non escludono la possibilità che la riservatezza delle persone, e gli altri diritti costituzionalmente rilevanti sottesi alla tutela della privacy, vengano compressi da operazioni di trattamento illecite.

Ciò spiega perché il legislatore contempra accanto a tali misure sia strumenti repressivi, sanzioni penali e amministrative, sia strumenti aventi funzione riparatoria o risarcitoria, sanzioni civili, che consentono ai soggetti che subiscono una compressione della loro sfera giuridica, di ottenere la riparazione, per equivalente economico, della lesione subita.

L’ordinamento, dunque, in presenza di condotte contrarie a talune prescrizioni del “Codice”, che procurano nocumento ai diritti degli interessati, pone in capo ai gestori del trattamento, privati e pubblici, stringenti responsabilità, utilizzando un sistema di reazione integrato e improntato a criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni.

L’analisi che segue, illustrando gli aspetti più significativi delle fattispecie di responsabilità penale, civile e amministrativa disciplinate dal D.Lgs. 196/2003, si pone l’obiettivo di fornire alle scuole gli strumenti interpretativi per evitare ai soggetti che in esse operano come titolari, responsabili e incaricati del trattamento, di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## 2.2 Concetti generali

Prima di esaminare le singole fattispecie è opportuno richiamare alcuni concetti generali in materia di responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Anzitutto, occorre individuare le fonti costitutive e qui l’esame deve necessariamente partire dalla Carta Costituzionale.

L’articolo 28, inserito nel Titolo I, “*Diritti e doveri dei cittadini*”, dispone fissa due principi fondamentali:

- i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti;
- la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

È necessario precisare, con riferimento alla responsabilità civile, che essa trae origine dal concetto di “immedesimazione organica”, in base al quale le amministrazioni agiscono per il perseguimento degli interessi generali attraverso le persone (organi) cui sono affidate le relative funzioni.

Ne deriva che la medesima responsabilità sorge quando la lesione di un diritto altrui consegue allo svolgimento dei compiti inerenti i doveri di ufficio del funzionario e del dipendente, rimanendo esclusi dal campo applicativo della previsione costituzionale le ipotesi in cui il pregiudizio derivi da atti compiuti per finalità estranee a quelle istituzionali.

In questi ultimi casi, infatti, il funzionario e il dipendente pubblico rispondono secondo le regole generali, e al danneggiato non sarà possibile, invocando il principio di solidarietà passiva, chiamare in causa lo Stato per ottenere da questi il risarcimento del danno.

La norma costituzionale trova corrispondenza nella legislazione ordinaria all’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, che fa salva per i dipendenti pubblici la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

A questo proposito, vale la pena ricordare che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs., citato, che definisce l’ambito di applicazione della disciplina, le istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, sono espressamente ricomprese nel concetto di amministrazioni dello Stato, pertanto le regole finora esaminate valgono anche per il personale in esse operante.

In secondo luogo, è utile precisare che il sistema della responsabilità, ossia le fattispecie rilevanti con le relative sanzioni, è definito sia da norme di diritto pubblico, sia da norme di diritto privato, e può essere rappresentato con il seguente schema:

## Il sistema giuridico nazionale

Le fattispecie di responsabilità e le relative sanzioni sono previste



Le norme di diritto pubblico sono di natura imperativa, ossia inderogabili, vincolanti e indisponibili per la generalità dei consociati.

Quelle di diritto privato, invece, sono, di norma, derogabili e disponibili poiché fondate sul principio dell’autonomia privata. Tuttavia, in materia di responsabilità extracontrattuale, anche le disposizioni del codice civile e delle altre leggi statali possono assumere natura inderogabile e vincolante.

Infine, alcuni cenni sui principi generali che governano la responsabilità penale.

L’articolo 27, Costituzione, stabilisce il principio secondo cui *<<la responsabilità penale è personale>>*, intendendo con tale espressione che i destinatari delle norme incriminatrici sono esclusivamente le persone fisiche, ossia i singoli individui, escludendo in tal modo le persone giuridiche e gli enti immateriali.

Nel diritto penale vige il principio di legalità-tassatività della pena, affermato dall’articolo 1 del codice penale, in forza del quale *<<nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite>>*. Anche questa regola deriva dalla Carta costituzionale, che ammette limitazioni della libertà personale soltanto nei casi e con le modalità fissate dalla legge (articolo 21).

Altri due fondamentali pilastri del sistema sono i principi di irretroattività della legge penale e del favor rei stabiliti dall’articolo 2 del codice penale, che li enuclea nel seguente modo:

- nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato;
- nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali;
- se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

L’articolo 5 del codice penale dispone che *<<nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale>>*. La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo *<<nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile>>*.

Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:

- il soggetto;
- la condotta;
- l’evento lesivo;
- il rapporto di causalità tra condotta ed evento;
- l’elemento psicologico, dolo o colpa.

L’articolo 85 del codice penale stabilisce, al primo comma, che *<<nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile>>*. L’imputabilità è definita dal secondo comma, come *<<capacità di intendere e di volere>>*, ossia la capacità sia di comprendere le conseguenze connesse alle azioni che si compiono, sia di determinarsi autonomamente e liberamente al compimento di una determinata azione, senza l’intervento o l’influenza di condizionamenti esterni.

La condotta punibile è sia quella attiva, consistente in un’azione, sia quella passiva, consistente in un’omissione, cioè il non avere tenuto un comportamento determinato che era dovuto in base ad una norma o perché richiesto dalle circostanze del caso.

L'evento lesivo sono le conseguenze prodotte dalla condotta e può consistere sia nel pregiudizio arrecato a un bene meritevole di tutela secondo l'ordinamento, sia nella sua messa in pericolo.

Il rapporto di causalità è disciplinato dall'articolo 40 del codice penale, in forza del quale <<nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione>>. La norma fissa anche il principio secondo cui <<non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo>> (reato omissivo).

Poiché, in natura, un evento può dipendere dall'azione combinata di molteplici fattori, per cui la condotta può non essere l'unico elemento determinante, l'articolo 41 tiene conto di questo dato empirico e detta le regole in base alle quali stabilire la rilevanza penale del concorso di cause.

Il principio di fondo seguito dal legislatore postula che il concorso di cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tale circostanza si verifica solo quando le cause sopravvenute sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Tuttavia, anche in tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa è idonea ad integrare di per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Infine, la norma in esame stabilisce che tali principi trovano applicazione anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

L'accertamento della sussistenza del rapporto in questione (c.d. elemento oggettivo del reato) avviene utilizzando la tecnica della c.d. eliminazione mentale della condotta, per verificare se l'evento si sarebbe comunque realizzato. In caso affermativo, il reato non sussiste. Viceversa, se in mancanza della condotta posta in essere dall'agente la lesione non si sarebbe realizzata, il reato sussiste<sup>48</sup>.

L'elemento soggettivo dell'illecito penale, è disciplinato dall'articolo 43 del codice penale.

Sono punite a titolo di dolo le fattispecie qualificate come delitto<sup>49</sup>, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge (articolo 42).

Il delitto si qualifica come doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

<sup>48</sup> Secondo parte della dottrina questa tecnica non è sufficiente. Sarebbe necessario compiere anche una prognosi postuma basata sulla prevedibilità, valutata ex ante, della verificazione dell'evento nel momento in cui la condotta è posta in essere dall'agente. Ma tale prognosi, secondo altra parte della dottrina, introduce nella valutazione di un elemento oggettivo del reato, qual è il rapporto di causalità, la considerazione di fattori di natura soggettiva che devono essere presi in considerazione in sede di accertamento dell'altro elemento costitutivo del reato, il dolo o la colpa, cioè l'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice.

<sup>49</sup> I reati si suddividono in delitti e contravvenzioni: i primi sono puniti con la pena della reclusione e della multa; le seconde con la pena dell'arresto e dell'ammenda.

In altre parole, il dolo consiste nella consapevole determinazione del soggetto a commettere l’illecito.

Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

A parte queste ultime ipotesi, in alcuni casi, dunque, rileva la mera negligenza dell’agente, che, nelle circostanze date, non ha osservato la prudenza e la cautela che normalmente si richiedono quando si compiono le ordinarie attività (la c.d. diligenza del buon padre di famiglia).

In altri casi, il giudizio investe la c.d. imperizia o colpa tecnica, ossia la mancata osservanza delle regole proprie di una determinata professione (si pensi alle professioni sanitarie).

Quando la violazione delle regole di condotta è dovuta a un atteggiamento palesemente negligente e imprudente, tale che chiunque trovandosi nelle stesse condizioni dell’agente avrebbe tenuto un comportamento più avveduto e accorto, si parla, per contrapporla a quella semplice o lieve, di colpa grave che denota un atteggiamento psicologico i cui confini con il dolo sono molto labili.

Infine, il delitto è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

L’evento, in senso naturalistico, è l’effetto che si produce in conseguenza dell’azione od omissione punita dalla norma incriminatrice (la perdita della vita nell’omicidio). La dottrina prevalente preferisce definire l’evento in termini giuridici, come lesione di un bene-interesse protetto dall’ordinamento, da ciò ricavando un ulteriore elemento costitutivo del reato, il principio, che avrebbe una derivazione costituzionale secondo questa impostazione, di necessaria offensività della condotta criminosa.

Per completare il quadro dei concetti generali in materia di responsabilità, occorre svolgere alcune brevi considerazioni in merito agli illeciti civili.

L’articolo 1218 del codice civile stabilisce il principio secondo cui il debitore, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La norma presuppone che tra il debitore e il creditore vi sia un rapporto giuridico, di norma nascente da un contratto<sup>50</sup>, in base al quale il primo è obbligato verso l’altro a eseguire una determinata prestazione, mentre il secondo ha il diritto di pretenderne l’esatto adempimento.

<sup>50</sup> Cfr. l’articolo 1173, “Fonti delle obbligazioni”: <<Le obbligazioni derivano da contratto (c.c. 1321 e seguenti), da fatto illecito (c.c. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (c.c. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell’ordinamento giuridico>>.

L’articolo 1321 definisce il contratto come <<l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale>>.

Le caratteristiche fondamentali della fattispecie di responsabilità contrattuale disciplinata dalla norma in esame risiedono nei seguenti aspetti:

- il criterio di imputazione della responsabilità è oggettivo, nel senso che la colpa del debitore si presume;
- su quest’ultimo grava l’onere della prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che l’inadempimento è stato dovuto ad impossibilità della prestazione determinata da una causa a lui non imputabile, quindi da caso fortuito o da forza maggiore, ossia da un evento di carattere eccezionale, non prevedibile ed evitabile, ovvero da colpa esclusiva di un terzo o dello stesso creditore danneggiato;
- il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno è, di regola, quello ordinario di 10 anni.

La responsabilità civile, in senso stretto, c.d. responsabilità *aquiliana*, è, invece, disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile secondo cui <<qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno>>.

Come si vede qui il legislatore prescinde totalmente dall’esistenza di un rapporto giuridico di natura contrattuale tra il danneggiante e il danneggiato.

A differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale, l’obbligo di risarcire il danno deriva dal precetto generale del *neminem laedere*, ossia dal dovere che l’ordinamento pone in capo a tutti i consociati di non ledere i diritti altrui.

In altre parole, a ciascun individuo è riconosciuto, con efficacia erga omnes, il diritto di pretendere il rispetto della propria sfera giuridica.

Le caratteristiche essenziali di questa fattispecie di responsabilità si possono così riassumere:

- il principio dell’atipicità dell’illecito civile, il legislatore non descrive le singole condotte, attive od omissive, idonee a determinare la lesione dell’altrui sfera giuridica, al contrario di quanto avviene per l’illecito penale;
- il principio dell’antigiuridicità del comportamento, nel senso che la condotta, attiva od omissiva, che causa il danno deve essere *contra ius e non iure*, ossia posta in essere in violazione di doveri previsti da norme giuridiche e non giustificata dall’ordinamento<sup>51</sup>;
- il principio della imputabilità del danneggiante, in forza del quale non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (cfr. sopra quanto detto a proposito dell’articolo 85 del codice penale), a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa;
- il principio del nesso di causalità, secondo cui L’evento dannoso deve essere conseguenza immediata e diretta dell’azione o dell’omissione;

<sup>51</sup> Ai sensi dell’articolo 2044, codice civile, <<non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri>> (cfr. articolo 52, codice penale).

La responsabilità è altresì esclusa quando ricorra lo stato di necessità: ai sensi dell’articolo 2045, infatti, se chi ha compiuto il fatto dannoso <<vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura e rimessa all’equo apprezzamento del giudice>> (cfr. articolo 54, codice penale).

- il principio della colpevolezza del comportamento, il fatto illecito deve potersi ricondurre ad un atteggiamento doloso o colposo dell’autore (cfr. quanto detto sopra a proposito della definizione di dolo e colpa nell’ambito dell’illecito penale);
- il principio dell’ingiustizia del danno, il danno arrecato deve essere lesivo di un bene-interesse della vita (diritti soggettivi, interessi legittimi) giuridicamente rilevante per l’ordinamento<sup>52</sup>;
- l’onere della prova, a differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale, segue la regola generale fissata in materia dall’articolo 2696, <<chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento>>, per cui spetta al danneggiante dimostrare la colpa del danneggiato;
- diversamente dalla responsabilità contrattuale, l’azione di risarcimento del danno si prescrive in 5 anni.

### 2.3 La tutela penale della privacy

Il Capo II del Titolo III del “Codice” è dedicato agli illeciti penali, la cui disciplina si rinviene negli articoli da 167 a 172. Le fattispecie di reato ivi previste sono le seguenti:

1. trattamento illecito di dati;
2. falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante;
3. omessa adozione delle misure di sicurezza;
4. inosservanza di provvedimenti del Garante;
5. violazione degli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tranne che per le ipotesi di cui ai punti 3 e 5, negli altri casi la condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Prima di esaminare le singole fattispecie, sono utili alcune **considerazioni preliminari di carattere generale**.

#### 2.3.1 Il campo applicativo delle norme incriminatrici: il soggetto attivo del reato negli illeciti penali in materia di privacy

Le fattispecie di reato possono essere disciplinate oltre che dal codice penale, da altre leggi statali c.d. “speciali”.

<sup>52</sup> Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, hanno riconosciuto il principio della risarcibilità della lesione di un interesse legittimo.

I giudici hanno ritenuto ingiusto il danno consistente sia nel sacrificio dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio conseguente all’illegittimo esercizio del potere (interesse oppositivo), sia nell’illegittimo diniego del richiesto provvedimento o nell’ingiustificato ritardo nella sua adozione (interesse pretensivo).



Con riferimento a queste ultime, l’articolo 16 del codice penale dispone che le disposizioni generali contenute nello stesso codice <<*si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti*>>.

Il principio, dunque, vale anche per le fattispecie di reato disciplinate dal codice della privacy, le cui norme si pongono, rispetto al codice penale, in rapporto di specialità.

Le norme penali distinguono i reati in:

- reati comuni
- reati propri

a seconda che l’illecito possa essere commesso da <<*chiunque*>> (ossia la generalità delle persone), ovvero da un soggetto in possesso di particolari requisiti.

Le fattispecie di reato previste dal codice della privacy, nonostante il legislatore individui in <<*chiunque*>> il soggetto attivo delle stesse, rientrano, secondo l’opinione prevalente, all’interno della categoria dei reati propri, perché l’autore della condotta incriminata può essere soltanto colui che possiede determinati e specifici requisiti.

Infatti, calando il discorso nell’ambito scolastico, i soggetti a cui i comportamenti penalmente sanzionati possono essere attribuiti, sono:

- **il titolare del trattamento – dirigente scolastico;**
- **il responsabile del trattamento – dirigente scolastico e/o DSGA e/o altro responsabile, a seconda dei casi;**
- **l’incaricato del trattamento – docente o personale ATA in genere.**

Benché il codice individui astrattamente nell’amministrazione, intesa nel suo complesso, il titolare del trattamento dei dati personali, per i principi generali illustrati nel paragrafo precedente, è evidente che la responsabilità penale ricada sul soggetto che ne ha la rappresentanza legale o sul dirigente della struttura in grado di assumere, di fatto, le decisioni finali ed attivare il controllo sulle operazioni di trattamento.

Le istituzioni scolastiche rientrano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, già citato, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, e, in quanto dotate di personalità giuridica e di autonomia funzionale, sono legalmente rappresentate dal dirigente scolastico (art. 25, D.Lgs. 165/2001)<sup>53</sup>.

Questi è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Al dirigente scolastico spetta, infine, nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

<sup>53</sup> <<Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio>>.

### 2.3.2 Il trattamento illecito di dati

L’articolo 167 del codice privacy sanziona penalmente, con la **reclusione da sei a diciotto mesi** o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da **sei a ventiquattro mesi**, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, *<<chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129>>*, **purché dal fatto derivi nocumento.**

Inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, prevede un **aggravamento della pena**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, *<<procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45>>*.

In questi casi, infatti, se dal fatto deriva nocumento, la sanzione comminata è la reclusione da uno a tre anni.

**Le condotte incriminate nelle due fattispecie sono, rispettivamente, le seguenti:**

#### **ARTICOLO 167, COMMA 1**

*ai sensi dell’articolo 18, codice privacy*<sup>54</sup>

- violazione del principio in base al quale qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito **soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali**;
- violazione dell’obbligo di **osservare** da parte del soggetto pubblico i **presupposti e i limiti del trattamento stabiliti dal codice**, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché **dalla legge e dai regolamenti**;
- **violazione dei divieti di comunicazione e diffusione** disposti dal Garante o dall’autorità giudiziaria, nonché dall’articolo 25, codice privacy, in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e)<sup>55</sup>;

<sup>54</sup> È utile richiamare l’attenzione sul fatto che l’articolo 18 dispone che <<salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato>>.

<sup>55</sup> TITOLO III, “Regole generali per il trattamento dei dati”, CAPO I, “Regole per tutti i trattamenti” - Articolo 11, “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”:

<<1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

oppure per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

*ai sensi dell’articolo 19, codice privacy*

- **violazione dei principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari**, il quale è comunque consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 (quindi, solo per *fini istituzionali del trattamento*), anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
- **comunicazione dei dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici non prevista da una norma di legge o di regolamento** e fuori dei casi in cui sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ovvero, pur sussistendo tale requisito, la comunicazione è stata iniziata prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2<sup>56</sup>;
- **comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico in casi non previsti da una norma di legge o di regolamento.**

*ai sensi dell’articolo 23, codice privacy*

- violazione della regola del consenso quando il trattamento di dati personali è effettuato da privati o enti pubblici economici per finalità diverse da quelle istituzionali<sup>57</sup>.

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati>>.

<sup>56</sup> Articolo 39, “Obblighi di comunicazione”:

<<1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata>>.

<sup>57</sup> Articolo 23, “Consenso”:

<<Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili>>.

Le condotte previste negli articoli 123, 126 e 130, codice privacy, non riguardano trattamenti operati dalle istituzioni scolastiche<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Articolo 123, “Dati relativi al traffico”:

- <<1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione>>.

Articolo 126, “Dati relativi all'ubicazione”:

- <<1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata>>.

Articolo 130, “Comunicazioni indesiderate”:

- <<1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di

**ARTICOLO 167, COMMA 2***ai sensi dell'articolo 17*

- violazione delle prescrizioni che impongono l'adozione di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, quando il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare<sup>59</sup>.

*ai sensi dell'articolo 20*

- **violazione di espressa disposizione di legge**, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, che autorizza il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici;
- **violazione delle norme contenute nel regolamento MPI** che identifica i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22<sup>60</sup>.

*ai sensi dell'articolo 21 – dati giudiziari*

- vale quanto detto al punto precedente per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

*Ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 11*

- diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;

---

un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni>>.

<sup>59</sup> Comma 2: <<Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare>>.

<sup>60</sup> Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.

Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

In questi casi, la mancata osservanza delle suddette misure integra l'ipotesi di reato.

- trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato;
- operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, senza la previa annotazione scritta dei motivi;
- operazioni e i trattamenti di cui sopra effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, non previsti da espressa disposizione di legge.

***Ai sensi dell'articolo 25 - PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI***

- comunicazione e diffusione vietate, oltre che dal Garante o dall'autorità giudiziaria, perchè riferite a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero perchè è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e), oppure per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta<sup>61</sup>.

***Ai sensi dell'articolo 26 - PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI***

- i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
- Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
- Le operazioni di trattamento in mancanza od in violazione della suddetta autorizzazione integrano il reato.

**Le prescrizioni di cui sopra non si applicano al trattamento:**

- dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
- dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

---

<sup>61</sup> E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

***Ai sensi dell’articolo 27 - PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI***

- il trattamento di dati giudiziari per finalità diverse da quelle istituzionali, eseguito in violazione della regola, posta per i privati e gli enti pubblici economici, secondo cui il trattamento è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

***Ai sensi dell’articolo 45***

- fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il **trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato**, con qualsiasi forma o mezzo, **di dati personali** oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Con riferimento agli elementi costitutivi dei reati contemplati nell’articolo 167, codice privacy, si devono evidenziare i seguenti aspetti:

- perché sussista l’elemento soggettivo, **non basta solo l’intenzione, ma occorre che l’autore della condotta incriminata agisca al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno**, per cui è necessario il dolo c.d. specifico;
- inoltre, il legislatore, con l’espressione <<**se dal fatto derivi nocumento**>> introduce una condizione obiettiva di punibilità che restringe ulteriormente l’ambito applicativo della norma.

In altre parole, la responsabilità del soggetto attivo del reato, può essere affermata solo se, una volta realizzatisi tutti gli elementi che connotano la fattispecie (azione od omissione, evento, rapporto di causalità, dolo specifico), l’interessato (soggetto passivo del reato) abbia riportato la lesione di un bene protetto dall’ordinamento.

**2.3.3 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante**

L’articolo 168 del codice privacy sanziona penalmente, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, <<*chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi*>>.

Ai sensi dell’articolo 37, citato, l’obbligo di notificazione al Garante sussiste solo se il trattamento riguarda:

- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Le **ipotesi di trattamento previste nei punti precedenti non riguardano le scuole** poiché, come è evidente, non rientrano nei fini istituzionali delle stesse e non sono consentiti né da leggi né dal Regolamento MPI.

Per le **scuole**, dunque, la sanzione prevista dall'art. 168 del Codice privacy si applica nel caso in cui il D.S. Titolare o i Responsabili o Incaricati del trattamento nella scuola, in **comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante** o nel corso di accertamenti **dichiarino o attestino falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi**.

Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

Considerate le modalità di condotta incriminate, limitatamente alle ipotesi di falsità nella notificazione di cui all'articolo 37, la norma non sembra trovare applicazione nel settore scolastico.



Quanto alle altre ipotesi di reato in essa previste, vi è da rilevare che la condotta punita è caratterizzata da dolo generico e che non è richiesto, ai fini della punibilità dell’autore, il verificarsi di un nocumento alla sfera giuridica dell’interessato.

### 2.3.4 Omessa adozione delle misure di sicurezza

L’articolo 169 del codice privacy sanziona penalmente, con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro, <<chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 >>, ossia quelle volte ad assicurare un livello minimo di sicurezza e protezione dei dati personali.

Le misure minime sono previste dal Capo II, Titolo V – “Sicurezza dei dati e dei sistemi”, del codice, nonché dal [disciplinare tecnico di cui all’Allegato B](#)), e **riguardano i trattamenti effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.**

Il secondo comma dell’articolo 169 prevede uno speciale procedimento che consente, in caso di ravvedimento operoso dell’agente, di ottenere l’estinzione del reato.

All’atto dell’accertamento del reato da parte del giudice o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, può essere impartita al reo una prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Il termine, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento, non può comunque superare i sei mesi.

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.

L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

A differenza delle fattispecie precedentemente esaminate, in cui sono contemplate ipotesi di delitto, il legislatore ha previsto in questo caso un reato contravvenzionale, punito a titolo di dolo.

### 2.3.5 Inosservanza di provvedimenti del Garante

L’articolo 170 del codice privacy sanziona penalmente, con la reclusione da tre mesi a due anni, << Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 153, comma 1, lettera c)>>.

Si tratta dei provvedimenti inerenti:

- l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati genetici;

- il blocco, il divieto del trattamento o la cessazione del comportamento illegittimo.

### 2.3.6 Violazione degli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300

L'articolo 171 del codice privacy dispone che << la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 >>.

Gli articoli 113, comma 1 e 114, richiamano l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori.

La prima norma vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori<sup>62</sup>.

La seconda stabilisce che è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Le violazioni dei suddetti divieti, ai sensi dell'articolo 38, Statuto lavoratori, sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000, o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi più gravi, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

**Per riferimenti alle disposizioni del Garante privacy in materia di Video Sorveglianza si rinvia alla PARTE I, paragrafo [5.3.1](#)**

<sup>62</sup> Nel caso in cui gli impianti e le apparecchiature siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, se derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione regionale del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, la Direzione regionale del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

## 2.4 Le sanzioni amministrative

In premessa si è detto che il legislatore ha costruito il sistema integrato di responsabilità ispirandosi ai criteri della gradualità, proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni.

Ciò spiega perché, in presenza di violazioni che determinano un rischio meno grave di lesione dei beni-interessi protetti, una forma più lieve di allarme sociale, la finalità repressiva delle condotte illecite sia perseguita dal codice attraverso lo strumento della sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di denaro.

Non comportando gli istituti in esame particolari problematiche concettuali e applicative, almeno limitatamente ai fini della presente indagine, si riportano di seguito i tratti essenziali dell’illecito, ricavabili dal testo delle singole norme.

### 2.4.1 Omessa o inidonea informativa all’interessato

L’articolo 161, codice privacy, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, relative all’obbligo di informativa all’interessato, commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **tremila euro a diciottomila euro**.

Nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, l’omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

L’ammontare della sanzione può essere aumentato sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

### 2.4.2 Cessione di dati e omessa comunicazione all’interessato di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da cinque mila euro a trentamila euro**.

La previsione, contenuta nel primo comma dell’articolo 162, codice privacy, richiama la regola secondo cui, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

La sanzione amministrativa scatta, dunque, quando quest’ultima prescrizione non sia rispettata dal gestore.

Il secondo comma, invece, prende in considerazione le misure cautelari da osservare nelle operazioni di trattamento che si effettuano in ambito sanitario, ed in particolare

quelle che impongono agli esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, l'obbligo, nella comunicazione all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, di renderli noti solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

La disposizione non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

La sua violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

### 2.4.3 Omessa o incompleta notificazione

La fattispecie è analoga a quella che integra il reato di cui all'articolo 168, già esaminato, soltanto che qui ad essere punita non è la condotta di falsificazione delle notificazioni obbligatorie al Garante previste dagli articoli 37 e 38 (la cui gravità giustifica una reazione forte come quella penale), bensì quella più lieve dell'omissione o della notificazione incompleta.

La sanzione amministrativa applicata dall'articolo 163 consiste nel pagamento di una somma **da diecimila euro a sessantamila euro**.

Per contrassegnare il disvalore delle condotte il legislatore ha previsto anche la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

### 2.4.4 Omessa informazione o esibizione al Garante

L'articolo 164, codice privacy, commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila**, a *<<chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157>>*.

Si tratta di informazioni e documenti necessari ai fini o delle decisioni che il Garante adotta, in sede di procedura di ricorso attivato dagli interessati, o, più in generale, dell'espletamento dei compiti che la legge attribuisce all'organo.

Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la **sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione**, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa è regolato dall'articolo 166, codice privacy.

L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le pene pecuniarie è il Garante.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, legge generale in materia.

I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo per le spese di funzionamento del Garante, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158, ossia, rispettivamente:

curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati; disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

## **2.5 La responsabilità civile per i danni cagionati dal trattamento dei dati personali**

È prevista dall’articolo 15, Codice privacy, sotto il Capo I, “Regole per tutti i trattamenti di dati personali”, che fa parte del Titolo III “Regole generali”.

La norma, al primo comma, stabilisce che <<chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile>>.

Il secondo comma fissa il principio secondo cui <<il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11>>, che fissa le modalità del trattamento e i requisiti dei dati personali.

La prima previsione richiama espressamente i criteri di imputazione della responsabilità nel caso di danni arrecati ad altri nello svolgimento di un attività qualificata pericolosa <<per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati>>.

Tali criteri assumono carattere di specialità rispetto alle regole fissate nell’articolo 2043 del codice civile per la fattispecie generale di illecito extracontrattuale.

**Difatti, l’autore della condotta lesiva è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.**

In tal modo, la disposizione determina l’inversione dell’onere della prova, che secondo i principi generali della materia grava sul danneggiato (cfr. articolo 2696, codice civile, già esaminato nel paragrafo 1).

Ne deriva che in questi casi la vittima della condotta lesiva deve provare solo il fatto storico, mentre colui che effettua il trattamento, causando il danno, deve dimostrare, a fini liberatori, di aver adottato <<tutte le misure idonee ad evitarlo>>.

Non è sufficiente la sola dimostrazione di non aver commesso alcuna violazione delle regole di comune prudenza o delle norme specifiche di cautela previste dal codice della privacy, ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura per impedire che l’evento dannoso si verificasse.

Ad avviso di una parte autorevole della dottrina, siamo in presenza di una presunzione di colpa del danneggiante, dunque di un criterio tipicamente oggettivo di imputazione della responsabilità, fondato sui doveri costituzionali di solidarietà sociale che impongono di accollare i danni prodotti dall’attività pericolosa sul soggetto che esercitandola se ne assume, anche sul piano economico, i rischi (c.d. rischio di impresa).

Il concetto di pericolosità, come si è detto, è desunto dalla natura dell’attività o dei mezzi adoperati nel suo svolgimento.

Le operazioni di trattamento dei dati personali costituiscono l’oggetto di un’attività essenzialmente giuridica, in quanto tale priva del carattere di pericolosità.

Il fatto che, per la prima volta, un’attività giuridica venga qualificata da una norma come pericolosa evidenzia, ancora una volta, la particolare intensità della protezione che il legislatore del 2003 ha inteso accordare ai dati personali e ai diritti sottostanti degli interessati.

**Le condotte che possono integrare l’illecito civile sono molteplici. Si possono citare, a titolo di esempio, le seguenti:**

- 1) **mancata o incompleta adozione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del codice**, ossia di tutti gli accorgimenti e i dispositivi utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o per finalità diverse da quelle per cui i dati erano stati raccolti<sup>63</sup>;
- 2) **mancata attivazione degli interventi di formazione degli incaricati** per renderli edotti dei rischi connessi al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto espressamente nel [disciplinare tecnico](#) di cui all’Allegato B, del Codice della privacy<sup>64</sup>;
- 3) **trattamento di dati personali per finalità diverse da quelle rientranti nelle funzioni istituzionali**, se non si rispettano le regole di condotta previste dal Codice della privacy per i soggetti non pubblici;

<sup>63</sup> I in proposito, sulla base delle prescrizioni del Codice, si possono distinguere le misure di sicurezza da adottare in: **misure idonee e preventive**, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);

**misure minime**, indicate negli articoli 34 e 35, secondo le modalità applicative analiticamente specificate nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato B), e diversificate a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, ovvero da individuare, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, in relazione ai trattamenti effettuati per finalità di difesa o coperti da segreto di Stato (art. 33).

<sup>64</sup> In particolare, cfr. i seguenti punti:

<< 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

.....

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali>>.

- 4) **diffusione o comunicazione di dati personali a soggetti privati o enti pubblici economici in mancanza, ovvero fuori dai casi previsti, da una norma di legge o di regolamento;**
- 5) **omessa custodia** dei dati personali;
- 6) **violazione dei diritti dell’interessato** ad accedere ai propri dati personali.

Con riferimento al punto 4, è **utile richiamare l’articolo 96, Codice privacy**, che prevede al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, che *<<le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13>>*.

La norma prevede, inoltre, che i dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità, ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), la tutela del diritto dello studente alla riservatezza.

L’articolo 96 fa altresì salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

I **debiti formativi**, anche se non integrano una ipotesi di dato sensibile, ricevono un trattamento riservato in base al quale gli stessi vanno riportati soltanto nella pagella personale scolastica e non possono essere pubblicati nell’albo di istituto, unitamente alla votazione conseguita in sede di scrutinio finale (vedi Parte I, par. [9.4.5](#)).

Rimane da svolgere qualche considerazione riguardo al secondo comma dell’articolo 15 che, come si è visto, prevede la **risarcibilità del danno non patrimoniale** in caso di violazione delle disposizioni del Codice della privacy in materia di modalità del trattamento e requisiti dei dati personali.

La norma introduce una novità rispetto al principio finora desumibile dall’articolo 2059 del codice civile, il quale, stabilendo la regola secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, si applicava, di norma, solo nelle ipotesi in cui il fatto illecito integrasse una fattispecie di reato (cfr. gli articoli 89, codice di procedura civile e 185 e 598, codice penale).

**L’articolo 15, dunque, generalizza tale principio rendendolo operante in tutti i casi in cui il gestore effettui operazioni di trattamento dei dati personali lesive dei diritti degli interessati**

\* \* \*

**In conclusione si riporta un quadro sinottico degli illeciti e delle sanzioni previste dal Codice Privacy**

## Illeciti Amministrativi

ILLECITI	SANZIONE
Art. 161 Assenza informativa privacy	Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza di giudizio	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicate per 3 a seconda delle condizioni del contravventore)
Art. 162 Cessione di dati in violazione delle norme privacy	Sanzione tra i 5 e i 30 mila euro
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante	Sanzione da 10.000 a 60.000 euro
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy	Sanzione da 4.000 a 24.000 euro

## Illeciti Penali

ILLECITI PENALI	SANZIONE
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante	Arresto da 3 mesi a 2 anni

## Illeciti Civili

ILLECITO CIVILE	SANZIONE
<p><b>Art. 15</b>  <b>Codice della Privacy</b>                      “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del <b>trattamento di dati personali</b> è tenuto al risarcimento ai sensi <b><u>dell'articolo 2050 del codice civile</u></b>”</p>	<p><b>Art. 2050 C.C.</b>  <b>Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose</b>                      “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, <b><u>se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.</u></b>”</p>



## Appendice giurisprudenziale – Diritto di Accesso e Privacy

Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali ritenute significative per la comprensione dei delicati rapporti tra diritto di accesso alla documentazione amministrativa e protezione dei dati personali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [documentazione allegata al CD-ROM](#) che riporta contributi dottrinali e ulteriori pronunce giurisprudenziali (aprire i *files* in formato *Explorer* con estensione *html*).

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania Sezione Quarta  
Sentenza 20 luglio 2006, n. 1194

### Fatto

Richiesta di accesso ai tabulati relativi alla distribuzione del fondo incentivante e dello straordinario presentata da una dipendente e motivata con l'esigenza di sottoporre i tabulati stessi "all'esame della RSU per dare sostegno e assistenza ai lavoratori interessati e per la tutela di ciascun assistito".

Rifiuto dell'amministrazione che oppone l'esigenza di tutelare la riservatezza dei soggetti interessati dalle istanze, in quanto destinatari di quelle erogazioni.

### Diritto

L'eccezione, secondo il TAR, è priva di pregio, perché ai sensi della vigente normativa in materia in casi del genere non sussiste alcun profilo di riservatezza.

Infatti, è da tenere presente che l'art. 22 della L. n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale...", e che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6".

Per il comma 1 del citato art. 24 il diritto di accesso è cioè escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato; nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Per il comma 2, "le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1", e quindi solo per quei documenti che

rientrano nelle categorie espressamente previste dal legislatore, fermo restando, come chiarito dal comma 3, che "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Oltretutto, il comma 5 precisa che gli stessi "documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione". Infine, il comma 6 disciplina i casi in cui il Governo può, con proprio regolamento, prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi.

In sostanza, i documenti richiesti non rientrano in alcuna delle categorie sottraibili all'accesso, con la conseguenza che il regolamento dell'Azienda "per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove, all'art. 2, comma 1, lett. a), sia interpretabile nel senso che i documenti relativi "al trattamento economico", espressamente sottratti all'accesso, comprendano anche quelli relativi a fondo incentivante e straordinario, sarebbe comunque da considerare illegittimo, e quindi da disapplicare.

Infatti, qualora la disciplina regolamentare interna in materia di accesso si ponga in contrasto con i principi enunciati dalla L. n. 241/90 e dal suo regolamento attuativo (da ultimo approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184), essa deve essere disapplicata, in quanto, secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare, sia in generale che ogni volta che precluda l'esercizio di un diritto soggettivo (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4051).

Inoltre, il comma 7 del citato art. 24 dispone che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", e a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 aggiunge che l'accesso, sebbene solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile", è consentito anche "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari", e finanche "in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", in quest'ultimo caso "nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", ai sensi del quale "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Senza contare poi che l'art. 59 del medesimo D.Lgs. 196/2003, relativo proprio all'"accesso a documenti amministrativi", dispone che "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico".

Tribunale di Camerino – Giudice del lavoro  
Decreto 4 gennaio 20064, n. 165/4

Con questo recente provvedimento il Tribunale di Camerino ha condannato l'amministrazione della scuola perchè aveva sistematicamente rifiutato la consegna alla RSU di tutta la documentazione relativa al fondo di istituto (nomi, cifre, composizione ecc).

Il giudice, nell'accogliere il ricorso presentato dalla FLC Cgil, dalla Cisl Scuola e dallo Snals di Macerata, ha evidenziato come la condotta "ostruzionistica" posta in essere dal Dirigente scolastico di persistente rifiuto nel consegnare alla RSU tutta la documentazione relativa all'utilizzo del fondo con l'indicazione di tutti i nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi si configura come comportamento antisindacale ai sensi dell'ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) perché "lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola".

L'Amministrazione scolastica aveva fornito informazioni di carattere generico rifiutandosi di consegnare come richiesto dalla RSU un prospetto analitico dei nomi dei lavoratori che avevano avuto accesso al fondo con le attività singolarmente svolte opponendo motivi di privacy. Ma anche su quest'ultimo punto il Giudice ha affermato che la normativa contrattuale (art. 6 Ccnl) non lascia alcun dubbio "sulla doverosità dell'ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati" e che il comportamento dell'Amministrazione "non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy".

T.A.R. Lazio – Latina  
Sentenza 14 aprile 2006 , n. 257

### Fatto

1. Espone la ricorrente di essere insegnante di "scuola dell'infanzia" in servizio a Cassino presso omissis.

1.1. Con l'istanza indicata in epigrafe la ricorrente - dopo aver premesso di aver preso visione della graduatoria interna per l'individuazione dei docenti soprannumerari pubblicata all'albo della scuola il 16 febbraio 2005 - ha chiesto al dirigente scolastico il rilascio di copia dei documenti su cui si fonda l'attribuzione del punteggio alle controinteressate (tutte collocate in tale graduatoria in posizione peggiore).

A fondamento della propria istanza la ricorrente precisava di agire a tutela del proprio interesse al corretto posizionamento della graduatoria (in ricorso la ricorrente chiarisce di nutrire "dubbi sulla corretta collocazione delle controinteressate").

1.2. In data 23 febbraio 2005 il dirigente scolastico rispondeva alla istanza della ricorrente: nessuna indicazione era fornita in merito all'accoglimento o al diniego della istanza di accesso; il dirigente faceva peraltro presente alla ricorrente che il giorno precedente - cioè il 22 febbraio - era stata pubblicata la graduatoria "definitiva" per l'individuazione dei soprannumerari.

2. In data 23 marzo 2005 la ricorrente inoltrava una nuova istanza di accesso a mezzo del proprio difensore in cui chiedeva il rilascio di copia dei documenti posti a base della collocazione nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari delle controinteressate; nella istanza di faceva specifico riferimento alla "documentazione riferita all'articolo 33 della legge 104/92 nonché a quella riferita alla lettera f del Titolo III in Legenda ...".

2.1. Il 20 marzo il dirigente scolastico negava l'accesso, facendo presente che: a) nessuna delle controinteressate aveva ottenuto il punteggio di cui alla lettera f) del titolo III (come risultava chiaramente dalla graduatoria definitiva); b) la documentazione relativa al punteggio riconosciuto ex articolo 33 della legge n. 104 sarebbe sottratta all'accesso ex articolo 65, comma 5, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

3. In data 7 maggio 2005 la ricorrente depositava quindi un ricorso ex articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con cui chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal dirigente scolastico sulla istanza di accesso presentata il 17 febbraio 2005 (senza neppure menzionare l'ulteriore seguito della vicenda).

4. Si costituiva in giudizio l'amministrazione che depositava - tra l'altro - l'ulteriore istanza di accesso proposta dalla ricorrente e il conseguente diniego. Si costituiva altresì l'insegnante controinteressata che resiste al ricorso evidenziando che l'amministrazione - negando l'esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente e a lei relativa - ha tutelato in realtà la riservatezza della propria madre (cioè del soggetto portatore di handicap per l'assistenza del quale la controinteressata ha ottenuto i benefici previsti dalla legge n. 104).

5. In data 21 ottobre 2005, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti coi quali impugna una nota datata 18 luglio 2005 con cui il Dirigente scolastico ha nuovamente respinto una istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 13 luglio richiamandosi alla propria nota del 29 marzo e precisando che "tutta la documentazione è attualmente giacente presso la Procura della Repubblica di Cassino".

A quest'ultimo riguardo è opportuno precisare che la ricorrente ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria manifestando sospetti in ordine alla regolare formazione della graduatoria a seguito della quale la Procura della Repubblica di Cassino ha disposto - in data 29 marzo 2005 - il sequestro "di tutta la documentazione in originale inerente il punteggio e la graduatoria interna delle insegnanti della scuola dell'infanzia - A.S. 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006".

6. Con ordinanza n. 920 del 13 dicembre 2005 la sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti (portatori di handicap) cui si riferisce la documentazione richiesta dalla ricorrente.

L'incombente è stato eseguito.

## Diritto

7. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

8. È opportuno premettere - in relazione alla circostanza che la ricorrente ha presentato ricorso avverso il "silenzio rifiuto" del dirigente scolastico e non ha impugnato né la nota con cui questi ha dato riscontro alla sua originaria istanza di accesso né la successiva nota del 29 marzo con cui il medesimo dirigente ha respinto una successiva istanza di accesso proposta il 23 marzo - che il Collegio ritiene che il silenzio sulla originaria istanza di accesso si sia comunque formato e che pertanto il ricorso sotto questo profilo sia ammissibile; ed infatti la nota di riscontro dell'istanza di accesso del Dirigente scolastico del 23 febbraio 2005 nulla ha disposto in ordine a tale istanza limitandosi a comunicare alla ricorrente la pubblicazione della graduatoria definitiva e menzionando le vigenti procedure previste per la sua contestazione.

Alla data del 19 marzo 2005 si è pertanto formato il silenzio sulla istanza di accesso, non avendola l'amministrazione né accolta né respinta (e non potendosi individuare nella nota del 23 febbraio una sua implicita reiezione).

La mancata impugnazione del diniego del 29 marzo 2005 non rende improcedibile il ricorso, in quanto tale diniego si riferisce a una istanza di accesso diversa da quella in relazione alla quale la ricorrente ha instaurato nei termini il giudizio. Sono piuttosto inammissibili i motivi aggiunti in quanto con essi la ricorrente impugna un atto che costituisce atto confermativo del diniego del 29 marzo mai impugnato dalla ricorrente (ed infatti con la nota del luglio 2005 il Dirigente scolastico si è limitato a richiamarsi alla nota del 29 marzo).

9. Ciò premesso il Collegio ritiene che non sia contestabile in linea di principio e salvo le considerazioni che seguono che la ricorrente abbia un interesse giuridicamente rilevante a conoscere la documentazione di cui ha chiesto l'ostensione e che la sua istanza fosse sufficientemente motivata.

Ed infatti la ricorrente è inserita nella graduatoria cui si riferisce la controversia e - sulla base di tale posizionamento ha "perduto posto" ed è stata trasferita; a loro volta - secondo quanto risulta dalla graduatoria definitiva (quella provvisoria non è stata depositata) - le controinteressate hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente e sono inserite in posizione peggiore in virtù della precedenza ex lege n. 104 loro riconosciuta.

Non sorprende quindi che la ricorrente abbia chiesto di verificare la posizione delle due controinteressate e la motivazione addotta (la tutela dell'interesse al proprio esatto posizionamento in graduatoria) è sufficiente.

Né appare rilevante che la ricorrente - secondo quanto affermano i controinteressati - non abbia agito per contestare e non possa più contestare la graduatoria; a parte che tale possibilità sussisteva al tempo della proposizione della istanza e del ricorso, deve osservarsi che non può escludersi che la ricorrente possa comunque - una volta acquisita la conoscenza dei documenti richiesti e valutatane la opportunità - intraprendere iniziative a tutela dei propri interessi sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

10. Deve poi osservarsi che - benché tutte le difese si siano "focalizzate" sulla questione della ostensione della documentazione relativa alla concessione della precedenza ex lege n. 104 - l'istanza della ricorrente era più ampia riferendosi a tutti i documenti a base dell'attribuzione del punteggio alle controinteressate; sul punto deve osservarsi che - se nel caso delle professoresse controinteressate può dubitarsi del reale interesse alla ostensione di questi altri documenti avendo ottenuto le stesse un punteggio inferiore a quello della ricorrente ed essendo meglio collocate nella graduatoria solo in forza della più volte citata precedenza - il medesimo rilievo non vale per la professoressa .....che ha invece un punteggio superiore a quello della ricorrente.

Di qui una prima conclusione, quella della fondatezza della istanza di accesso ai documenti a base della attribuzione del punteggio alla professoressa .....; relativamente alle altre controinteressate viceversa, deve negarsi ogni interesse della ricorrente alla ostensione dei documenti a base del punteggio loro attribuito, nel senso che, per le ragioni sopra evidenziate, ella ha interesse alla ostensione della sola documentazione ex lege n. 104.

11. Deve a questo punto esaminarsi la questione della ostensibilità della documentazione relativa alla precedenza ex lege n. 104 riconosciuta alle controinteressate.

Al riguardo deve muoversi dal rilievo che essa attiene a dati cd. sensibili, riferendosi la stessa alla condizione di salute dei rispettivi genitori.

La normativa di riferimento - dovendosi escludere che i documenti in questione siano inaccessibili in base al D.M. 10 novembre 1996, n. 60 richiamato dai controinteressati (dato che esso, pur sottraendo all'accesso i documenti idonei a rivelare lo stato di salute fa salva la visione nei casi in cui essa sia necessaria agli interessati per curare o difendere interessi giuridici) - deve individuarsi nell'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 secondo cui "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

La norma - come si vede - prescrive (all'amministrazione prima e, in caso di contenzioso, al giudice poi) di operare un bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

La giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza.

Nella fattispecie la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto al lavoro e può quindi ritenersi che tale diritto abbia un rango almeno pari a quello alla riservatezza dei dati concernenti la salute dei controinteressati; deve poi aggiungersi - nell'ottica di dare maggiore concretezza al bilanciamento - che la soluzione prescelta impone un sacrificio delle esigenze di riservatezza che appare giustificato dalla circostanza che le controinteressate hanno "utilizzato" i documenti di cui viene chiesta la ostensione al fine di ottenere un beneficio con sacrificio (legittimo) degli interessi dei propri

colleghi; non è quindi ingiustificato che uno di questi chieda in visione i documenti posti a base del riconoscimento del beneficio.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti precisati. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.

\* \* \*